



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

consiglio regionale

Comitato per la Legislazione, il Controllo e la Valutazione

Rapporto

sulla legislazione regionale
e sulle altre attività consiliari

Anno 2019

XII Legislatura

Rapporto

sulla legislazione regionale
e sulle altre attività consiliari

Anno 2019

XII Legislatura

PRESENTAZIONE

Il Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività consiliari, giunto alla quindicesima edizione, prende in esame l'attività normativa, di indirizzo e controllo e le altre attività istituzionali del Consiglio regionale nell'anno 2019.

Parallelamente ad altre regioni italiane, a partire dal triennio 2003-2005 e successivamente con cadenza annuale, il Consiglio regionale si è posto l'obiettivo di monitorare e di dare conto della quantità e della qualità della produzione legislativa e delle altre attività consiliari.

A tale fine il Regolamento interno del Consiglio affida al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione il compito di curare un documento che dia evidenza, da un lato, dei risultati della produzione legislativa in termini di qualità delle leggi e di loro efficacia ai fini della semplificazione e del riordino della legislazione, e dall'altro dei risultati ottenuti nella gestione del rapporto dialettico con l'esecutivo, con riferimento alle attività svolte nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.

Il Rapporto 2019 prosegue sull'impostazione di fondo di quelli precedenti; pur in un'ottica di costante miglioramento, il mantenimento dell'impianto del documento consente una lettura delle linee di tendenza che si presentano nel corso del tempo, per evidenziare il loro andamento.

Come di consueto il Rapporto si apre con una nota di sintesi, che riporta i dati più rilevanti, messi a confronto con quelli dell'anno precedente.

Il Rapporto vuole rappresentare un contributo di conoscenza e divulgazione delle attività del Consiglio, rivolto ai consiglieri regionali, a quanti operano nelle sedi istituzionali e alla cittadinanza. Esso rappresenta infatti non solo un momento di riflessione su come si è operato, sulle criticità che si sono manifestate e sui miglioramenti da porre in essere per il futuro, ma anche un'importante occasione di confronto con la collettività, nell'ottica di un maggior coinvolgimento dei cittadini per migliorare i processi decisionali.

Nel 2019 si confermano alcune tendenze già registrate negli anni precedenti, come la progressiva diminuzione della produzione legislativa, la predominanza dell'iniziativa legislativa giunta e la prevalenza dell'Aula quale sede di presentazione e approvazione degli emendamenti.

Sul fronte dei rapporti con l'esecutivo, continua a migliorare la percentuale di evasione agli atti di sindacato ispettivo, mentre rimane molto basso il tasso di riscontro agli atti di indirizzo. Situazioni di ritardo sono riscontrabili anche nella presentazione delle relazioni informative previste dalle clausole valutative.

A tale ultimo proposito, quale Presidente del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, mi preme sottolineare la rilevanza e la centralità del tema della valutazione degli effetti prodotti dalle leggi regionali, quale aspetto caratterizzante non solo l'attività del Consiglio, ma dell'intera azione regionale, anche sotto il profilo della valutazione della qualità della legislazione.

Ringrazio i colleghi del Comitato e gli uffici del Consiglio regionale, per l'impegno profuso e il proficuo lavoro svolto per la stesura e la pubblicazione di questo documento, che mi auguro possa offrire un'occasione di dibattito che si ponga in un'ottica di costante miglioramento del ruolo dell'Assemblea legislativa.

*Il Presidente del Comitato per la legislazione,
il controllo e la valutazione
Franco Iacop*

Componenti del Comitato per la legislazione il controllo e la valutazione:

Presidente: Franco Iacop (PD - opposizione)

Vicepresidente: Stefano Turchet (LEGA SALVINI - maggioranza)

Vicepresidente: Simona Liguori (CITTADINI - opposizione)

Segretario: Leonardo Barberio (Fdl/AN - maggioranza)

Antonio Calligaris (LEGA SALVINI - maggioranza)

Roberto Cosolini (PD - opposizione)

Ilaria Dal Zovo (M5S - opposizione)

Mauro Di Bert (PROGETTO FVG - maggioranza)

Franco Mattiussi (FI - maggioranza)

Massimo Moretuzzo (PATTO AUTONOMIA - opposizione)

Sommario

NOTA DI SINTESI.....	1
1 - PRODUZIONE LEGISLATIVA AL 31 DICEMBRE 2019.....	6
1.1 - STATO DELLA LEGISLAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019.....	6
1.2 - LEGGI APPROVATE NELL'ANNO 2019.....	11
1.2.1 - ELENCO DELLE LEGGI APPROVATE.....	11
1.2.2 - CONTENUTI E L'ITER LEGISLATIVO DELLE LEGGI APPROVATE.....	14
1.3 - POLITICHE LEGISLATIVE.....	59
1.3.1 - POLITICHE IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LAVORO.....	59
1.3.2 - POLITICHE PER LA SALUTE E I SERVIZI SOCIALI.....	60
1.3.3 - POLITICHE PER IL TERRITORIO, L'AMBIENTE E LE INFRASTRUTTURE.....	63
1.3.4 - POLITICHE IN MATERIA DI ENTI LOCALI.....	64
1.4 - ASPETTI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE NELL'ANNO 2019.....	68
1.4.1 - DIMENSIONI FISICHE DELLE LEGGI.....	68
1.4.2 - DISTRIBUZIONE DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA.....	70
1.4.3 - MACROSETTORI E MATERIE.....	72
1.4.4 - COMMISSIONI REFERENTI.....	74
1.4.5 - DURATA DELL'ITER ISTRUTTORIO.....	75
1.4.6 - ATTIVITÀ EMENDATIVA IN COMMISSIONE E IN ASSEMBLEA.....	78
1.4.7 - MODALITÀ DI APPROVAZIONE IN ASSEMBLEA.....	80
1.4.8 - RINVIO AD ATTI NON LEGISLATIVI.....	81
1.4.9 - ISTITUZIONE DI ORGANISMI COLLEGIALI.....	82
1.4.10 - ENTRATA IN VIGORE.....	82
1.4.11 - ABROGAZIONI.....	83
1.4.12 - NATURA DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA.....	84
1.4.13 - TIPOLOGIA DELLA NORMAZIONE.....	85
1.4.14 - DIMENSIONI ASTRATTE DI CONTENUTO.....	86
1.4.15 - TECNICA REDAZIONALE.....	87
1.4.16 - ASPETTI QUALITATIVI DELLA LEGISLAZIONE.....	88
1.4.17 - LEGGI RELATIVE ALLA MANOVRA DI BILANCIO.....	91
2 - INIZIATIVA LEGISLATIVA NELL'ANNO 2019.....	94
2.1 - TITOLARI DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA.....	94
2.2 - INIZIATIVA LEGISLATIVA CONSILIARE.....	95
2.3 - MACROSETTORI DI INTERVENTO LEGISLATIVO.....	97
2.4 - ESITO DEI PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI NELL'ANNO 2019.....	98
3 - REGOLAMENTI DELL'ESECUTIVO REGIONALE.....	101
4 - RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO - FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO.....	103
4.1 - SINDACATO ISPETTIVO.....	103
4.2 - INDIRIZZO POLITICO.....	106
5 - PETIZIONI.....	108
6 - L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.....	109
6.1 - COMMISSIONI.....	109
6.2 - COMITATO PER LA LEGISLAZIONE, IL CONTROLLO E LA VALUTAZIONE.....	111
6.3 - ASSEMBLEA.....	113
6.4 - ALTRI ORGANI CONSILIARI.....	114

7 - CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI	116
8 - RAPPORTI TRA DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E ORDINAMENTO REGIONALE	120
8.1 - RISOLUZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO REGIONALE NELL'ANNO 2019	128
8.2 - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA FASE DISCENDENTE.....	128
8.3 - PROVVEDIMENTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI ATTI NORMATIVI E DI INDIRIZZO DELL'UNIONE EUROPEA.....	129
9 - LEGISLAZIONE REGIONALE NEL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE.....	132
9.1 - GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE.....	132
9.2 - Aspetti quantitativi relativi alle impugnazioni dell'anno 2019.....	141
9.3 - DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE NELL'ANNO 2019	143
9.4 - ASPETTI QUANTITATIVI SULLE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE	151
TABELLA 1: DATI ANALITICI LEGGI APPROVATE NELL'ANNO 2019	152
TABELLA 2: DATI ANALITICI PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI NELL'ANNO 2019.....	160
TABELLA 3: DATI ANALITICI CONTENZIOSO COSTITUZIONALE	164

NOTA DI SINTESI

Il Rapporto sulla legislazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per il 2019 monitora non solo l'attività legislativa ma anche le principali attività istituzionali svolte dal Consiglio regionale.

Di seguito viene riportata una sintesi dei dati risultanti dai vari ambiti di indagine presi in esame.

Per quanto attiene l'attività legislativa per ogni legge è presente una scheda che ne riassume i contenuti essenziali e i dati del relativo iter. Una parte del Rapporto è dedicata alle politiche regionali nei principali settori di intervento.

La produzione legislativa

Diminuisce la produzione legislativa, che passa dalle 31 leggi approvate nel 2018 alle 25 del 2019.

Rispetto alla produzione legislativa delle altre Regioni nel 2019, le 25 leggi approvate dal Friuli Venezia Giulia si collocano sotto la media nazionale per Regione, pari a 32,5 provvedimenti.

Il saldo della produzione legislativa, inteso come differenza tra leggi approvate e leggi integralmente abrogate, **registra nel 2019 un incremento di 11 leggi**. Si conferma il trend di crescita della produzione legislativa già visto negli anni precedenti, con la sola eccezione del 2016 caratterizzato da un saldo negativo di 5 leggi (Paragrafo 1.4.11).

Con riferimento alle dimensioni fisiche delle leggi approvate, aumentano rispetto al 2018 il numero di articoli, da 467 a 618 (con un incremento del 32%), **il numero di commi**, da 2.740 a 2.898 (con un incremento del 6%) **e il numero di caratteri**, da 1.253.668 a 1.276.547 (con un incremento del 2%).

L'iniziativa legislativa consiliare segna un calo: dalle 10 leggi approvate nel 2018 si passa a 7 leggi nel 2019; anche il valore percentuale, pari al 28% del totale, è inferiore a quello registrato nel 2018 (32%).

Continuano a essere maggioritarie le leggi di iniziativa della Giunta regionale, pari al 72% del totale. L'iniziativa mista e l'iniziativa popolare risultano assenti.

Il macrosettore dell'Ordinamento istituzionale risulta essere quello più interessato dalla produzione legislativa. In particolare, la produzione legislativa di iniziativa del Consiglio regionale è prevalentemente distribuita tra i macrosettori dell'Ordinamento istituzionale, del Territorio ambiente e infrastrutture e dei Servizi alle persone e alla comunità. La produzione legislativa di iniziativa giuntalesca è maggiore, invece, nei settori dell'Ordinamento istituzionale e della Finanza regionale, ma è presente anche negli altri settori (Paragrafo 1.4.3).

Il 68% delle leggi è stato approvato entro 30 giorni dall'assegnazione alla Commissione competente (la maggior parte deriva da progetti di legge presentati dalla Giunta regionale).

La gran parte dei progetti di legge è stata approvata in non più di 2 sedute sia in Commissione sia in Assemblea, anche se in questa sede l'esame si è svolto prevalentemente in una sola seduta (Paragrafo 1.4.5).

Con riferimento alla funzione emendativa, **l'85% degli emendamenti ai progetti di legge è stato proposto in Assemblea** (Paragrafo 1.4.6).

La Giunta regionale ottiene, tanto in Commissione quanto in Assemblea, le percentuali più elevate di **accoglimento delle proposte emendative** (100% in Commissione e 97% in Assemblea). La Maggioranza consiliare ottiene in Commissione l'approvazione del 95,7% degli emendamenti presentati, percentuale che in Assemblea scende al 70,2%. Per l'Opposizione l'approvazione riguarda il 26,8% in Commissione e il 7,7% in Assemblea.

Rispetto all'anno precedente, nel 2019 è aumentata la percentuale delle leggi approvate all'unanimità (36%) anche se **la gran parte delle leggi è stata approvata a maggioranza** (64%). (Paragrafo 1.4.7).

Con riferimento alla **qualità della produzione legislativa**, misurata secondo i parametri definiti dal Regolamento interno del Consiglio regionale (omogeneità, semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione, semplificazione normativa e semplificazione amministrativa) aumenta il numero delle leggi collocate in fascia media (con indice di qualità da 45 a 55), che passano dal 50% del 2018 al 65%, diminuisce il numero delle leggi collocate in fascia alta e molto alta (con indice di qualità da 65 a 100) che passano dal 38% del 2018 al 20%, mentre il 15% delle leggi si colloca in fascia bassa (con indice di qualità da 20 a 35) (Paragrafo 1.4.16).

Nel 2019 è stata prevista l'istituzione di 10 nuovi **organismi collegiali** (Paragrafo 1.4.9).

L'iniziativa legislativa

Diminuisce il numero dei progetti di legge presentati e, per quanto riguarda il soggetto titolare dell'iniziativa, analogamente al 2018, l'iniziativa consiliare risulta prevalente, attestandosi al 52%, pur se va registrata una contrazione rispetto al 60% del 2018 (Paragrafo 2.1).

L'iniziativa popolare è assente anche nel 2019.

Tra i progetti di legge presentati di iniziativa consiliare sono nettamente prevalenti quelli della maggioranza.

Il 55% dei progetti di legge presentati nel 2019 è stato approvato entro la fine dell'anno. I provvedimenti giacenti, ovvero quei progetti di legge il cui iter non è mai iniziato in Commissione, nemmeno con l'illustrazione, sono il 29% del totale e sono ascrivibili per la maggior parte alla maggioranza (59%), con una significativa inversione di tendenza

rispetto al 2018 quando i provvedimenti giacenti erano per lo più ascrivibili all'opposizione. (Paragrafo 2.4).

I regolamenti dell'esecutivo

I regolamenti approvati sono stati 92, in aumento rispetto al 2018, in cui erano stati approvati 82 regolamenti. (Paragrafo 3).

Il macrosettore maggiormente interessato dai Regolamenti è quello dello Sviluppo economico e attività produttive.

Dei 92 regolamenti del 2019, 54 sono di manutenzione normativa, cioè modificano o integrano precedenti provvedimenti.

Si conferma la forte incidenza dei regolamenti sulla produzione normativa complessiva, che pesa per il 79%, rispetto al 21% delle leggi.

I rapporti tra legislativo ed esecutivo

Aumenta il numero di atti di sindacato ispettivo presentati: dai 260 del 2018 si passa a 375 (Paragrafo 4).

La distribuzione tra le diverse tipologie presenta alcune differenze con le risultanze del 2018: è aumentata la percentuale delle interrogazioni a risposta immediata e quella delle interrogazioni a risposta orale, è invece diminuita la percentuale delle interpellanze e quella delle interrogazioni a risposta scritta.

Lo strumento più utilizzato continua, comunque, a essere l'interrogazione nelle sue varie forme che incide per il 95% sul complesso degli atti presentati, in aumento rispetto al 2018 (84%).

Dall'inizio dell'XII legislatura, **il tasso di evasione complessivo al 29 febbraio 2020 è stato del 62%. Il risultato migliore è ottenuto dalle interrogazioni a risposta immediata, con un tasso di evasione del 93%.**

L'attività di indirizzo politico risulta in aumento con 406 atti presentati, rispetto ai 272 del 2018.

Nel 2019 aumentano le mozioni (86 presentate nel 2019, contro le 46 del 2018) e aumentano notevolmente anche gli ordini del giorno sui progetti di legge (313, rispetto ai 220 del 2018); rimane invariato il numero degli ordini del giorno sulle mozioni (1) e diminuiscono di poco i voti alle Camere e al Governo (4, rispetto ai 5 del 2018).

Le petizioni

Nel corso del 2019 sono state presentate 19 nuove petizioni; per una sola di esse è stato iniziato l'esame in Commissione. Nessuna petizione nel corso del 2019 ha concluso il proprio iter (Paragrafo 5).

La materia maggiormente coinvolta è la tutela della salute, con 13 petizioni, mentre sono residuali quelle attinenti i rapporti con lo Stato (3 petizioni), la tutela dell'ambiente

(1 petizione), i trasporti (1 petizione) e gli enti locali (1 petizione).

L'attività istituzionale

Aumenta **l'attività dell'Assemblea**, sia in termini di sedute (78, contro le 65 del 2018), che di ore di lavoro (293, contro le 206 del 2018) (Paragrafo 6.3).

Rispetto **all'attività delle Commissioni**, nel 2019 sono aumentati il numero complessivo delle ore di attività (285 contro le 257 del 2018) e il numero complessivo delle sedute (187 contro le 160 del 2018); è rimasto invariato il numero dei progetti di legge esaminati in sede consultiva (39 anche nel 2018) mentre sono diminuiti il numero dei progetti di legge esaminati in sede referente (30 rispetto ai 33 del 2018), il numero complessivo dei soggetti auditi (235 rispetto ai 272 del 2018) e il numero dei pareri su atti della Giunta (23 contro i 32 del 2018) (Paragrafo 6.1).

Riguardo agli altri organi del Consiglio, nel 2019 diminuiscono le sedute della Conferenza dei Capigruppo (27 contro le 32 del 2018) e quelle della Giunta delle elezioni (2 sedute contro le 7 del 2018); non si sono riunite la Conferenza dei Presidenti di Commissione (2 sedute nel 2018) e la Giunta per il regolamento (1 seduta nel 2018). Aumentano le sedute della Giunta per le nomine (15 rispetto alle 8 del 2018); rimangono pressoché costanti le sedute dell'Ufficio di Presidenza (25 sedute contro le 24 del 2018). (Paragrafo 6.4).

Aumenta nel 2019 il numero di **sedute del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione** (9 sedute a fronte delle 7 del 2018, che aveva registrato però anche 2 sedute di UP) (Paragrafo 6.2).

Il controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali

Nel 2019 sono state approvate due nuove clausole valutative (a fronte di nessuna nuova clausola inserita nel 2018) e, delle clausole vigenti, una è stata modificata.

Nel corso dell'anno è pervenuta una relazione informativa prevista da clausola valutativa, che è stata esaminata dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione. Il Comitato ha inoltre **esaminato un'altra relazione informativa** pervenuta a fine 2018 e ha svolto un'audizione relativa a informazioni previste da una relazione informativa non ancora pervenuta.

E' stato inoltre esaminato il **referto sulle procedure di valutazione degli effetti delle leggi** della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

E' stata deliberato lo svolgimento della **missione valutativa** relativa alla "Verifica dell'attuazione e degli effetti delle leggi regionali 10/2011 e 17/2014 con riferimento alla rete delle cure palliative e della terapia del dolore", attualmente in corso.

A seguito della modifica delle procedure relative al controllo sull'attuazione delle leggi e alla valutazione delle politiche regionali previste dal Regolamento interno del Consiglio regionale, il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione ha riferito

all'Assemblea sugli esiti delle proprie attività. (Paragrafi 6.2 e 7).

I rapporti tra diritto dell'Unione europea e ordinamento regionale

Nel corso del 2019 Consiglio regionale non ha dato corso all'esame del Programma di lavoro della Commissione europea, poiché, terminando il suo mandato, la stessa aveva oramai concluso la gran parte dell'attività di iniziativa legislativa, sulla quale le Assemblee regionali sono chiamate a dare il proprio contributo nei ristretti termini delle otto settimane dalla comunicazione, termini previsti dal meccanismo dell'early warning system, ex lege 234/2012.

Per lo stesso motivo non sono state esaminate iniziative legislative puntuali ai sensi della disciplina del regolamento interno del Consiglio regionale.

Per il 2019 non è stata predisposta la legge europea regionale (prevista dalla LR 10/2004), in quanto non si è riscontrata la necessità di interventi a livello legislativo per l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'UE.

La Regione ha nel frattempo dato attuazione in via provvedimentale alle modifiche intervenute ai sensi dei Regolamenti europei sui Fondi strutturali e alle Decisioni della Commissione europea per adeguare i propri regolamenti alle intervenute nuove disposizioni.

La legislazione regionale nel contenzioso costituzionale

Nel corso del 2019, su 25 leggi approvate, ne sono state impugnate 2: la legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale) e la legge regionale 6 agosto 2019 n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26). (Paragrafo 9).

Rispetto alla situazione media del contenzioso Stato-Regioni nel 2019, il Friuli Venezia Giulia **ha visto impugnato l'8% delle leggi approvate**, rispetto ad una media di impugnazioni di tutte le leggi regionali pari al 14%.

Nel corso del 2019 la Corte costituzionale ha definito i contenziosi riguardanti 4 leggi regionali.

1 - PRODUZIONE LEGISLATIVA AL 31 DICEMBRE 2019

1.1 - STATO DELLA LEGISLAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019

La produzione legislativa annuale dal 1964 al 31.12.2019 distinta per anno.

Anno	N. leggi
1964	3
1965	36
1966	33
1967	29
1968	43
1969	47
1970	51
1971	72
1972	60
1973	57
1974	51
1975	73
1976	69
1977	63
1978	87
1979	78
1980	80
1981	96
1982	92
1983	87
1984	57
1985	56
1986	64
1987	45
1988	69
1989	42
1990	59
1991	66

Anno	N. leggi
1992	42
1993	57
1994	21
1995	46
1996	49
1997	38
1998	18
1999	30
2000	22
2001	30
2002	34
2003	22
2004	28
2005	33
2006	29
2007	32
2008	18
2009	25
2010	23
2011	19
2012	28
2013	24
2014	28
2015	35
2016	26
2017	48
2018	31
2019	25

Totale complessivo delle leggi approvate, abrogate e vigenti al 31.12.2019

Leggi approvate	2.526
Leggi abrogate	1.302
Leggi vigenti	1.224

Media annua leggi approvate	45,51
------------------------------------	-------

Dall'inizio della I legislatura (1964) al 31 dicembre 2019 sono state approvate 2.526 leggi, con una media di 45,51 leggi l'anno. Nello stesso periodo sono state abrogate espressamente 1.302 leggi. Le 1.224 leggi vigenti rappresentano il 48,46% delle leggi finora approvate.

Anno 2019 – La produzione legislativa delle Regioni/PA

Regione	Leggi approvate
Abruzzo	48
Basilicata	29
PA Bolzano	17
Calabria	62
Campania	27
Emilia-Romagna	31
Friuli Venezia Giulia	25
Lazio	29
Liguria	34
Lombardia	26
Marche	43
Molise	22
Piemonte	25
Puglia	56
Sardegna	25
Sicilia	30
Toscana	83
Trentino-Alto Adige	10
PA Trento	14
Umbria	7
Valle d'Aosta	20
Veneto	53
Totale	716
Media per Regione	32,5


Rispetto alla produzione complessiva delle Regioni e Province autonome nel 2019, come nel 2018, le 25 leggi approvate dal Friuli Venezia Giulia sono sotto la media nazionale (pari a 32,5 provvedimenti per Regione/PA).

Media annua delle leggi approvate e tasso di vigenza distinti per legislatura

Legislatura	Leggi approvate	Media annua	Leggi abrogate	Leggi vigenti	Tasso di vigenza
I (26/5/1964 - 14/6/1968)	128	32,00	109	19	14,84
II (15/6/1968 - 6/7/1973)	294	58,80	264	30	10,20
III (7/7/1973 - 16/7/1978)	343	68,60	247	96	27,99
IV (17/7/1978 - 25/6/1983)	425	85,00	266	159	37,41
V (26/6/1983 - 25/6/1988)	299	59,80	169	130	43,48
VI (26/6/1988 - 5/6/1993)	269	53,80	130	139	51,67
VII (6/6/1993 - 13/6/1998)	172	34,40	48	124	72,09
VIII (14/6/1998 - 8/6/2003)	134	26,80	31	103	76,87
IX (1/7/2003 - 5/5/2008)	138	28,55	19	119	86,23
X (6/5/2008 - 30/04/2013)	112	22,40	10	102	91,07
XI (13/05/2013 - 30/04/2018)	171	34,20	9	162	94,74
XII (22/05/2018 - 31/12/2019)	41	27,30	0	41	100,00
Totale	2.526	45,5	1.302	1.224	48,46

Il tasso di vigenza per legislatura indica la percentuale delle leggi tuttora vigenti sul totale di quelle approvate nella legislatura di riferimento.

Andamento della produzione legislativa distinto per legislatura



Dopo una graduale crescita, che tocca il suo apice nella IV legislatura, la produzione legislativa inizia a diminuire gradualmente. La X legislatura ha registrato il minor numero di leggi approvate dall'istituzione della Regione; il dato più vicino ai valori della X legislatura si ritrova nella I legislatura con 128 leggi approvate in 48 mesi di legislatura. Il dato più consistente come detto si registra nella IV legislatura con 425 leggi approvate nel corso di 60 mesi.

1.2 - LEGGI APPROVATE NELL'ANNO 2019

1.2.1 - Elenco delle leggi approvate

Legge regionale 12 febbraio 2019, n. 1

Modifiche alla legge regionale 5/2016 concernente l'organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Legge regionale 13 febbraio 2019, n. 2

Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione Friuli Venezia Giulia.

Legge regionale 22 febbraio 2019, n. 3

Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).

Legge regionale 8 marzo 2019, n. 4

Modifiche alla legge regionale 19/2013, concernenti le elezioni comunali, alla legge regionale 18/2015, concernenti le indennità degli amministratori locali, alle leggi regionali 18/2015, 37/2017, 20/2018, 29/2018 e 9/2009, concernenti la sicurezza urbana e la polizia locale, alla legge regionale 29/2018, concernenti interventi di investimento degli enti locali e i corregionali all'estero, alla legge regionale 41/1996, concernenti i servizi per le persone con disabilità, nonché disposizioni concernenti il controllo sugli organi delle Unioni territoriali intercomunali.

Legge regionale 18 aprile 2019, n. 5

Proroga della riduzione temporanea dell'assegno vitalizio e sospensione della rivalutazione annuale.

Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.

Legge regionale 3 maggio 2019, n. 7

Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali.

Legge regionale 7 giugno 2019, n. 8

Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi previsti e disciplinati dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38 e 12 agosto 2003, n. 13.

Legge regionale 8 luglio 2019, n. 9

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.

Legge regionale 8 luglio 2019, n. 10

Istituzione della "Giornata in ricordo della tragedia del Vajont" e del riconoscimento "Memoria del Vajont".

Legge regionale 25 luglio 2019, n. 11

Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO.

Legge regionale 30 luglio 2019, n. 12

Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2018.

Legge regionale 6 agosto 2019, n. 13

Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

Legge regionale 6 agosto 2019, n. 14

Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica.

Legge regionale 25 ottobre 2019, n. 15

Contributo straordinario di solidarietà in favore dei familiari degli agenti della Polizia di Stato Matteo Demenego e Pierluigi Rotta.

Legge regionale 4 novembre 2019, n. 16

Misure finanziarie intersettoriali.

Legge regionale 7 novembre 2019, n. 17

Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi.

Legge regionale 7 novembre 2019, n. 18

Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale).

Legge regionale 7 novembre 2019, n. 19

Recepimento dei principi fondamentali del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia, di cui all'Accordo tra Stato e Regione in materia di finanza pubblica del 25 febbraio 2019. Modifiche alla legge regionale 18/2015.

Legge regionale 13 novembre 2019, n. 20

Disposizioni per la tutela e la promozione delle minoranze linguistiche slovena, friulana e tedesca del Friuli Venezia Giulia. Modifiche alle leggi regionali 26/2007, 29/2007, 20/2009, 13/2000 e 26/2014.

Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21

Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.

Legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22

Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006.

Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23

Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022.

Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24

Legge di stabilità 2020.

Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25

Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022.

1.2.2 - Contenuti e l'iter legislativo delle leggi approvate

Legge regionale 12 febbraio 2019, n. 1 “Modifiche alla legge regionale 5/2016 concernente l'organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”

(Approvata nella seduta del 30/01/2019)

Macrosettore: Territorio, ambiente e infrastrutture

Materia: Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

Iter legislativo

Progetto di legge n.	5-03
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	IV
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	Sì*
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	177
Giorni iter effettivo	13
Relatori di maggioranza	Tosolini
Relatori di opposizione	Honsell, Moretti
Impugnazione	no

* Parere richiesto, ma non pervenuto

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 1/2016 modifica la disciplina della governance dell'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti di cui alla legge regionale 5/2016 e coordina le disposizioni vigenti con le norme proposte.

Rispetto l'attuale assetto istituzionale dell'Ausir viene introdotto l'organo del Consiglio di amministrazione composto da cinque membri eletti dall'Assemblea regionale d'ambito fra i suoi componenti ed integrato, per quanto attiene al servizio idrico integrato, da due sindaci della Regione Veneto appartenenti all'ambito ottimale interregionale. Al nuovo organo sono attribuite diverse competenze specifiche, prima di competenza dell'organo tecnico amministrativo, tra le quali la formulazione di proposte o pareri all'Assemblea regionale d'ambito e alle Assemblee locali, l'espressione di pareri sul bilancio di previsione e di esercizio dell'Ausir, l'approvazione di regolamenti interni e della relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano

d'ambito predisposta dal Direttore generale. Tra le funzioni del nuovo Consiglio di amministrazione figurano anche la promozione di attività culturali e le iniziative volte alla corretta gestione dei rifiuti, all'uso responsabile dell'acqua, nonché la promozione di attività di ricerca in materia di acqua e rifiuti.

Sono conseguentemente ridefinite le funzioni di competenza dell'Assemblea regionale d'ambito, del Direttore generale dell'Ausir e del Presidente al quale è attribuita non solo la rappresentanza istituzionale dell'Ente ma anche quella legale.

La norma prevede, infine, che l'Ausir provveda ad adeguare il proprio statuto alle nuove disposizioni normative entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, fissata all'1 ottobre 2019.

Legge regionale 13 febbraio 2019, n. 2 “Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione Friuli Venezia Giulia”

(Approvata nella seduta del 31/01/2019)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Materia: Altro

Iter legislativo

Progetto di legge n.	22
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	VI
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	112
Giorni iter effettivo	73
Relatori di maggioranza	Bordin
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale “Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione Friuli Venezia Giulia” è finalizzata al sostegno e alla valorizzazione dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui riconosce l'importante azione di tutela nei confronti dei cittadini e del territorio. La legge prevede l'istituzione dell'elenco regionale delle Associazioni dei volontari costituite presso i distaccamenti dei Vigili del Fuoco, di cui la Giunta regionale sarà chiamata a definire le regole di funzionamento. Prevede altresì l'emissione di appositi bandi atti a finanziare l'acquisizione dei mezzi e delle dotazioni tecniche indispensabili all'operatività delle Associazioni medesime, compreso l'eventuale adeguamento delle sedi.

Non da ultimo viene assicurata ai volontari una formazione permanente a garanzia di standard qualitativi e di sicurezza adeguati all'impegno richiesto.

Legge regionale 22 febbraio 2019, n. 3 “Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale)”

(Approvata nella seduta del 01/02/2019)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Materia: Istruzione scolastica e universitaria

Iter legislativo

Progetto di legge n.	37
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	VI
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	22
Giorni iter effettivo	16
Relatori di maggioranza	Basso
Relatori di opposizione	Honsell, Da Giau
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale n. 3 “Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale)”, interviene sulla disciplina del diritto allo studio regionale apportando alcune innovazioni quali il sostegno alle scuole in ospedale o a domicilio, il potenziamento dell'offerta didattica dei licei sportivi regionali, la possibilità di stipulare convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale e altri soggetti pubblici per la realizzazione di interventi su tematiche considerate strategiche per la Regione a favore delle scuole, il sostegno degli investimenti per lo sviluppo di piattaforme digitali, la formazione e sensibilizzazione sul tema della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il disegno di legge si propone di semplificare l'iter di alcune procedure contributive nazionali ed europee. Non da ultimo il disegno di legge prevede la costituzione delle Reti territoriali allo scopo di favorire un dialogo costante tra l'Amministrazione regionale e il territorio per analizzare e individuare le soluzioni a criticità presenti nel sistema scolastico regionale, quale la limitata disponibilità della dotazione organica, il costante incremento degli iscritti di cittadinanza straniera, l'aumento della domanda di scuola dell'infanzia e di tempo scuola, gli esiti finali degli alunni ed i casi di disagio e di abbandono scolastico.

Legge regionale 8 marzo 2019, n. 4 “Modifiche alla legge regionale 19/2013 , concernenti le elezioni comunali, alla legge regionale 18/2015 , concernenti le indennità degli amministratori locali, alle leggi regionali 18/2015, 37/2017, 20/2018, 29/2018 e 9/2009, concernenti la sicurezza urbana e la polizia locale, alla legge regionale 29/2018 , concernenti interventi di investimento degli enti locali e i corregionali all'estero, alla legge regionale 41/1996 , concernenti i servizi per le persone con disabilità, nonché disposizioni concernenti il controllo sugli organi delle Unioni territoriali intercomunali” (Approvata nella seduta del 28/02/2019)

Macrosettore: istituzionale	Ordinamento			Iter legislativo	
Materia: decentramento	Enti	locali	e	Progetto di legge n.	40
				Iniziativa	Giunta regionale
				Commissione referente	V
				Sedute di Commissione	1
				Commissione consultiva	no
				Audizioni	no
				Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
				Sedute di Assemblea	2
				Giorni iter formale	13
				Giorni iter effettivo	3
				Relatori di maggioranza	Piccin
				Relatori di opposizione	Russo, Honsell, Capozzella
				Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge contiene alcune norme di carattere tecnico (artt. 4, 9, 10 e 11) che modificano le leggi regionali 19/2013, 29/2018 e 45/2017; tra esse l'articolo 4 anticipa i termini per la presentazione delle candidature in occasione delle elezioni comunali 2019 che si svolgeranno in concomitanza con le elezioni del Parlamento europeo, previste per domenica 26 maggio 2019.

L'articolo 1 riduce il numero dei consiglieri nei Comuni sino a mille abitanti, portandolo dagli attuali 12 a 10 e, conseguentemente, l'articolo 3 modifica il meccanismo di assegnazione dei seggi, l'articolo 2 consente tre mandati consecutivi ai sindaci dei comuni con popolazione sino a 2.000 abitanti, l'articolo 5 prevede che la misura delle indennità di funzione e di presenza degli amministratori locali sia determinata con deliberazione della Giunta a cadenza biennale, prevede inoltre che, in sede di prima

applicazione, la deliberazione sia adottata entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 6 reca proroghe al 2020 dei termini di rendicontazione e di effettuazione delle spese collegate ai programmi 2016-2017 e 2018 in materia di sicurezza urbana, in particolare: per interventi di realizzazione o il potenziamento di reti e impianti di illuminazione pubblica per favorire la prevenzione di fenomeni criminosi e di degrado urbano in zone ritenute a rischio per la sicurezza, nonché per interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell'operatività dei corpi di polizia locale, finanziati dalla Regione nell'ambito dei Programmi regionali di finanziamento in materia di politiche di sicurezza. L'articolo 7 modifica la legge regionale 9/2009, prevedendo che il comando della Polizia locale possa essere affidato anche a personale appartenente ad altri corpi di polizia.

L'articolo 8 disciplina il funzionamento delle UTI in caso di mancata nomina del Presidente.

L'articolo 12, introducendo l'articolo 20 bis nella legge regionale 41/1996, promuove percorsi innovativi e sperimentali di accoglienza delle persone con disabilità.

Legge regionale 18 aprile 2019, n. 5 "Proroga della riduzione temporanea dell'assegno vitalizio e sospensione della rivalutazione annuale"
(Approvata nella seduta del 18/04/2019)

Macrosettore: istituzionale	Ordinamento	Iter legislativo	
Materia: Organi della Regione		Progetto di legge n.	47
		Iniziativa	Consiliare
		Commissione referente	V
		Sedute di Commissione	1
		Commissione consultiva	no
		Audizioni	no
		Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
		Sedute di Assemblea	1
		Giorni iter formale	2
		Giorni iter effettivo	1
		Relatori di maggioranza	Bernardis
		Relatori di opposizione	-
		Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge n. 5 del 2019 proroga sino al 30 giugno 2019 la riduzione degli importi dei vitalizi e la sospensione della rivalutazione annuale, modificando l'articolo 3 della legge regionale 2/2015 che dispone la riduzione temporanea degli assegni vitalizi in erogazione sino al 30 aprile 2019, in attesa della definizione del quadro nazionale e dell'approvazione della nuova disciplina regionale.

La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome stava infatti definendo gli schemi comuni di riferimento per l'elaborazione delle proposte legislative delle Regioni riguardanti la rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e l'introduzione dell'assegno vitalizio calcolato secondo il sistema contributivo, al fine di pervenire ad un'attuazione omogenea e coordinata della disciplina legislativa delle diverse Regioni, secondo i criteri e i parametri stabiliti dall'intesa Stato-Regioni del 3 aprile 2019.

Inoltre, il Governo era in procinto di prorogare il termine previsto originariamente al 30 aprile al 31 maggio p.v. per l'approvazione delle proposte legislative delle Regioni.

Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 “Misure urgenti per il recupero della competitività regionale”

(Approvata nella seduta del 05/04/2019)

Macrosettore: Territorio ambiente e infrastrutture

Iter legislativo

Materia: Multimateria

Progetto di legge n.	26, 5-01
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	IV
Sedute di Commissione	4
Commissione consultiva	sì
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	3
Giorni iter formale	164
Giorni iter effettivo	134
Relatori di maggioranza	Bordin, Tosolini, Camber
Relatori di opposizione	Sergo, Moretti
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regione 6/2019 introduce nell'ordinamento regionale una serie di misure volte al rilancio della competitività regionale nell'ottica di un obiettivo di semplificazione, in termini di celerità e chiarezza applicativa, e di promozione e sviluppo sostenibile del territorio.

Il Titolo I enuncia l'oggetto e le finalità che si perseguono.

Il Titolo II introduce una serie di azioni urgenti per la razionalizzazione dell'uso sostenibile del territorio, modificando alcune leggi di settore in materia urbanistica, edilizia, ambientale e di lavori pubblici.

Il Titolo III contiene disposizioni volte a promuovere il turismo regionale ed il rilancio del settore della nautica e dell'aeronautica, norme di semplificazione per le attività produttive in genere, specifiche misure dedicate al settore agroalimentare e all'ambito forestale e montano, nonché alcune misure di perequazione per i cittadini della Regione che mirano ad incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico locale regionale per gli studenti e la conoscenza del Patrimonio storico culturale della Regione.

Nel Titolo IV vengono introdotte delle norme urgenti in materia di attività culturali e sport ed il Titolo V è dedicato alle modifiche alla legge regionale 25/2017, concernente la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei, ed alle leggi regionali 6/2008 e 12/2018 in materia di caccia.

Il Titolo VI è dedicato alle misure di semplificazione con cui vengono introdotte delle modifiche normative che attengono a diversi settori dell'ordinamento e che rivestono il carattere dell'urgenza, al riconoscimento della legittimità di alcuni debiti fuori bilancio e ad alcune conferme e devoluzioni di contributo a favore degli Enti locali, anch'esse contraddistinte dal carattere dell'urgenza.

Infine, il titolo VI reca le norme finanziarie stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 “Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali”
(Approvata nella seduta del 17/04/2019)

Macrosettore: Sviluppo economico e attività produttive

Materia: Commercio, fiere e mercati

Iter legislativo

Progetto di legge n.	41, 45
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	II
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	44
Giorni iter effettivo	15
Relatori di maggioranza	Bordin, Bolzonello
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge intende valorizzare le manifestazioni e gli eventi a carattere locale in quanto contribuiscono a preservare le tradizioni dei diversi territori e promuovono la coesione sociale. Il testo approvato accoglie delle modifiche ispirate ai contenuti della proposta di legge n. 45 “Misure di sostegno alle Pro Loco e alle associazioni per l’organizzazione di sagre, eventi locali e feste tradizionali” che è stata abbinata alla proposta n. 41, scelta quale testo base.

Sono previsti contributi destinati ad associazioni e piccoli Comuni per sostenere le spese di adeguamento di immobili agli standard di sicurezza, per la formazione dei volontari, per le misure relative a sicurezza e salute in occasione delle manifestazioni e degli eventi.

I Comuni possono istituire l’Elenco dei Volontari in possesso delle certificazioni in materia di sicurezza e mentre sono istituiti dall’Amministrazione regionale il Tavolo permanente per la semplificazione di procedure e autorizzazioni e l’Osservatorio regionale delle manifestazioni a carattere temporaneo e locale per il monitoraggio degli eventi che si svolgono in regione.

E’ previsto infine il sostegno al Comitato regionale FVG delle Pro Loco d’Italia affinché istituisca uno sportello informativo per supportare gli organizzatori degli eventi e delle manifestazioni promosse dalla legge con informazioni, consulenza e assistenza.

Legge regionale 7 giugno 2019, n. 8 “Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi previsti e disciplinati dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38 e 12 agosto 2003, n. 13”

(Approvata nella seduta del 28/05/2019)

Macrosettore: Ordinamento
istituzionale

Materia: Organi della Regione

Iter legislativo

Progetto di legge n.	49
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	19
Giorni iter effettivo	5
Relatori di maggioranza	Bernardis, Di Bert
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale n. 8 del 2019 è finalizzata a dare attuazione all'art. 1, commi da 965 a 967, della legge n. 15 del 2018, che impone alle regioni e alle province autonome, “ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica”, di rideterminare, a decorrere dal 2019, con i criteri e i parametri stabiliti con un'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale. La legge regionale attua le disposizioni legislative in esame, secondo i criteri e i parametri stabiliti dall'intesa Stato- Regioni e dal documento di indirizzo delle regioni approvati il 3 aprile 2019. La legge riprende nella sostanza, con alcuni adattamenti, lo “schema comune” di testo di legge attuativo dell'intesa, adottato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee il 17 aprile 2019: dal 1° luglio 2019 decorre l'applicazione della rideterminazione della misura dei vitalizi; una norma transitoria intende assicurare il pieno rispetto delle condizioni poste dalla lettera c) del punto 1 dell'intesa Stato-Regione, che impone di verificare, al momento dell'applicazione della nuova disciplina, che la spesa

complessiva derivante dagli assegni e dalle relative quote, come rideterminati, non superi i limiti ivi previsti. Viene inoltre modificato l'art. 16 della legge regionale 38/1995, che riconosce al coniuge e, a determinate condizioni ai figli, il diritto ad una quota dell'assegno in caso di decesso del consigliere: accanto ai figli minorenni, sono stati inseriti i figli fino al ventiseiesimo anno di età, purché a carico del consigliere al momento del decesso, se studenti di scuola media, professionale o studenti universitari, e qualora titolari di reddito inferiore a quello previsto per le persone fiscalmente a carico, in analogia a quanto previsto dalla disciplina generale sulle pensioni di reversibilità.

Legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 "Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale"

(Approvata nella seduta del 25/06/2019)

Macrosettore: Finanza regionale

Iter legislativo

Materia: Multimateria

Progetto di legge n.	54
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	I
Sedute di Commissione	6
Commissione consultiva	sì
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	8
Giorni iter formale	26
Giorni iter effettivo	18
Relatori di maggioranza	Basso, Bordin, Nicoli
Relatori di opposizione	Sergo, Moretti
Impugnazione	sì

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale n. 9/2019, composta da 116 articoli suddivisi in quattordici capi, contiene nuove disposizioni o adeguamenti della normativa vigente che hanno la finalità di fronteggiare esigenze urgenti o criticità emerse sul territorio regionale e nello svolgimento dell'attività amministrativa. Le norme contenute nel provvedimento sono raggruppate in capi suddivisi per settore d'intervento. In particolare: il capo I reca disposizioni in materia di agricoltura, pesca e foreste, caccia e raccolta funghi epigei; capo II disposizioni in materia ambientale; il capo III di attività produttive e turismo; il capo IV disposizioni in materia di autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all'estero, finanza locale e immigrazione; il capo V disposizioni in materia di cultura e sport; il capo VI disposizioni in materia di demanio e finanze; il capo VII disposizioni in materia di edilizia, di lavori pubblici, politiche abitative, paesaggio e ricostruzione; il capo VIII disposizioni in materia di sanità e servizi sociali; il capo IX disposizioni in materia di vigilanza del comparto cooperativo, sistema universitario regionale, lavoro e politiche giovanili e ricerca; il capo X una disposizione in materia di disciplina contributiva; il capo XI una norma in materia di tenuta del libro fondiario; il capo XII una disposizione in materia di procedimento sanzionatorio; il capo XIII reca

disposizioni in materia di funzione pubblica e organizzazione della Regione e, infine, il capo XIV contiene la norma che prevede l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Legge regionale 8 luglio 2019, n. 10 "Istituzione della "Giornata in ricordo della tragedia del Vajont" e del riconoscimento "Memoria del Vajont"
(Approvata nella seduta del 26/06/2019)

Macrosettore: Servizio alle persone e alla comunità

Materia: Beni e attività culturali

Iter legislativo

Progetto di legge n.	39
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	148
Giorni iter effettivo	34
Relatori di maggioranza	Bolzonello
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale n. 10 del 2019 istituisce la "Giornata in ricordo della tragedia del Vajont", che dal 2019 ricorrerà il 9 ottobre, al fine di commemorare le vittime, esprimere solidarietà ai comuni che furono colpiti dall'evento ed ai superstiti, sensibilizzare la comunità regionale e le istituzioni al tema del disastro ambientale provocato dall'uomo e promuoverne la prevenzione, con una particolare attenzione rivolta alle giovani generazioni.

All'articolo 2 si prevede che la Giunta regionale, col parere della commissione consiliare competente, disponga annualmente un programma di interventi celebrativi, finalizzato a promuovere iniziative per mantenere viva la memoria del Vajont.

Gli interventi potranno consistere in:

- iniziative da realizzarsi in collaborazione con autonomie locali e altri enti pubblici, con gli istituti del sistema educativo di istruzione e formazione, le università, gli enti culturali e le associazioni dei familiari delle vittime, giovanili e culturali, aventi sede in Regione;
- contributi per la realizzazione di ricerche, filmati, pubblicazioni, giornate di studio, mostre, visite guidate, percorsi didattici e manifestazioni aventi ad oggetto il tema della Giornata;

- avvisi per la premiazione di tesi di laurea sulla "Memoria del Vajont", perché il ricordo del disastro ambientale del Vajont rimanga vivo nei giovani, al fine di promuovere consapevolezza del corretto rapporto dell'intervento umano sull'ambiente e sul territorio.

Legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 “Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO” (Approvata nella seduta del 17/07/2019)

Macrosettore: Servizio alle persone e alla comunità

Materia: Beni e attività culturali

Iter legislativo

Progetto di legge n.	51
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	57
Giorni iter effettivo	42
Relatori di maggioranza	Bernardis
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge ha l'obiettivo di conservare, valorizzare e facilitare la fruizione del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale culturale, anche immateriale e naturale, posto sotto la tutela dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO). La legge ha la finalità di tutelare e sostenere lo sviluppo dei siti regionali dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, aiutandoli a mantenere i livelli di eccellenza che hanno consentito loro di ottenere tale riconoscimento. Un'altra finalità è quella di ampliare il numero dei siti UNESCO sul territorio della Regione, definendone la procedura.

In particolare, il Capo II - comprendente le disposizioni relative al patrimonio culturale - elenca, a titolo ricognitivo, i siti regionali UNESCO, reca la disciplina dei documenti programmatici che i soggetti gestori dei siti regionali culturali regionali UNESCO devono adottare per poter accedere ai finanziamenti regionali (per soggetto gestore si intende il sindaco del Comune sul cui territorio si trova il sito, o del Comune capofila, nel caso in cui il sito insista sul territorio di più Comuni). Nei programmi operativi dei siti - predisposti dal soggetto gestore del sito regionale culturale UNESCO secondo un processo partecipato che coinvolge i soggetti pubblici e privati interessati alla

conservazione, valorizzazione e fruizione del sito - sono indicate le priorità di intervento, le relative modalità attuative e la quantificazione delle risorse finanziarie necessarie, nonché le opportune forme di integrazione e collegamento con strumenti normativi o amministrativi complementari.

A favore dei siti regionali culturali UNESCO sono previsti finanziamenti annuali per far fronte agli oneri della gestione ordinaria e finanziamenti specifici concessi sulla base di quanto previsto nell'ambito dei programmi operativi di ciascun sito; è previsto inoltre un finanziamento per far fronte ai primi oneri di gestione di nuovi siti culturali regionali inseriti nella lista UNESCO.

Il Capo III reca le disposizioni relative al patrimonio culturale immateriale: è garantita la massima partecipazione della collettività nei processi di gestione del patrimonio culturale immateriale della Regione e sono previste le misure di sostegno che la Regione intende garantire per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione.

La legge definisce la procedura per la presentazione di nuove candidature per ottenere l'inserimento nella lista del patrimonio mondiale culturale UNESCO, mentre una norma transitoria consente di proseguire l'iter dell'unico progetto che è stato presentato alla Commissione di valutazione e che si trova quindi in una fase avanzata dell'iter; si tratta del Progetto di candidatura transfrontaliera del Paesaggio rurale Collio (Italia) - Brda (Slovenia) tra Isonzo e Judrio.

Riguardo al patrimonio naturale tutelato dall'UNESCO, la legge elenca a titolo ricognitivo i siti naturali regionali, specificando che è escluso dai finanziamenti previsti dalla legge il sito naturale Dolomiti UNESCO, finanziato attraverso altre disposizioni regionali, che restano ferme. Anche il sito UNESCO denominato "Zona archeologica e Basilica Patriarcale Aquileia" è escluso dai finanziamenti previsti dalla legge, perché è già finanziato dalla Fondazione Aquileia.

Legge regionale 30 luglio 2019, n. 12 “Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2018”
(Approvata nella seduta del 23/07/2019)

Macrosettore: Finanza regionale

Materia: Bilancio

Iter legislativo

Progetto di legge n.	50
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	I integrata
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	sì
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	67
Giorni iter effettivo	15
Relatori di maggioranza	Basso
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale di Rendiconto è costituita, in ottemperanza a quanto previsto dall'allegato n. 10 del decreto legislativo 118/2011, dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dal conto economico e dallo stato patrimoniale. In particolare, il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, mentre il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale. Lo stato patrimoniale rappresenta infine la consistenza, al termine dell'esercizio di riferimento, del patrimonio della regionale costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza della Regione stessa.

Legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 “Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26”
(Approvata nella seduta del 25/07/2019)

Macrosettore: Finanza regionale

Iter legislativo

Materia: Bilancio

Progetto di legge n.	55
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	I integrata
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	sì
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	6
Giorni iter formale	23
Giorni iter effettivo	17
Relatori di maggioranza	Basso, Bordin, Di Bert, Nicoli
Relatori di opposizione	Honsell, Centis, Moretuzzo, Cosolini, Sergio
Impugnazione	sì

Finalità e contenuti essenziali

La legge di assestamento del bilancio 2019, redatta secondo le regole dell'armonizzazione, provvede ad applicare al bilancio le maggiori risorse accertate dal Rendiconto (l'avanzo di amministrazione derivante dai saldi di chiusura dell'esercizio precedente o da eventuali maggiori entrate), nonché a effettuare gli opportuni storni al fine di migliorare l'allocatione delle risorse determinando dei movimenti che interessano sia le entrate sia le spese dovuti al manifestarsi di fattori non preventivamente ipotizzabili. Dal punto di vista strutturale, il disegno di legge di assestamento del bilancio 2019 è composto, come di consueto, da una parte redatta in articoli (17) che contengono interventi nuovi o modifiche di interventi esistenti che trovano nella legislazione vigente adeguato quadro normativo di riferimento e da una parte tabellare (da tabella A1 a tabella P) di rifinanziamenti e definanziamenti nei diversi settori di intervento. In particolare, l'articolo 1 contiene le disposizioni di carattere finanziario con l'evidenza della determinazione dell'avanzo finanziario (comma 1), nonché le allegate tabelle relative, rispettivamente, alle spese con vincolo di

destinazione (A1), alle spese derivate dal ripristino e dalla riassegnazione di somme già previste da disposizioni regionali o derivate dai bilanci delle Province (A2), alle variazioni ai Titoli e alle Tipologie relativi alle entrate regionali (A3) e alle variazioni in entrata e in spesa conseguenti all'iscrizione di assegnazioni vincolate (A4) (commi da 2 a 5). Gli articoli da 2 a 13 sono organizzati per macro aree di intervento e constano di una parte normativa relativa a nuove autorizzazioni o a modifiche di interventi esistenti che trovino, nella legislazione vigente, un adeguato quadro normativo di riferimento e di una parte tabellare comprensiva anche di rifinanziamenti e definanziamenti nei diversi settori di intervento al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse a disposizione (con le relative tabelle allegate ai rispettivi articoli). L'articolo 14 autorizza il riconoscimento di posizioni debitorie non considerate precedentemente in bilancio ma legittime sotto il profilo sostanziale (con le allegate tabelle). L'articolo 15 dispone la copertura finanziaria generale del provvedimento, mentre l'articolo 16 prevede l'allegazione dei documenti contabili di cui al d.lgs. 118/2011 e cioè del prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" come previsto dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011 e della Nota integrativa ai sensi del comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 118/2011. L'articolo 17 dispone infine l'entrata in vigore del provvedimento il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 “Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica”

(Approvata nella seduta del 29/07/2019)

Macrosettore: Territorio, ambiente e infrastrutture

Materia: Territorio e urbanistica

Iter legislativo

Progetto di legge n.	56
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	IV
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	6
Giorni iter effettivo	3
Relatori di maggioranza	Giacomelli, Nicoli, Tosolini
Relatori di opposizione	Honsell, Moretti, Moretuzzo, Sergio
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale n. 14/2019 riordina l'assetto istituzionale e organizzativo delle Ater, mediante la definizione degli organi, delle loro funzioni ed attività.

L'articolo 2 stabilisce che entro il primo marzo 2020 si realizzi l'accorpamento dell'Ater Alto Friuli nell'Ater Udine, nell'ottica di ottenere un sistema che agisca in maniera unitaria e univoca sulle funzioni fondamentali quali la programmazione economica e finanziaria, la gestione contabile e di bilancio, la progettazione e direzione lavori e sicurezza e collaudo, la gestione e formazione del personale, gli uffici legali, i procedimenti in materia di anticorruzione e trasparenza, i servizi informatici e il trattamento degli utenti in essere e potenziali, oltre che prevedendo l'uniformità delle procedure di gara e dei contratti.

Tra gli elementi più significativi del provvedimento va evidenziata l'introduzione del Consiglio di amministrazione delle Ater, composto da tre componenti, quale organo di

vertice che trova nel suo Presidente il rappresentante legale.

Prevede la nomina di due soli Direttori, chiamati a svolgere le loro funzioni ciascuno su due diverse Ater, rispettivamente Trieste/Gorizia e Udine/Pordenone, i cui nominativi sono indicati a fronte di un terna di candidati proposti congiuntamente dai Consigli di amministrazione delle Ater di riferimento. Viene modificata la composizione della Conferenza del sistema regionale delle Ater, in base ai nuovi organi, così come viene rivisto il meccanismo di nomina dei componenti il Collegio unico dei revisori dei conti e la composizione delle Commissioni per l'accertamento dei requisiti soggettivi operanti presso le Ater che è integrata con i Sindaci dei Comuni di volta in volta interessati dall'attività della Commissione.

Sono mantenuti gli strumenti finanziari delle Ater, già disciplinati dalla legge regionale 1/2016, per quanto attiene le fonti di finanziamento, il fondo sociale ed il bilancio, così come viene confermato il compito di vigilanza della Regione, per il tramite dell'Assessore regionale competente coadiuvato dalla relativa Direzione centrale, sottoponendo l'esecutività di specifiche determinazioni alla preventiva approvazione da parte della Giunta regionale.

Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale delle Ater è confermato e viene mantenuto il livello occupazionale anche in relazione alla fusione per incorporazione dell'Ater Alto Friuli in Ater Udine.

Nell'ottica di una razionalizzazione degli apparati e di una maggiore efficacia ed efficienza delle Ater, la norma dispone che al personale si applichino discipline omogenee in ordine allo stato giuridico mediante un processo di omogeneizzazione che non deve comportare oneri aggiuntivi per le Ater rispetto ai costi ordinari dei rinnovi contrattuali.

Il Capo V introduce delle modifiche alla legge regionale 9/2014 esplicitando le competenze del Difensore civico nella sua funzione di garante per gli utenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica della Regione.

La legge è corredata di una clausola valutativa che pone in capo alla Giunta regionale l'obbligo di relazionare periodicamente al Consiglio regionale sull'attuazione della legge medesima al fine di consentire una valutazione sui risultati ottenuti. Chiudono il provvedimento le norme transitorie, finali e di abrogazione.

La legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Legge regionale 25 ottobre 2019, n. 15 “Contributo straordinario di solidarietà in favore dei familiari degli agenti della Polizia di Stato Matteo Demenego e Pierluigi Rotta”

(Approvata nella seduta del 22/10/2019)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Materia: Lavoro

Iter legislativo

Progetto di legge n.	69
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	7
Giorni iter effettivo	1
Relatori di maggioranza	-*
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

* La Commissione, ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento interno del Consiglio regionale, ha proposto all'Assemblea che si discuta sul testo del proponente senza una relazione della Commissione stessa

Finalità e contenuti essenziali

Il 4 ottobre 2019 due giovani agenti della Polizia di Stato sono deceduti nell'adempimento del dovere in uno scontro a fuoco avvenuto presso la Questura di Trieste; tutta la cittadinanza ha espresso grande commozione per il drammatico evento. La Regione ha voluto esprimere concretamente la sua solidarietà ai familiari delle vittime concedendo, con l'approvazione della legge, un contributo straordinario di 100.000 euro a ciascuna famiglia degli agenti.

Legge regionale 4 novembre 2019, n. 16 “Misure finanziarie intersettoriali”
(Approvata nella seduta del 23/10/2019)

Macrosettore: Ordinamento
istituzionale

Materia: Multimateria

Iter legislativo

Progetto di legge n.	62
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	I
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	sì
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	3
Giorni iter formale	19
Giorni iter effettivo	12
Relatori di maggioranza	Basso
Relatori di opposizione	Honsell, Cosolini, Sergo
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La presente legge regionale, adottata in applicazione delle norme nazionali sull'armonizzazione dei bilanci, ha la finalità di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione per l'esercizio 2019 anche in rapporto alle mutate esigenze di natura programmatica e operativa che, medio tempore, necessitano di una rivisitazione degli stanziamenti di bilancio a valere sull'annualità in corso. Si tratta dunque di un provvedimento propedeutico all'utilizzo, nell'esercizio 2019, di risorse, che trovano copertura esclusivamente attraverso una rimodulazione della spesa, per permettere una corretta formazione dell'entità del risultato di amministrazione.

La legge è composta da 14 articoli e da una parte tabellare. In particolare, l'articolo 1 contiene le disposizioni di carattere finanziario che introducono le variazioni rappresentate nella tabella A1 relativa alle entrate regionali, comprese quelle conseguenti ai sussistenti rapporti di mutuo a favore della Regione Friuli Venezia Giulia, e nella tabella A2 relativa all'aggiornamento delle previsioni di cassa.

Gli articoli dal 2 all'11 sono invece organizzati per "macro aree" di intervento e constano di una parte normativa, relativa a nuove autorizzazioni o a modifiche di interventi esistenti che trovino, nella legislazione vigente, adeguato quadro normativo di riferimento, e di una parte tabellare comprensiva anche di rifinanziamenti e

definanziamenti nei diversi settori di intervento al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse a disposizione. L'articolo 12 autorizza il riconoscimento di posizioni debitorie non considerate precedentemente in bilancio ma comunque legittime sotto il profilo sostanziale. Gli articoli 13 e 14 costituiscono le norme di chiusura, disponendo, rispettivamente, la copertura finanziaria e gli allegati contabili di cui al decreto legislativo 118/2011 e l'entrata in vigore del provvedimento

Legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 “Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi”

(Approvata nella seduta del 30/10/2019)

Macrosettore: Sviluppo economico e attività produttive

Iter legislativo

Materia: Agricoltura e foreste

Progetto di legge n.	65
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	II
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	sì
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	19
Giorni iter effettivo	9
Relatori di maggioranza	Budai
Relatori di opposizione	Da Giau
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale reca disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi con le quali si è inteso adeguare la disciplina regionale, contenuta nella legge regionale 8/1977, a quella nazionale, dettata dalla legge 353 del 2000. Le disposizioni approvate sono dirette a disciplinare le funzioni regionali di previsione, di prevenzione e di lotta attiva agli incendi boschivi. A tale scopo, tra l'altro, vengono previsti i criteri di redazione del Piano regionale antincendio boschivo, sono istituiti l'Archivio regionale degli incendi boschivi e il coordinamento degli strumenti di pianificazione. Viene inoltre regolata l'attività della Sala Operativa Regionale di Protezione civile alla quale pervengono le segnalazioni d'incendio boschivo anche per tramite della Centrale Unica di Risposta 112. Sono infine individuati i divieti e le sanzioni conseguenti alle violazioni.

Legge regionale 7 novembre 2019, n. 18 “Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale)”
(Approvata nella seduta del 22/10/2019)

Macrosettore:	Ordinamento istituzionale	Iter legislativo	
Materia:	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni	Progetto di legge n.	63
		Iniziativa	Giunta regionale
		Commissione referente	VI
		Sedute di Commissione	2
		Commissione consultiva	no
		Audizioni	sì
		Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
		Sedute di Assemblea	1
		Giorni iter formale	20
		Giorni iter effettivo	13
		Relatori di maggioranza	Turchet
		Relatori di opposizione	Honsell, Da Giau
		Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale apporta alcune modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19, “Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale”, al fine di adeguarne i contenuti all’attuale contesto nazionale ed internazionale, in coerenza con le priorità stabilite a livello internazionale dalle Nazioni Unite e dall’Unione Europea.

Viene introdotta la previsione del diritto a rimanere nel proprio paese di origine con adeguate qualità di vita e con la libertà di non migrare, e il diritto al ritorno volontario assistito e alla reintegrazione nella propria terra di origine.

L’azione regionale viene promossa attraverso iniziative a regia regionale, sulla base degli obiettivi strategici per la realizzazione del Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale, ed iniziative realizzate attraverso specifici bandi ad evidenza pubblica destinati ad organismi pubblici e privati operanti sul territorio regionale.

Viene prevista la modifica della composizione del Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale, organo con funzioni consultive, al fine di semplificare e rendere più efficace il ruolo del Comitato stesso.

Legge regionale 7 novembre 2019, n. 19 "Recepimento dei principi fondamentali del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia, di cui all'Accordo tra Stato e Regione in materia di finanza pubblica del 25 febbraio 2019. Modifiche alla legge regionale 18/2015"
(Approvata nella seduta del 29/10/2019)

Macrosettore: Ordinamento istituzionale

Materia: Enti locali e decentramento

Iter legislativo

Progetto di legge n.	67
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	14
Giorni iter effettivo	8
Relatori di maggioranza	Bernardis
Relatori di opposizione	Capozzella
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale n. 19 de 2019 recepisce i principi fondamentali del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia in materia di finanza pubblica, sulla base dell'accordo tra la Regione e il Ministero dell'economia e delle finanze, siglato il 25 febbraio 2019.

Tale accordo stabilisce, tra l'altro, l'istituzione del sistema integrato degli enti locali territoriali del Friuli Venezia Giulia, ai fini del coordinamento della finanza pubblica. Ne fanno parte la Regione Friuli Venezia Giulia, gli enti locali situati sul suo territorio e i rispettivi enti strumentali e organismi interni. In base all'accordo, è il sistema integrato la forma attraverso la quale l'insieme degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia concorre alla finanza pubblica statale. Spetta alla Regione, quindi, il ruolo fondamentale di garante del sistema integrato e quindi di normatore interno nei confronti dei propri enti locali, al fine di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica complessivi.

Attraverso le modifiche alla legge regionale 18/2015, si prevede che la Regione, esercitando la propria potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, definisca con legge di stabilità il concorso finanziario e gli obblighi a carico degli

enti locali, adottando misure di razionalizzazione e contenimento della spesa idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche, nonché il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Legge regionale 13 novembre 2019, n. 20 "Disposizioni per la tutela e la promozione delle minoranze linguistiche slovena, friulana e tedesca del Friuli Venezia Giulia. Modifiche alle leggi regionali 26/2007, 29/2007, 20/2009, 13/2000 e 26/2014"
(Approvata nella seduta del 30/10/2019)

Macrosettore: Ordinamento istituzionale

Materia: Altro

Iter legislativo

Progetto di legge n.	68
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	15
Giorni iter effettivo	9
Relatori di maggioranza	Bernardis
Relatori di opposizione	Iacop, Honsell, Bidoli
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale n. 20 del 2019 intende adeguare e aggiornare la normativa vigente riguardante le minoranze linguistiche slovena, friulana e tedesca, risalente al 2007 e al 2009, al mutato assetto istituzionale della Regione e degli enti locali (la soppressione delle province, aggregazione alla Regione del comune di Sappada), nonché armonizzare le leggi regionali in materia, riguardo alla disciplina di determinati organi (Commissione regionale consultiva) e delle riunioni rappresentative (Conferenze regionali sulla tutela delle minoranze linguistiche).

In particolare, per la minoranza linguistica tedesca viene istituito uno sportello regionale con funzioni di gestione e di coordinamento delle attività inerenti all'uso della lingua tedesca nella pubblica amministrazione, analogamente a quanto già avviene per le altre due comunità linguistiche. Con l'introduzione dell'art. 17 bis nella legge regionale n. 20 del 2009, viene istituita la Conferenza regionale sulla tutela delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, poiché sono già istituite le Conferenze per le lingue slovena e friulana.

In relazione alla minoranza linguistica slovena si semplifica l'iter procedimentale del

riparto della quota di accantonamento di cui all'articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale n. 26 del 2007, disponendo che questo avvenga non più con legge regionale di assestamento di bilancio, bensì con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione di cui all'art. 8 della stessa legge. Vengono precisate le attività dell'Ufficio centrale per la lingua slovena.

Per la promozione delle attività e iniziative realizzate in favore del resiano e per la promozione delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale, possono essere finanziati programmi di attività e iniziative presentati sia dal Comune di Resia e dagli altri Comuni interessati, sia da enti e associazioni, anche non iscritte all'Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena, aventi sede legale e operanti nei medesimi territori. Inoltre, si prevede che i contributi possano essere utilizzati anche per spese generali di funzionamento, in una percentuale analoga a quella stabilita per le minoranze di lingua tedesca.

Per quanto attiene alla minoranza linguistica friulana, l'articolo 21 della legge sostituisce l'articolo 24 della legge regionale n. 29 del 2007 prevedendo l'istituzione di un albo, al quale possono iscriversi le associazioni della minoranza linguistica friulana in possesso di determinati requisiti; l'elenco di determinati soggetti pubblici e privati, non solo associazioni, beneficiari di finanziamenti, viene pertanto eliminato, salvo il riferimento alla Società Filologica Friulana "G.I. Ascoli di Udine". La finalità di questa nuova normativa è quella di incrementare il numero, finora piuttosto ristretto, delle associazioni che possono ottenere i finanziamenti previsti dalla legge, favorendo così la promozione delle migliori progettualità. I finanziamenti saranno concessi ed erogati con la nuova modalità a decorrere dall'anno 2021.

In relazione alla minoranza linguistica tedesca, i relativi enti e le relative organizzazioni rappresentative sono riconosciuti non più su proposta dell'Assessore regionale competente, bensì con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. Tra le varietà linguistiche della lingua tedesca viene inserita anche quella sappadina e tutte vengono denominate anche con la relativa variante locale.

In fine, sono state quantificate le spese per la "Terza Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica friulana" e la "Prima Conferenza regionale sulla tutela delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia", per verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge, per raccogliere proposte per il loro adeguamento alle esigenze emerse e per definire nuove linee di indirizzo.

Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale” (Approvata nella seduta del 14/11/2019)

Macrosettore: istituzionale	Ordinamento			Iter legislativo
Materia: decentramento	Enti	locali	e	Progetto di legge n. 71 Iniziativa Giunta regionale Commissione referente V Sedute di Commissione 1 Commissione consultiva no Audizioni sì Parere/Intesa Consiglio autonomie locali sì Sedute di Assemblea 4 Giorni iter formale 16 Giorni iter effettivo 9 Relatori di maggioranza Tosolini Relatori di opposizione Honsell, Russo, Capozzella, Centis, Bidoli Impugnazione no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 intende realizzare, per mezzo del superamento delle Unioni territoriali intercomunali previste dalla legge regionale 26/2014, un sistema Regione – Autonomie locali volto al miglioramento della qualità dei servizi resi ai cittadini e di promuoverne lo sviluppo sociale, economico e culturale nel rispetto dei principi di adeguatezza, sussidiarietà, differenziazione, partecipazione, semplificazione, economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa.

La legge lascia i Comuni liberi di scegliere tra tre forme di gestione associata delle funzioni e dei servizi: 1) le convenzioni; 2) le Comunità, quale ente locale con personalità giuridica; 3) le Comunità di montagna.

Riguardo alle Comunità, i consigli dei Comuni partecipanti ne approvano l’atto costitutivo e lo statuto.

Lo statuto della Comunità può prevedere l’istituzione di una o più sedi operative per l’esercizio di servizi di prossimità, sulla base dei principi di differenziazione e adeguatezza.

L’Assemblea, costituita dai Sindaci dei Comuni partecipanti alla Comunità, è l’organo

di indirizzo politico-amministrativo e ad essa compete l'adozione di alcuni atti fondamentali. Ciascun Sindaco esprime in Assemblea un voto. La gestione dell'ente viene affidata al Comitato esecutivo, scelto dall'Assemblea dei Sindaci con il metodo del voto limitato, con l'obiettivo, anche qui, di dare voce e peso a tutti i Comuni che fanno parte della Comunità. I componenti del Comitato esecutivo possano essere scelti, oltre che fra gli amministratori dei Comuni che fanno parte della Comunità, anche fra cittadini in possesso dei requisiti per essere eletti alla carica di consigliere comunale.

Riguardo alle Comunità di montagna (1. Carnia, 2. Canal del Ferro e Val Canale; 3. Gemonese; 4. Destra Tagliamento e Dolomiti Friulane; 5. Natisone e Torre), i Comuni di montagna esercitano tramite la Comunità le funzioni di tutela del territorio montano e di promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale della montagna, nonché esercitano alcune funzioni e servizi comunali.

A decorrere dall'1 gennaio 2021 le Comunità di montagna esercitano inoltre le funzioni relative alla concessione dei contributi ai piccoli esercizi commerciali e le funzioni in materia di autorizzazione alla raccolta dei funghi nel territorio regionale.

Entro il 30 giugno 2020, i Comuni ricompresi nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane possono deliberare la costituzione di un'ulteriore Comunità di montagna.

Il Consorzio Comunità Collinare del Friuli è trasformato di diritto in Comunità collinare del Friuli, che diventa pertanto ente associativo obbligatorio al pari delle Comunità di montagna e che subentra nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al Consorzio e all'UTI Collinare. Entro il 30 giugno 2020, l'Assemblea consortile, previa deliberazione dei rispettivi consigli comunali, adottata a maggioranza assoluta dei componenti, approva lo statuto della Comunità.

Le Comunità e le Comunità di montagna possono affidare la gestione dell'ente a un Direttore generale nominato dal Presidente

Le Comunità e le Comunità di montagna garantiscono i diritti previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia di tutela delle minoranze linguistiche, dalle convenzioni internazionali e dai trattati sottoscritti dal Governo italiano.

La legge regionale, riguardo alle funzioni ex provinciali allocate presso le UTI di cui fanno parte i Comuni ex capoluogo di provincia (UTI del Noncello, UTI del Friuli centrale, UTI Collio-Alto Isonzo e UTI Giuliana), prevede che dall'1 luglio 2020 siano trasferite alla Regione per essere poi gestite da un Ente di decentramento regionale (EDR), quale soluzione transitoria in vista dell'istituzione di nuovi enti di area vasta.

Si prevede quindi l'istituzione di quattro enti sub-regionali aventi una competenza territoriale corrispondente a quella delle soppresse Province, ai quali vengono attribuite le funzioni ex provinciali, tra cui assume preminente rilievo quella dell'edilizia scolastica di secondo grado, rendendo in tal modo possibile lo scioglimento anche delle UTI sopra citate.

Gli EDR sono enti funzionali della Regione con personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile, sottoposti alla

vigilanza e al controllo della Regione.

In ciascun ambito territoriale di competenza degli EDR sono istituite le Conferenze territoriali per l'edilizia scolastica, con funzioni consultive e di indirizzo in materia di interventi per l'edilizia scolastica di secondo grado. Le Conferenze hanno sede presso i rispettivi EDR, i quali assicurano l'attività di supporto amministrativo.

Gli EDR costituiscono inoltre ambiti di riferimento per l'esercizio delle funzioni di Centrale di Committenza finalizzate all'acquisizione di beni e servizi, ai sensi della normativa nazionale e regionale sui contratti pubblici.

La legge regionale reca la disciplina transitoria per il definitivo superamento delle UTI e la loro cancellazione dall'ordinamento regionale: i Comuni aderenti a un'Unione che non intendono partecipare alla trasformazione dell'Unione in Comunità deliberano il recesso dall'Unione entro il 31 marzo 2020. Qualora nessun Comune intenda partecipare alla trasformazione si procede allo scioglimento dell'Unione. In vece, nel territorio collinare la trasformazione del Consorzio Comunità Collinare in Comunità risulta di fatto obbligatoria e nel territorio montano le Comunità di montagna subentreranno nel patrimonio e nelle funzioni sovracomunali già esercitate dalle sopresse Comunità montane.

La fase transitoria dovrà comunque concludersi nel termine ultimo del 31 dicembre 2020, termine entro il quale le Unioni territoriali intercomunali, di cui alla legge regionale 26/2014, dovranno essere definitivamente superate.

Legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006”
(Approvata nella seduta del 06/12/2019)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Materia: Tutela della salute

Iter legislativo

Progetto di legge n.	70
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	III
Sedute di Commissione	4
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	4
Giorni iter formale	43
Giorni iter effettivo	36
Relatori di maggioranza	Moras, Piccin
Relatori di opposizione	Honsell, Liguori, Bidoli, Ussai, Santoro
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

Contenuti fondamentali della legge regionale sono la riorganizzazione dei livelli di assistenza e la ridefinizione degli strumenti della pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria, attraverso il superamento dell’assetto organizzativo delineato nell’XI legislatura con la legge regionale 17/2014.

La legge definisce il modello assistenziale del Servizio sanitario regionale (SSR) come sistema che deve orientarsi alla proattività e alla medicina di iniziativa, in grado di integrare le forme di risposta ai bisogni delle persone in condizioni di cronicità e fragilità, per garantire la continuità nell’accesso alla rete dei servizi e l’appropriatezza delle prestazioni.

Il sistema regionale dei servizi sanitari e quello dei servizi sociali sono indirizzati a concorrere in forma congiunta alla risposta ai bisogni complessi di salute della persona, superando il modello di interazione basato sull’esercizio separato delle proprie competenze e riconoscendo nell’integrazione sociosanitaria la formula organizzativa di produzione unitaria di salute e benessere.

Per il conseguimento di tali obiettivi viene delineato un percorso che prevede:

- la presa in carico integrata, da parte dei servizi sanitari e sociali competenti, delle persone con bisogni complessi;
- la valutazione multidimensionale dei bisogni terapeutico, riabilitativo e assistenziale della persona, attraverso apposite equipe costituite da tutte le componenti professionali dell'offerta assistenziale sanitaria, sociosanitaria e sociale;
- la definizione di un progetto personalizzato di intervento sostenuto da un apposito budget;
- la possibilità che l'organizzazione e la gestione del progetto personalizzato di assistenza sia aperta alla collaborazione del privato sociale.

Nell'ambito della riorganizzazione dei livelli di assistenza, la legge disciplina quindi le funzioni dell'assistenza distrettuale, i servizi e le prestazioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica, l'organizzazione dell'assistenza ospedaliera, il ruolo delle università nell'ambito della collaborazione con il SSR, lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera sanitaria e sociosanitaria, la formazione del personale del SSR.

Il distretto viene individuato come struttura deputata al governo della domanda di salute, tramite le funzioni di committenza e di controllo, e alla presa in carico degli assistiti.

Si introduce la possibilità che i distretti possano esercitare le funzioni di committenza, controllo e produzione dei servizi in forma aggregata, in relazione ai bacini di utenza, tramite dipartimenti di assistenza distrettuale.

Vengono disciplinate le forme di organizzazione dell'assistenza medica primaria, assicurata dai medici di medicina generale di assistenza primaria e di continuità assistenziale, nonché dai pediatri di libera scelta.

Viene rivista l'organizzazione dei servizi per le dipendenze e la salute mentale, attraverso la previsione, nell'ambito delle aziende sanitarie, di un dipartimento unico delle dipendenze e della salute mentale, le cui funzioni sono organizzate in due aree professionali autonome, una per le dipendenze e una per la salute mentale.

Un articolo specifico è dedicato all'attività delle sedi distrettuali di Azzano Decimo, Cividale del Friuli, Codroipo, Cormons, Gemona del Friuli, Grado, Maniago e Sacile, che si prevede debbano assicurare, oltre all'assistenza ambulatoriale, anche attività tipiche delle strutture di assistenza intermedia.

Nell'ambito dell'assistenza distrettuale è prevista l'erogazione di percorsi assistenziali a domicilio, finalizzati a stabilizzare il quadro clinico della persona, a promuoverne l'autonomia e il recupero funzionale e a migliorarne la qualità della vita.

Vengono individuate e definite le strutture di assistenza intermedia, deputate a svolgere una funzione intermedia tra l'assistenza ospedaliera, riservata alle patologie acute e complesse, e i servizi erogati in sede di assistenza sociosanitaria domiciliare e di assistenza specialistica ambulatoriale.

Le farmacie convenzionate assumono la funzione di "punti salute" distribuiti nel territorio, con la possibilità di essere ingaggiate per contribuire a fornire servizi di prossimità assieme ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta.

Viene istituita, presso gli enti del SSR, la funzione di centrale operativa per il governo della presa in carico e della continuità assistenziale, con compiti di identificazione dei bisogni, di integrazione e progettazione personalizzata dell'assistenza (distrettuale, ospedaliera e sociale), di supporto alla continuità assistenziale, all'aderenza terapeutica, a campagne vaccinali, ai programmi di promozione della salute, e di informazione all'utenza.

Riguardo al settore della prevenzione collettiva e sanità pubblica, viene ribadito il ruolo dei dipartimenti di prevenzione e si introduce la possibilità di costituire strutture uniche regionali per le aree dipartimentali di sanità pubblica, di tutela della salute negli ambienti di lavoro e di sanità pubblica veterinaria.

Si ribadisce l'organizzazione dell'assistenza ospedaliera secondo il modello "hub and spoke", già affermato dalla legge regionale 27/2018, promuovendo la progressiva specializzazione delle attività delle sedi di presidio ospedaliero.

Viene mantenuta l'articolazione della rete ospedaliera regionale in presidi ospedalieri di base, presidi ospedalieri di I e II livello e presidi ospedalieri specializzati.

Vengono poi disciplinate le reti per l'assistenza, quale modello organizzativo di assistenza basato sui collegamenti in rete tra professionisti, strutture aziendali e servizi. Al fine di garantire l'omogeneità negli standard di servizio e la massima integrazione delle attività di soccorso extraospedaliero, viene attribuita all'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS) la funzione di coordinamento del sistema di emergenza urgenza territoriale, attraverso la gestione diretta di strutture operative regionali e la predisposizione della proposta di piano regionale di emergenza-urgenza extraospedaliera.

Una particolare attenzione viene dedicata al tema della carenza di medici specialisti, prevedendo che nelle more della definizione a livello statale di strumenti diretti a superare tale situazione, gli enti del SSR possano conferire incarichi libero professionali a medici specialisti in quiescenza, qualora gli esiti delle procedure concorsuali o delle assunzioni non siano stati positivi.

In merito al rapporto tra SSR e sanità privata accreditata, si consente che gli enti del SSR possano destinare all'acquisto di prestazioni dai soggetti erogatori privati accreditati risorse fino al massimo del 6 % del finanziamento assegnato quale fondo sanitario regionale di parte corrente.

La formazione specifica in medicina generale e la formazione continua prevista dagli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, i medici pediatri di libera di scelta, i medici specialisti ambulatoriali interni, i medici veterinari e altre professionalità sanitarie ambulatoriali, sono assicurate dall'Azienda regionale di coordinamento per la salute, che assume la funzione di Centro per la formazione in sanità.

Attenzione viene riservata alle iniziative di valorizzazione del personale, in particolare attraverso la promozione dei modelli organizzativi previsti dalla legge regionale 10/2007 per le professioni sanitarie non mediche.

La legge affronta poi il tema della sanità digitale e dello sviluppo tecnologico,

individuando le funzioni connesse al processo di informatizzazione del SSR garantite dalla Regione per il tramite della Direzione centrale salute, con il supporto dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute.

Rispetto alla pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria, si definiscono i soggetti e gli strumenti di pianificazione e programmazione e si adeguano le tempistiche delle varie fasi, al fine di garantire il rispetto dei termini fissati dalla vigente normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e di permettere un reale coinvolgimento dei portatori di interesse nella stesura della pianificazione locale.

In particolare, viene definito il ruolo dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute nella negoziazione dei piani attuativi degli enti del SSR e nel controllo della gestione degli enti medesimi.

Sono poi disciplinate le modalità di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private.

Un articolo specifico riguarda il finanziamento del Servizio sanitario regionale, che si prevede venga stabilito in relazione ai tre fondamentali livelli di assistenza (prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale, assistenza ospedaliera), sulla base di criteri o percentuali rideterminabili con le Linee annuali per la gestione del SSR, al fine di perseguire progressivamente la convergenza tra costi e fabbisogni standard, in condizioni di efficienza e appropriatezza, coerentemente alla programmazione regionale.

Completa il provvedimento una clausola valutativa, che impegna la Giunta regionale a presentare al Consiglio regionale, entro il 31 dicembre 2020 e successivamente entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della legge volta a dar conto dei risultati del processo di riorganizzazione previsto rispetto alla situazione in essere alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022”

(Approvata nella seduta del 13/12/2019)

Macrosettore: Finanza regionale

Iter legislativo

Materia: Bilancio

Progetto di legge n.	72
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	I integrata
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	sì
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	5
Giorni iter formale	25
Giorni iter effettivo	18
Relatori di maggioranza	Basso, Bordin, Nicoli
Relatori di opposizione	Honsell, Centis, Cosolini, Moretuzzo, Sergio
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

Uno degli strumenti più importanti della manovra di bilancio armonizzata è la legge collegata che dispone le modifiche e le integrazioni a disposizioni legislative regionali non direttamente legate ad autorizzazioni di spesa ma comunque caratterizzate da riflessi sul bilancio regionale in ragione di effetti economici, finanziari e contabili. La legge collegata alla manovra di bilancio 2020 è, in particolare, così composta: l'articolo 1 contiene norme su servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili; l'articolo 2 disposizioni relative alle attività produttive; l'articolo 3 è dedicato alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche; l'articolo 4 contiene disposizioni relative alla difesa dell'ambiente, all'energia e allo sviluppo sostenibile; l'articolo 5 riguarda l'assetto del territorio, l'edilizia, i trasporti e il diritto alla mobilità; l'articolo 6 attiene a beni e attività culturali, sport e tempo libero; l'articolo 7 contiene disposizioni su lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia; l'articolo 8 norme dedicate alla salute e alle politiche sociali; l'articolo 9 riguarda le autonomie locali e il coordinamento della finanza locale, la sicurezza, le politiche dell'immigrazione,

i corregionali all'estero e le lingue minoritarie; l'articolo 10 contiene norme attinenti la funzione pubblica; l'articolo 11 riguarda il patrimonio, il demanio, gli affari generali e i sistemi informativi e, infine, l'articolo 12 l'entrata in vigore del provvedimento.

Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 “Legge di stabilità 2020”
(Approvata nella seduta del 13/12/2019)

Macrosettore: Finanza regionale

Materia: Bilancio

Iter legislativo

Progetto di legge n.	73
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	I integrata
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	sì
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	5
Giorni iter formale	25
Giorni iter effettivo	18
Relatori di maggioranza	Basso, Bordin, Nicoli
Relatori di opposizione	Honsell, Centis, Cosolini, Moretuzzo, Sergio
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

Nell'ambito degli strumenti finanziari previsti dalla normativa nazionale sull'armonizzazione, che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha applicato spontaneamente nelle more dell'adozione delle norme statutarie di attuazione, la legge di stabilità dispone il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione e provvede: alle variazioni delle aliquote sui tributi regionali; alla determinazione delle previsioni di entrata; all'autorizzazione del limite massimo di ricorso al mercato finanziario; al rifinanziamento di leggi di spesa regionali e alla previsione o alla riduzione di autorizzazioni di spesa; alla modulazione delle quote di spese pluriennali e all'accantonamento delle risorse necessarie per far fronte alla copertura di futuri provvedimenti legislativi. La legge di stabilità 2020 è, in particolare, così strutturata: l'articolo 1 contiene disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate; l'articolo 2 norme in materia di attività produttive; l'articolo 3 disposizioni relative a risorse agroalimentari, forestali e ittiche; l'articolo 4 è dedicato alla tutela dell'ambiente, all'energia e allo sviluppo sostenibile; l'articolo 5 contiene disposizioni relative al territorio, edilizia, trasporti e al diritto alla mobilità; l'articolo 6 disposizioni su

beni e attività culturali, sport e tempo libero; l'articolo 7 attiene a lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia; l'articolo 8 contiene disposizioni su salute e politiche sociali; l'articolo 9 norme dedicate alle autonomie locali e al coordinamento della finanza locale, alla sicurezza, alle politiche dell'immigrazione, ai corregionali all'estero e alle lingue minoritarie; l'articolo 10 riguarda la funzione pubblica; l'articolo 11 contiene norme attinenti il patrimonio, il demanio, gli affari generali e i sistemi informativi; l'articolo 12 contiene delle norme sui servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili; l'articolo 13 contiene il riconoscimento della legittimità di alcuni debiti fuori bilancio; l'articolo 14 è dedicato alla copertura finanziaria della manovra di bilancio nel suo complesso; l'articolo 15 contiene l'allegato contabile di cui al decreto legislativo 118/2011 e, infine, l'articolo 16 l'entrata in vigore del provvedimento.

Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 “Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022”

(Approvata nella seduta del 13/12/2019)

Macrosettore: Finanza regionale

Materia: Bilancio

Iter legislativo

Progetto di legge n.	74
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	I integrata
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	sì
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	25
Giorni iter effettivo	18
Relatori di maggioranza	Basso, Bordin, Nicoli
Relatori di opposizione	Honsell, Centis, Cosolini, Moretuzzo, Sergio
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

Il bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 è il documento contabile che espone in maniera sistematica il reperimento e l'impiego delle risorse pubbliche, come definiti dalle norme vigenti, rappresentando perciò il principale riferimento per l'allocazione, la gestione e il monitoraggio delle entrate e delle spese della Regione. Il bilancio, secondo quanto stabilito dall'armonizzazione e dalle leggi di contabilità e di finanza pubblica, viene redatto annualmente, con orizzonte triennale (sebbene gli stanziamenti costituiscano limiti all'autorizzazione di spesa solo per il primo esercizio), e approvato con legge dal Consiglio regionale. Ogni anno, infatti, la legge di bilancio deve recepire le variazioni di entrate e di spese imputabili all'introduzione di nuove norme e all'abrogazione di altre, al rifinanziamento e al definanziamento di norme preesistenti, alla rimodulazione delle risorse tra diversi capitoli di spesa (entro i limiti stabiliti dalla normativa in materia), alla variazione di parametri esogeni fondamentali per la determinazione effettiva di rilevanti voci di spesa. Tale provvedimento ha funzione autorizzatoria e contiene: le previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di

cassa del primo esercizio; le previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi; i relativi riepiloghi e i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri.

1.3 - POLITICHE LEGISLATIVE

1.3.1 - Politiche in materia di attività produttive e lavoro

Nel corso del 2019 la politica legislativa nel macro settore delle **attività produttive** è intervenuta la **legge regionale 29 aprile 2019, n. 6** recante “Misure urgenti per il recupero della competitività regionale” che al Titolo III ha introdotto: misure di promozione in materia di turismo, disposizioni per il settore della nautica e dell'aeronautica, semplificazione per le attività produttive in genere, misure per il settore agroalimentare e in ambito forestale e montano, nonché alcune misure di perequazione per i cittadini della Regione che mirano ad incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico locale regionale per gli studenti e la conoscenza del Patrimonio storico culturale della regione. In particolare si segnala l'introduzione nella legislazione regionale della struttura turistica denominata “condhotel”, degli “all year marina resort” e le “Strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali”.

E' stata poi adottata la **legge regionale 3 maggio 2019, n. 7** recante “Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali.” con l'intento di valorizzare le manifestazioni e gli eventi a carattere locale

La **legge regionale 8 luglio 2019, n. 9** recante “Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale”, ha inteso adeguare la normativa vigente al fine di fronteggiare esigenze urgenti o le criticità riscontrate sul territorio regionale e nello svolgimento dell'attività amministrativa. Contiene disposizioni in materia di agricoltura, pesca e foreste, caccia e raccolta funghi epigei, in materia di vigilanza del comparto cooperativo, e di lavoro

Con la **legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 di assestamento del bilancio** sono stati finanziati interventi a favore delle aziende in crisi attraverso la società Friulia spa e per l'internazionalizzazione delle imprese per mezzo delle Camere di commercio. Sono stati finanziati interventi per il turismo, fra i quali i cammini delle fede, il recupero dei siti della Grande guerra, e diverse iniziative realizzate da PromoTurismoFVG. Per il settore agricoltura sono stati rifinanziati il fondo di rotazione previsto dalla legge regionale 80/1982, il Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura istituito dalla legge regionale 22/2002, ed è stato previsto un sostegno all'acquacoltura e alle imprese di pesca in difficoltà.

La **legge regionale 4 novembre 2019, n. 16** recante “Misure finanziarie intersettoriali” ha previsto ulteriori interventi per il settore turistico concedendo a PromoTurismoFVG un contributo per sostenere le spese necessarie al tempestivo avvio della stagione invernale 2019/2020 e gli oneri per la progettazione relativa agli investimenti necessari all'adeguamento degli impianti di risalita e delle piste da sci.

Nel settore agricoltura e foreste la **legge regionale 7 novembre 2019, n. 17** recante “Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi.” ha inteso adeguare la disciplina regionale, contenuta nella legge regionale 8/1977, a quella nazionale, dettata dalla

legge 353 del 2000.

Ulteriori interventi a favore specifiche situazioni riguardanti il macro settore delle attività produttive sono stati introdotti dalla **manovra di bilancio per il 2020** attraverso la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (collegata) e la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (stabilità).

1.3.2 - Politiche per la salute e i servizi sociali

Nel corso del 2019 l'intervento più importante, per ciò che concerne le politiche per la salute e i servizi sociali, è stato la **legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22** (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), con cui è stata approvata la cosiddetta seconda fase della riforma del Servizio sanitario regionale (SSR), dopo il riordino istituzionale e organizzativo operato con la LR 27/2018.

La legge 22 ha introdotto norme per la riorganizzazione dei livelli di assistenza e per la ridefinizione degli strumenti della pianificazione e programmazione sanitaria, sociosanitaria e sociale, superando il precedente assetto organizzativo delineato nell'XI legislatura con la legge regionale 17/2014.

La LR 22/2019 definisce il modello assistenziale del SSR come sistema che deve orientarsi alla proattività e alla medicina di iniziativa, in grado di integrare le forme di risposta ai bisogni delle persone in condizioni di cronicità e fragilità, per garantire la continuità nell'accesso alla rete dei servizi e l'appropriatezza delle prestazioni.

Il sistema regionale dei servizi sanitari e quello dei servizi sociali sono indirizzati a concorrere in forma congiunta alla risposta ai bisogni complessi di salute della persona, superando il modello di interazione basato sull'esercizio separato delle proprie competenze e riconoscendo nell'integrazione sociosanitaria la formula organizzativa di produzione unitaria di salute e benessere.

Fatto salvo il rimando al paragrafo 1.2.2 (Contenuti e iter legislativo delle leggi approvate), per una descrizione più particolareggiata dei relativi contenuti, la legge 22, in estrema sintesi, dopo aver definito il modello assistenziale del sistema salute, nei termini cui si è sopra accennato, disciplina le funzioni dell'assistenza distrettuale, i servizi di prevenzione collettiva e sanità pubblica, l'organizzazione dell'assistenza ospedaliera, le reti cliniche di assistenza, il rapporto con le università e gli enti scientifici, la sanità digitale e lo sviluppo tecnologico del SSR, la pianificazione e programmazione sanitaria, sociosanitaria e sociale, le procedure di autorizzazione e accreditamento delle strutture private sanitarie e sociosanitarie, nonché le modalità di finanziamento del SSR.

Oltreché nella legge 22, ulteriori interventi significativi per le materie della salute e dei servizi sociali hanno trovato spazio, sotto forma di disposizioni specifiche, nell'ambito di provvedimenti multisettoriali o collegati alle manovre di bilancio.

Con l'articolo 74 della **legge regionale 8 luglio 2019, n. 9** (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), si è prevista l'istituzione di un'ulteriore sede operativa dell'Istituto di medicina fisica e riabilitazione "Gervasutta" di Udine presso le strutture sanitarie del presidio di Gemona del Friuli.

Lo stesso articolo ha inoltre disposto la dotazione di spazi di osservazione a disposizione della funzione di emergenza-urgenza nei Punti di primo intervento dei "presidi ospedalieri per la salute", di cui alla legge regionale 17/2014.

L'articolo 75 della LR 9/2019 è quindi intervenuto sulle funzioni del presidio ospedaliero di Latisana e Palmanova, stabilendo che le funzioni di ginecologia e ostetricia con punto nascita, ivi compresa la pediatria, siano assicurate presso la sede operativa di Latisana, e individuando le funzioni da assicurare nella sede di Palmanova.

Rispetto all'assetto previgente, l'articolo 75 ha in sostanza disposto la riattivazione del punto nascita di Latisana, che era stato sospeso, a decorrere dal 18 marzo 2016, con decreto del direttore generale dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana Isontina", motivato dalla necessità di garantire gli standard di sicurezza previsti per i punti nascita dall'Accordo Stato – Regioni del 16 ottobre 2010.

La previsione dell'articolo 74 citato, relativa agli spazi di osservazione nei Punti di primo intervento è stata poi impugnata dal Governo, che ha contestato il contrasto con il decreto 2 aprile 2015, n. 70 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera", nella parte in cui stabilisce che "nei punti di primo intervento non è prevista l'osservazione breve del paziente", e quindi la violazione della competenza statale in materia di determinazione dei livelli essenziali di assistenza, nonché la violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione .

In adesione ai rilievi del Governo, le disposizioni dell'articolo 74 sono state quindi abrogate dalla LR 22/2019.

Nell'ambito della **legge regionale 6 agosto 2019, n. 13** (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), è stata prevista l'istituzione, presso l'Azienda regionale di coordinamento per la salute, della Commissione mista conciliativa unica, con finalità di gestione e risoluzione di controversie relative all'erogazione di prestazioni sanitarie (articolo 9, commi da 16 a 19).

Si è prevista la concessione di contributi agli enti autorizzati di cui all'articolo 39 ter della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), a sostegno delle attività di informazione e formazione delle coppie aspiranti all'adozione internazionale svolte in collaborazione con le aziende sanitarie (articolo 9, commi da 23 a 26).

Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia, è stata autorizzata la concessione di un contributo per l'anno 2019 per l'attuazione di un progetto pilota diretto a prevedere la videoregistrazione dei colloqui o delle audizioni di minori nell'ambito di procedimenti

giudiziali, stragiudiziali e amministrativi (articolo 9, commi 27 e 28).

Con la **legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24** (Legge di stabilità 2020), si è previsto un intervento economico regionale a favore degli amministratori di sostegno nel caso di assegnazione da parte del giudice tutelare, ai sensi dell'articolo 379 del codice civile, di un'equa indennità e dell'impossibilità di porla a carico del patrimonio dell'amministrato (articolo 8, comma 28) e lo stanziamento di fondi per la concessione di contributi agli enti del Terzo settore per progettualità di carattere sociale (articolo 8, commi da 31 a 35).

Diversi sono stati poi gli interventi diretti all'aggiornamento dei servizi a favore delle persone con disabilità, realizzati attraverso modifiche alla LR 41/1996 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 << Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate >>).

Con l'articolo 12 della **legge regionale 8 marzo 2019, n. 4** (Modifiche alla legge regionale 19/2013, concernenti le elezioni comunali, alla legge regionale 18/2015, concernenti le indennità degli amministratori locali, alle leggi regionali 18/2015, 37/2017, 20/2018, 29/2018 e 9/2009, concernenti la sicurezza urbana e la polizia locale, alla legge regionale 29/2018, concernenti interventi di investimento degli enti locali e i corregionali all'estero, alla legge regionale 41/1996, concernenti i servizi per le persone con disabilità, nonché disposizioni concernenti il controllo sugli organi delle Unioni territoriali intercomunali), si è prevista l'introduzione di sperimentazioni incentrate sulla personalizzazione della risposta appropriata ai bisogni e a supporto dello sviluppo integrale della persona con disabilità.

Con l'articolo 9 della citata LR 13/2019 si è attribuito alla Regione il compito di promuovere l'utilizzo del budget di progetto, inteso quale insieme delle risorse destinate a personalizzare la risposta appropriata ai bisogni delle persone con disabilità e si è disposto il riconoscimento alle persone disabili, beneficiarie di progetti personalizzati nell'ambito di percorsi sperimentali, di una quota di partecipazione regionale, a sollievo della parte di spesa relativa ai trattamenti previsti nei progetti medesimi non ricompresi nei LEA (comma 29).

Rispetto agli interventi di competenza dei Comuni, l'articolo 8 (comma 10) della **legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24** (Legge di stabilità 2020), ha introdotto indicazioni per la realizzazione di servizi nei contesti naturali di vita delle persone disabili, diretti a valorizzare le dimensioni della domiciliarità, e di servizi e interventi rivolti alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, ai sensi della legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare).

1.3.3 - Politiche per il territorio, l'ambiente e le infrastrutture

Nel corso del 2019, in materia di territorio, ambiente e infrastrutture, sono state approvate le leggi n. 1 e n. 6 che costituiscono interventi di modifica di discipline vigenti, e la legge regionale n. 14 volta a introdurre nell'ordinamento regionale una nuova disciplina organica di settore.

La legge regionale **12 febbraio 2019, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 5/2016 concernente l'organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)**, risulta essenzialmente un testo di modifica della vigente legge regionale 5/2016 per quanto attiene la disciplina della governance dell'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti e reca norma di coordinamento tra le disposizioni vigenti e le nuove norme proposte. Nello specifico viene introdotto l'organo del Consiglio di amministrazione composto da cinque membri eletti dall'Assemblea regionale d'ambito fra i suoi componenti ed integrato, per quanto attiene al servizio idrico integrato, da due sindaci della Regione Veneto appartenenti all'ambito ottimale interregionale. Al nuovo organo sono attribuite diverse competenze specifiche, prima di competenza dell'organo tecnico amministrativo, tra le quali la formulazione di proposte o pareri all'Assemblea regionale d'ambito e alle Assemblee locali, l'espressione di pareri sul bilancio di previsione e di esercizio dell'Ausir, l'approvazione di regolamenti interni e della relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano d'ambito predisposta dal Direttore generale. Tra le funzioni del nuovo Consiglio di amministrazione figurano anche la promozione di attività culturali e le iniziative volte alla corretta gestione dei rifiuti, all'uso responsabile dell'acqua, nonché la promozione di attività di ricerca in materia di acqua e rifiuti.

La **legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale)**, risulta essenzialmente un testo di modifica a leggi regionali in vigore, fatte salve alcune disposizioni relative a nuovi interventi. Il provvedimento, caratterizzato da un contenuto multidisciplinare, introduce nell'ordinamento regionale una serie di misure volte al rilancio della competitività regionale nell'ottica di un obiettivo di semplificazione, in termini di celerità e chiarezza applicativa, e di promozione e sviluppo sostenibile del territorio. Nello specifico la legge introduce una serie di azioni urgenti per la razionalizzazione dell'uso sostenibile del territorio, modificando alcune leggi di settore in materia urbanistica, edilizia, ambientale e di lavori pubblici. Ulteriori disposizioni sono volte a promuovere il turismo regionale ed il rilancio del settore della nautica e dell'aeronautica, a semplificare la vigente normativa per le attività produttive in genere, specifiche misure sono dedicate al settore agroalimentare e all'ambito forestale e montano, nonché si introducono alcune misure di perequazione per i cittadini della Regione che mirano ad incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico locale regionale per gli studenti e la conoscenza del Patrimonio storico culturale della Regione. La legge contiene altresì norme urgenti in materia di attività culturali e sport, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei e in materia di caccia. Infine contiene una serie di articoli dedicati alle misure di semplificazione con cui vengono introdotte delle

modifiche normative che attengono a diversi settori dell'ordinamento e che rivestono il carattere dell'urgenza, al riconoscimento della legittimità di alcuni debiti fuori bilancio e ad alcune conferme e devoluzioni di contributo a favore degli Enti locali, anch'esse contraddistinte dal carattere dell'urgenza.

La legge regionale 6 agosto 2019 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica), persegue l'obiettivo di riordinare l'assetto istituzionale e organizzativo delle Ater, mediante la definizione degli organi, delle loro funzioni ed attività. Tra gli elementi più significativi del provvedimento va evidenziata l'introduzione del Consiglio di amministrazione delle Ater, composto da tre componenti, quale organo di vertice che trova nel suo Presidente il rappresentante legale. Prevede, inoltre, la nomina di due direttori e modifica la composizione della Conferenza del sistema regionale delle Ater, in base ai nuovi organi, rivede il meccanismo di nomina dei componenti il Collegio unico dei revisori dei conti e la composizione delle Commissioni per l'accertamento dei requisiti soggettivi operanti presso le Ater. Sono mantenuti gli strumenti finanziari delle Ater, già disciplinati dalla legge regionale 1/2016, per quanto attiene le fonti di finanziamento, il fondo sociale ed il bilancio, così come viene confermato il compito di vigilanza della Regione. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale delle Ater è confermato e viene mantenuto il livello occupazionale nonché, in un'ottica di una razionalizzazione degli apparati e di una maggiore efficacia ed efficienza delle Ater, la norma dispone che al personale si applichino discipline omogenee in ordine allo stato giuridico mediante un processo di omogeneizzazione che non deve comportare oneri aggiuntivi. Vengono esplicitate le competenze del Difensore civico nella sua funzione di garante per gli utenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica della Regione e viene introdotta una clausola valutativa che pone in capo alla Giunta regionale l'obbligo di relazionare periodicamente al Consiglio regionale sull'attuazione della legge medesima al fine di consentire una valutazione sui risultati ottenuti.

1.3.4 – Politiche in materia di enti locali

Nella XII legislatura si è avviata una nuova riforma del sistema delle autonomie locali, con l'obiettivo di disegnare un nuovo assetto istituzionale della Regione che comprenda un livello di governo intermedio per lo svolgimento di funzioni sovracomunali e di area vasta, in sostituzione delle Unioni Territoriali Intercomunali (UTI) istituite con la legge regionale 26/2014. L'obiettivo del Legislatore, perseguito nel 2019, è quello di delineare un nuovo sistema degli enti locali basato sui principi di libera associazione e salvaguardia delle specificità, con una chiara allocazione delle funzioni amministrative tra i vari livelli di governo, priva di sovrapposizioni.

I primi interventi normativi avevano quindi rimosso sia l'obbligo di aderire alle UTI, sia l'obbligo di esercitare tramite l'UTI di riferimento le funzioni comunali di cui all'articolo 26 della legge regionale 26/2014 e, in determinate circostanze, quelle di cui all'articolo 27 della medesima legge regionale. Ai piccoli comuni si applica invece la normativa

statale, che prevede la gestione associata obbligatoria delle funzioni comunali, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, o inferiore a 3.000 abitanti se appartenuti a Comunità montane.

Nella fase transitoria, al fine di assicurare la continuità della gestione delle funzioni sensibili di area vasta, come per esempio l'edilizia scolastica, la possibilità di scioglimento delle Unioni è esclusa per le quattro UTI che includono i comuni di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, e per le Unioni che esercitano le funzioni già esercitate dalle comunità montane.

La **legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale”**, ha la finalità di realizzare, per mezzo del superamento delle UTI, un sistema Regione – Autonomie locali volto al miglioramento della qualità dei servizi resi ai cittadini e di promuoverne lo sviluppo sociale, economico e culturale nel rispetto dei **principi di adeguatezza, sussidiarietà, differenziazione, partecipazione, semplificazione, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa**.

La legge lascia i Comuni liberi di scegliere tra tre forme di gestione associata delle funzioni e dei servizi: 1) le **convenzioni**; 2) le **Comunità**, quale ente locale con personalità giuridica; 3) le **Comunità di montagna**.

La Comunità è costituita volontariamente fra Comuni di norma contermini, senza la sussistenza di alcun vincolo geografico o dimensionale, né alcuna prestabilita individuazione delle funzioni e/o servizi comunali da gestire in forma associata. La Comunità ha potestà normativa, regolamentare e autonomia organizzativa.

Le funzioni e i servizi comunali esercitati, ivi comprese le modalità di gestione associata degli stessi, nonché la composizione, attribuzioni e funzionamento degli organi della Comunità sono individuati dallo statuto della Comunità. Lo statuto può anche prevedere l'istituzione di una o più sedi operative per l'esercizio di servizi di prossimità, sulla base dei principi di differenziazione e adeguatezza.

L'Assemblea, costituita dai Sindaci dei Comuni partecipanti alla Comunità, è l'organo di indirizzo politico-amministrativo e ad essa compete l'adozione di alcuni atti fondamentali. **Ciascun Sindaco esprime in Assemblea un voto**. La gestione dell'ente viene affidata al Comitato esecutivo, scelto dall'Assemblea dei Sindaci con il metodo del voto limitato, con l'obiettivo, anche qui, di dare voce e peso a tutti i Comuni che fanno parte della Comunità. I componenti del Comitato esecutivo possano essere scelti, oltre che fra gli amministratori dei Comuni che fanno parte della Comunità, anche fra cittadini in possesso dei requisiti per essere eletti alla carica di consigliere comunale.

Le **Comunità di montagna**, comprendenti Comuni classificati montani o parzialmente montani, sono enti con delimitazione geografica definita, istituiti ex lege in territorio montano (1. Carnia, 2. Canal del Ferro e Val Canale; 3. Gemonese; 4. Destra Tagliamento e Dolomiti Friulane; 5. Natisone e Torre). I Comuni di montagna esercitano

obbligatoriamente, tramite la Comunità, le funzioni di tutela del territorio montano e di promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale della montagna, nonché esercitano alcune funzioni e servizi comunali e funzioni che la Regione intende conferire loro.

A decorrere dall'**1 gennaio 2021** le Comunità di montagna esercitano inoltre le funzioni relative alla concessione dei contributi ai piccoli esercizi commerciali e le funzioni in materia di autorizzazione alla raccolta dei funghi nel territorio regionale.

Entro il 30 giugno 2020, i Comuni ricompresi nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane possono deliberare la costituzione di un'ulteriore Comunità di montagna all'interno della stessa zona omogenea.

Il Consorzio Comunità Collinare del Friuli è trasformato di diritto in **Comunità collinare del Friuli**, che diventa pertanto ente associativo obbligatorio al pari delle Comunità di montagna e che subentra nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al Consorzio e all'UTI Collinare. Entro il **30 giugno 2020**, l'Assemblea consortile, previa deliberazione dei rispettivi consigli comunali, adottata a maggioranza assoluta dei componenti, approva lo statuto della Comunità.

Le Comunità e le Comunità di montagna garantiscono i diritti previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia di **tutela delle minoranze linguistiche**, dalle convenzioni internazionali e dai trattati sottoscritti dal Governo italiano.

La legge regionale 21/2019, riguardo alle funzioni ex provinciali allocate presso le UTI di cui fanno parte i Comuni ex capoluogo di provincia (UTI del Noncello, UTI del Friuli centrale, UTI Collio-Alto Isonzo e UTI Giuliana), prevede che dall'**1 luglio 2020** siano trasferite alla Regione per essere poi gestite da un **Ente di decentramento regionale (EDR)**, quale soluzione transitoria in vista dell'istituzione di nuovi enti di area vasta.

Si prevede quindi l'istituzione di **quattro enti sub-regionali** aventi una competenza territoriale corrispondente a quella delle soppresse Province, ai quali vengono attribuite le funzioni ex provinciali, tra cui assume preminente rilievo quella dell'edilizia scolastica di secondo grado, rendendo in tal modo possibile lo scioglimento anche delle quattro UTI sopra citate a decorrere dall'1 ottobre 2020.

Gli EDR sono **enti funzionali della Regione con personalità giuridica di diritto pubblico**, dotati di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile, sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione.

In ciascun ambito territoriale di competenza degli EDR sono istituite le **Conferenze territoriali per l'edilizia scolastica**, con funzioni consultive e di indirizzo in materia di interventi per l'edilizia scolastica di secondo grado. Le Conferenze hanno sede presso i rispettivi EDR, i quali assicurano l'attività di supporto amministrativo.

Gli EDR costituiscono inoltre ambiti di riferimento per l'esercizio delle funzioni di Centrale di Committenza finalizzate all'acquisizione di beni e servizi, ai sensi della normativa nazionale e regionale sui contratti pubblici.

La legge regionale reca la disciplina transitoria per il definitivo superamento delle UTI e la loro cancellazione dall'ordinamento regionale: i Comuni aderenti a un'Unione che non intendono partecipare alla trasformazione dell'Unione in Comunità deliberano il recesso dall'Unione entro il 31 marzo 2020. Qualora nessun Comune intenda partecipare alla trasformazione si procede allo scioglimento dell'Unione. In vece, nel territorio collinare la trasformazione del Consorzio Comunità Collinare in Comunità risulta di fatto obbligatoria e nel territorio montano le Comunità di montagna subentreranno nel patrimonio e nelle funzioni sovracomunali già esercitate dalle sopresse Comunità montane.

La fase transitoria dovrà comunque concludersi nel termine ultimo del **31 dicembre 2020**, termine entro il quale le Unioni territoriali intercomunali, di cui alla legge regionale 26/2014, dovranno essere definitivamente superate.

La legge regionale 7 novembre 2019, n. 19 "Recepimento dei principi fondamentali del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia, di cui all'Accordo tra Stato e Regione in materia di finanza pubblica del 25 febbraio 2019. Modifiche alla legge regionale 18/2015" recepisce i principi fondamentali del **sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia** in materia di finanza pubblica, sulla base dell'accordo tra la Regione e il Ministero dell'economia e delle finanze, siglato il 25 febbraio 2019.

Tale accordo stabilisce, tra l'altro, l'istituzione del sistema integrato degli enti locali territoriali del Friuli Venezia Giulia, ai fini del coordinamento della finanza pubblica. Ne fanno parte la Regione Friuli Venezia Giulia, gli enti locali situati sul suo territorio e i rispettivi enti strumentali e organismi interni. In base all'accordo, è il sistema integrato la forma attraverso la quale l'insieme degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia concorre alla finanza pubblica statale. Spetta alla Regione, quindi, il ruolo fondamentale di garante del sistema integrato e quindi di normatore interno nei confronti dei propri enti locali, al fine di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica complessivi.

Attraverso le modifiche alla legge regionale 18/2015, si prevede che la Regione, esercitando la propria potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, definisca con legge di stabilità il concorso finanziario e gli obblighi a carico degli enti locali, adottando misure di razionalizzazione e contenimento della spesa idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche, nonché il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Il **decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154** "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di coordinamento della finanza pubblica" ha istituito il "sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia". Tra le altre misure, ha stabilito che lo Stato e la Regione verificano che le misure di concorso alla finanza pubblica siano compatibili con la necessità del sistema integrato di finanziare adeguatamente le funzioni ad esso attribuite o delegate.

1.4 - ASPETTI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE NELL'ANNO 2019

Le elaborazioni che seguono si riferiscono alla tabella 1 riportata in appendice che contiene le informazioni di dettaglio relative alle leggi approvate nel corso del 2019.

1.4.1 - Dimensioni fisiche delle leggi

Anno 2019 - La produzione normativa espressa in leggi, articoli, commi e caratteri, ripartita secondo i soggetti titolari dell'iniziativa

Indicatore Dimensionale	Totali	Consiglio	Giunta
Leggi	25	7	18
Articoli	618	136	482
Commi	2.898	398	2.500
Caratteri	1.276.547	209.031	1.067.516

Il 2019 ha visto l'approvazione di 25 leggi contro le 31 del 2018.

Nel confronto con il 2018 i dati dimensionali della produzione legislativa registrano tuttavia valori in moderato incremento rispetto a tutti gli indicatori dimensionali presi in considerazione: numero di articoli (da 467 a 618, con un incremento del 32%), numero di commi (da 2.740 a 2.898, con un incremento del 6%) e numero di caratteri (da 1.253.668 a 1.276.547, con un incremento del 2%).

Anno 2019 - Dimensioni medie degli articoli, dei commi e dei caratteri

Livello dimensionale	Quantità
N. medio articoli per legge	25
N. medio commi per legge	116
N. medio caratteri per legge	51.062
N. medio commi per articolo	4,7
N. medio caratteri per comma	440

Rispetto al 2018 il numero medio di articoli per legge sale da 15 a 25, aumentano anche le dimensioni medie di commi e caratteri (il numero medio di commi passa da 88 a 116 e il numero medio di caratteri da 40.441 a 51.062).

Scende invece da 5,9 a 4,7 il numero medio di commi per articolo e scende anche il numero medio di caratteri per comma, che passa da 458 a 440.

1.4.2 - Distribuzione dell'iniziativa legislativa

Anno 2019 - Distribuzione delle leggi per soggetto titolare dell'iniziativa

Soggetto titolare dell'iniziativa	N. leggi	%
Giunta	18	72
Consiglio	7	28
Mista	-	-
Popolare	-	-
Totale	25	100

Si intendono di iniziativa mista le leggi derivanti dal concorso di più progetti di legge di iniziativa consiliare e giuntales.

Il 2019 registra una diminuzione delle leggi di iniziativa consiliare: dalle 10 leggi del 2018 si passa a 7 leggi; anche il valore percentuale, pari al 28% del totale, è inferiore a quello registrato nel 2018 (32%).

Anche nel 2019 sono maggioritarie le leggi di iniziativa della Giunta regionale, pari al 72% del totale, che comunque, rispetto al 2018, crescono in valore percentuale (65%). L'iniziativa mista e l'iniziativa popolare risultano assenti.

Anno 2019 - Distribuzione delle leggi di iniziativa consiliare secondo schieramento

	Schieramento	N. leggi	%
Consiglio	Maggioranza	3	12
	Opposizione	-	-
	Trasversale	4	16
	Comune	-	-
	Totale	7	28

Si intendono:

- di iniziativa trasversale, le leggi derivanti da un unico progetto di legge sottoscritto da consiglieri di maggioranza e di opposizione, nonché gli stralci quando non siano stati abbinati all'esame di altri progetti di legge;
- di iniziativa comune, le leggi derivanti dal concorso di più progetti di legge di iniziativa della maggioranza e dell'opposizione.

Diminuisce la percentuale delle leggi approvate di iniziativa della maggioranza: dal 19% del 2018 al 12% del 2019. Non sono state approvate leggi di iniziativa dell'opposizione, mentre aumenta il dato percentuale dell'iniziativa trasversale che passa dal 10% del 2018 al 16% del 2019.

Anno 2019 - Distribuzione delle leggi di iniziativa consiliare per livello di aggregazione dei presentatori

Aggregazione dei presentatori	N. leggi	%
Monogruppo	2	29
Coalizione (più gruppi di maggioranza o più gruppi di opposizione)	1	14
Trasversale	4	57
Comune	-	-
Totale	7	100

L'iniziativa di coalizione riporta un dato percentuale in diminuzione rispetto al 2018 (dal 50% al 14%), mentre crescono l'iniziativa trasversale (passa dal 30% al 57%) e quella di monogruppo (dal 20% al 29%)

1.4.3 - Macrosettori e materie

Anno 2019 - Distribuzione delle leggi per macrosettore e per soggetto titolare dell'iniziativa

Macrosettore	Consiglio	Giunta	Mista	N. leggi	%
A - ordinamento istituzionale	2	6	-	8	32
B - sviluppo economico e attività produttive	1	1	-	2	8
C - territorio, ambiente e infrastrutture	2	1	-	3	12
D - servizi alle persone e alla comunità	2	4	-	6	24
E - finanza regionale	-	6	-	6	24
Totale	7	18		25	100

La classificazione si avvale dello schema adottato nel Rapporto sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione Europea, curato dall'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati in collaborazione con le amministrazioni delle Assemblee legislative regionali; tale schema è altresì adottato, con lievi variazioni, in tutti i Rapporti regionali sulla legislazione, consentendo un'elaborazione omogenea e un confronto dei dati delle diverse Regioni. La classificazione è stata operata in base a un criterio di prevalenza.

Anche nel 2019 il macrosettore dell'Ordinamento istituzionale risulta il più interessato dalla produzione legislativa con 8 leggi approvate e un peso del 32% sulla produzione totale: nel 2018 le leggi in questo macrosettore erano state 12 (con un peso del 39% sul totale).

Tra i rimanenti macrosettori rispetto al 2018 si registra un aumento della produzione legislativa nei settori dei Servizi alle persone e alla comunità e della Finanza regionale, mentre nei settori dello Sviluppo economico e attività produttive e del Territorio, ambiente e infrastrutture si registra una diminuzione.

La produzione legislativa di iniziativa del Consiglio è prevalentemente distribuita tra i macrosettori dell'Ordinamento istituzionale, del Territorio ambiente e infrastrutture e dei Servizi alle persone e alla comunità.

La produzione legislativa di iniziativa giuntale è maggiore invece nei settori dell'Ordinamento istituzionale e della Finanza regionale, macrosettore quest'ultimo che comunque sconta la presenza di 5 provvedimenti "necessari" in materia di bilancio (legge di stabilità, legge collegata alla manovra di bilancio, bilancio di previsione, legge di assestamento, rendiconto).

Anno 2019 - Distribuzione delle leggi per materia e per soggetto titolare dell'iniziativa


Macrosettore		Materia		Iniziativa	Leggi
A	ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	A1	Organi della regione	Consiglio	2
		A3	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni	Giunta	1
		A5	Enti locali e decentramento	Giunta	3
		A6	Altro (persone giuridiche private, sistema statistico regionale, difensore civico ecc.)	Giunta	1
		A7	Multimateria	Giunta	1
B	SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	B7	Commercio, fiere e mercati	Consiglio	1
		B9	Agricoltura e foreste	Giunta	1
C	TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	C1	Territorio e urbanistica	Giunta	1
		C2	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	Consiglio	1
		C9	Multimateria	Consiglio	1
D	SERVIZI ALLE PERSONE E ALLA COMUNITA'	D1	Tutela della salute	Giunta	1
		D4	Istruzione	Giunta	1
		D6	Lavoro	Giunta	1
		D8	Beni e attività culturali	Giunta	1
				Consiglio	1
D13	Altro (es. sicurezza personale, polizia locale, tutela degli utenti e consumatori, contrasto all'usura, ecc.)	Consiglio	1		
E	FINANZA REGIONALE	E1	Bilancio	Giunta	5
		E4	Multimateria	Giunta	1

Anche nell'anno 2019 il maggior numero di interventi ha riguardato le materie Organi della regione, con 2 provvedimenti del Consiglio, ed Enti locali e decentramento, con 3 provvedimenti della Giunta.

1.4.4 - Commissioni referenti

Anno 2019 - Distribuzione delle leggi per Commissione referente

Commissioni	N. leggi
I e I integrata FINANZA, PATRIMONIO REGIONALE E PERSONALE DEL COMPARTO UNICO	2+5 int
II SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	2
III SALUTE, SERVIZI SOCIALI E PREVIDENZA	1
IV TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	3
V AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI RAPPORTI INTERNAZIONALI, CULTURA E SPORT	9
VI ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, POLITICHE DELLA FAMIGLIA, IMMIGRAZIONE	3



Si intende per I Commissione integrata la I Commissione, integrata dai Presidenti delle altre Commissioni. La I Commissione integrata esamina in via generale e approva le leggi relative alla manovra di bilancio (legge di stabilità, legge collegata, bilancio di previsione, legge di assestamento, rendiconto), previo esame per le parti di competenza delle altre Commissioni.

La V Commissione ha approvato il maggior numero di leggi: 9, pari al 36% del totale.

Seguono la I Commissione, che ha approvato 7 leggi, comprensive degli strumenti della manovra di bilancio, la IV e la VI Commissione con 3 leggi ciascuna, la Commissione II con 2 provvedimenti e, infine, la III Commissione con 1 legge.

Rispetto al 2018 aumenta il numero di leggi approvate dalla V Commissione (da 8 a 9) e dalla VI Commissione (da 2 a 3). Diminuisce il numero delle leggi approvate dalla II Commissione (da 3 a 2), dalla III Commissione (da 3 a 1) e dalla IV Commissione (da 4 a 3).

1.4.5 - Durata dell'iter istruttorio

Anno 2019- Durata dell'iter istruttorio per classi di ampiezza in giorni e per soggetto titolare di iniziativa

Classi di ampiezza in giorni	N° leggi Consiglio		N° leggi Giunta		N° leggi di iniziativa mista		N° complessivo leggi	
	Iter formale	Iter effettivo	Iter formale	Iter effettivo	Iter formale	Iter effettivo	Iter formale	Iter effettivo
da 1 a 30	2	4	15	16	\	\	17	20
da 31 a 90	1	2	3	2	\	\	4	4
da 91 a 180	4	1	\	\	\	\	4	1
da 181 a 360	\	\	\	\	\	\	\	\
oltre 360	\	\	\	\	\	\	\	\
Totale	7	7	18	18	\	\	25	25

Si intende per:

- iter formale, il periodo di tempo che intercorre tra l'assegnazione del progetto di legge alla competente Commissione referente e la definitiva approvazione da parte dell'Assemblea;
- iter effettivo, il periodo che decorre dall'inizio dell'esame nella competente Commissione referente fino alla definitiva approvazione del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Nel corso del 2019 la durata media dell'iter formale dei progetti di legge è stata di circa 44 giorni, mentre è di circa 22 giorni la durata media dell'iter effettivo.

Si è concluso entro 30 giorni l'iter formale di 17 progetti di legge su 25 (il 68% del totale).

Analogo risultato è stato raggiunto nel 2018 con il 64% dei progetti di legge approvati in 30 giorni.

Dei progetti di legge d'iniziativa della Giunta regionale circa l'83% è stato approvato a seguito di iter formale concluso entro 30 giorni e il restante 17%, comunque, entro 90 giorni. Le percentuali nel 2018 erano analoghe e rispettivamente dell'80% e del 20%.

La durata dell'iter dei progetti di legge d'iniziativa del Consiglio regionale, invece, è stata caratterizzata da una certa variabilità e, dunque, anche nel 2019 (analogamente a quanto accaduto nel 2018) si osserva una maggiore speditezza nell'approvazione dei progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale.

Anno 2019 - Numero di leggi per classi numeriche di sedute dedicate in fase di Commissione e di Assemblea

Classi numeriche di sedute	Commissione: leggi/sedute	Assemblea: leggi/sedute
0	\	\
da 1 a 2	19	17
da 3 a 4	5	4
da 5 a 6	1	3
oltre 6	0	1

Per quanto riguarda il tempo delle sedute dedicate all'attività legislativa è opportuno segnalare che, di norma, le sedute di Assemblea si riferiscono a mezza giornata, in quanto si dividono in seduta antimeridiana e seduta pomeridiana, mentre quelle di Commissione possono durare l'intera giornata.

Nel 2019 (analogamente a quanto accaduto nel 2018) tanto le Commissioni quanto l'Assemblea hanno approvato gran parte dei progetti di legge destinando non più di 2 sedute.

Anno 2019 - Numero di leggi per classi numeriche di ore dedicate in Commissione e in Assemblea

Classi numeriche di ore	Commissione: leggi/ore	Assemblea: leggi/ore
0	\	\
da 1 a 5	19	16
da 6 a 10	5	2
da 11 a 20	1	2
oltre 20	0	5

Nel 2019 le Commissioni hanno esaminato il 76% dei progetti di legge dedicando al massimo 5 ore. In Assemblea la percentuale scende invece al 64% dei progetti approvati.

Anno 2019 - Numero medio di sedute e di ore di trattazione delle leggi in Commissione e in Assemblea

Media sedute Commissione/legge	2,04
Media sedute Assemblea/legge	2,4
Media ore Commissione/legge	4,48
Media ore Assemblea/legge	8,08

Nel 2019, rispetto all'anno precedente, il numero medio di sedute e di ore di trattazione delle leggi in Commissione e in Assemblea non varia in misura significativa.

L'esame in Commissione ha richiesto in media 2 sedute, analogamente al valore medio del 2018.

L'esame in Assemblea ha richiesto in media un po' più di 2 sedute: il valore di 2,4 è leggermente superiore rispetto a quello riscontrato nel 2018 che è pari a 1,81.

La media della durata dell'iter in Commissione è stata di ore 4,48, valore analogo a quella del 2018 (4,77 ore).

In Assemblea la durata media dell'iter è stata di 8,08 ore, superiore rispetto a quella del 2018 pari a 5,77 ore.

Anche nel 2019, analogamente a quanto accaduto nel 2018, la durata media dei lavori in Commissione (misurata in ore) è inferiore alla durata in Assemblea.


1.4.6 - Attività emendativa in Commissione e in Assemblea

Anno 2019 - Volume ed esiti degli emendamenti distinti per sede di trattazione

Esito	Commissione	Assemblea	Commissione + Assemblea
	N. emendamenti	N. emendamenti	N. emendamenti
Approvati	226	556	782
Respinti o ritirati	32	922	954
Totale presentati	258	1.478	1.736

Anche nel 2019 si conferma la tendenza dei titolari dell'iniziativa legislativa a presentare gli emendamenti in Aula piuttosto che nelle Commissioni: si tratta, infatti, dell'85% del totale degli emendamenti relativi ai progetti di legge approvati. Tale percentuale è leggermente superiore a quella registrata nel 2018 (80%).

Anno 2019- Esiti dell'attività emendativa per sede di trattazione



Nel 2019 l'87,6% degli emendamenti presentati in Commissione è stata approvata confermando l'alta percentuale di successo analogamente a quanto osservato negli anni precedenti. In Assemblea la percentuale degli emendamenti approvati è pari al 37,62%.

Anno 2019- Attività emendativa in Commissione, con l'indicazione dei presentatori e del tasso di successo

	Giunta	Maggioranza	Opposizione	Comuni	Totale
Presentati	149	47	41	21	258
Approvati	149	45	11	21	226
% di successo	100%	95,7%	26,8%	100%	87,6%

Anno 2019 - Attività emendativa in Assemblea, con l'indicazione dei presentatori e del tasso di successo

	Giunta	Maggioranza	Opposizione	Comuni	Totale
Presentati	269	285	898	26	1.478
Approvati	261	200	69	26	556
% di successo	97%	70,2%	7,7%	100%	37,6%

Analogamente a quanto accaduto nel 2018, anche nel 2019 gli emendamenti presentati dalla Giunta regionale sono stati quasi tutti approvati: la totalità in Commissione (100%), e la quasi totalità in Assemblea (97%).

La Maggioranza consiliare ha ottenuto l'approvazione di gran parte degli emendamenti presentati sia in Commissione (95,7%), sia in Assemblea (70,2%).

Per l'Opposizione il successo degli emendamenti presentati è del 26,8% in Commissione e del 7,7% in Assemblea. Nel 2018 le percentuali sono state del 14,8% in Commissione e del 9,1% in Assemblea.

Nel 2019, come negli anni precedenti, l'Assemblea è la sede emendativa preferita tanto dall'Opposizione quanto dalla Maggioranza, mentre la Giunta regionale utilizza lo strumento emendativo in entrambe le sedi.

1.4.7 - Modalità di approvazione in Assemblea

Anno 2019- Distribuzione delle leggi in base alle modalità di approvazione: esito della votazione, interventi modificativi, presenza di atti di indirizzo

	Modalità	N. leggi	%
Esito della votazione	Approvazione all'unanimità	9	36
	Approvazione a maggioranza	16	64
Interventi modificativi	Con emendamenti	22	88
	Senza emendamenti	3	12
Presenza di atti di indirizzo	Con ordini del giorno	15	60
	Senza ordini del giorno	10	40

Si osserva un aumento percentuale dei progetti di legge approvati all'unanimità nel corso del 2019: si tratta del 36% dei progetti di legge rispetto al 19% del 2018.

L'88% dei progetti di legge approvati è stato emendato. Si osserva che tale percentuale aumenterebbe qualora si escludessero dalla base di calcolo la legge di approvazione del bilancio e quella di approvazione del rendiconto, per le quali non è prevista la presentazione di emendamenti.

Il 60% delle leggi è accompagnato da ordini del giorno. Si conferma la tendenza all'aumento delle iniziative di indirizzo che risultano percentualmente aumentate rispetto al 48% del 2018 e al 42% del 2017.

Si conferma anche la tendenza a presentare atti di indirizzo in numero più elevato nel corso dell'esame delle manovre di bilancio.

1.4.8 - Rinvio ad atti non legislativi

La segnalazione dei rinvii contenuti nelle leggi ad atti non legislativi è diretta a verificare la tendenza del legislatore ad avvalersi dello strumento della “delegificazione”, qui utilizzato in senso atecnico, per indicare l’effetto di semplificazione e alleggerimento del corpus legislativo.

Anno 2019 - Leggi che rinviando ad atti non legislativi

N. leggi	Leggi con rinvii	Totale rinvii	% di Leggi con rinvii	N. medio di rinvii per legge
25	14	55	56%	3,9

Si intendono per atti non legislativi i regolamenti di attuazione o altri atti di implementazione (ad es.: direttive, linee guida, piani, programmi) aventi comunque un contenuto “regolativo”, diretto a completare la disciplina legislativa.

Tanto più alto è il numero di leggi che contengono rinvii, tanto più ampio è il fenomeno della “delegificazione”: nel 2019 il 56% delle leggi contiene rinvii ad atti non legislativi, dato superiore al 48% registrato nel 2018; aumenta anche il numero medio di rinvii per legge (ovvero il rapporto tra numero totale dei rinvii e numero delle leggi che operano i rinvii medesimi), pari a 3,9, rispetto ai 2,8 del 2018.

Anno 2019 - Leggi che rinviando ad atti non legislativi prevedendo il parere delle Commissioni consiliari permanenti

N. leggi	Leggi con parere della Commissione	Totale pareri della Commissione	% di leggi con parere della Commissione	N. medio di pareri della Commissione per legge
25	6	12	24%	2

Aumenta il grado di coinvolgimento delle Commissioni nell’attuazione delle leggi: la percentuale di leggi che prevedono il parere di una Commissione consiliare è del 24%, contro il 19% del 2018; il numero medio di pareri per legge è pari a 2, contro l’1 del 2018.

1.4.9 - Istituzione di organismi collegiali

Anno 2019 - Leggi che prevedono l'istituzione di organismi collegiali

N. leggi	Leggi istitutive di organismi collegiali	Totale organismi collegiali
25	6	10

Diminuisce il numero di leggi istitutive di organismi collegiali: 6, contro le 9 del 2018. Diminuisce anche il numero di organismi istituiti (10 contro 12 del 2018).

1.4.10 - Entrata in vigore

Anno 2019 - Distribuzione delle leggi rispetto alle modalità di entrata in vigore

N. leggi	Leggi con entrata in vigore ordinaria	Leggi con entrata in vigore anticipata	Leggi con entrata in vigore posticipata
25	5	18	2

Le leggi sono state classificate a seconda della previsione di un'entrata in vigore ordinaria, ovvero il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto; anticipata, ovvero con entrata in vigore alla data della pubblicazione o il giorno successivo; posticipata, con entrata in vigore successiva ai quindici giorni dalla pubblicazione.

Rimane pressoché costante, rispetto al 2018, la percentuale delle leggi con entrata in vigore anticipata: il 72% contro il 71%.

Sono 2 le leggi con entrata in vigore successiva ai quindici giorni ordinariamente previsti dallo Statuto, contro le 3 del 2018.

1.4.11 – Abrogazioni

Anno 2019 - Numero delle leggi recanti abrogazioni

Totale leggi	Leggi recanti abrogazioni
25	11

Anno 2019 - Saldo della produzione legislativa

Leggi	N.ro
Approvate	25
Integralmente abrogate	14
Saldo	+ 11

Anno 2019 - Distribuzione delle leggi rispetto alla tipologia di abrogazione recata

TIPOLOGIA DI ABROGAZIONE	N. leggi
Solo abrogazioni integrali	0
Solo abrogazioni parziali	7
Abrogazioni integrali e parziali	4

Anno 2019 - Distribuzione delle leggi rispetto all'efficacia delle abrogazioni

EFFICACIA	N. leggi
Solo efficacia immediata	8
Solo efficacia differita a data certa	0
Solo efficacia condizionata al verificarsi di un certo evento	0
Diversi regimi di efficacia	2

La rilevazione ha preso in esame le abrogazioni integrali e parziali, intendendo con le prime, l'abrogazione di intere leggi o di parti di leggi dirette a completare precedenti abrogazioni parziali, e con le seconde, l'abrogazione di parti di leggi, prendendo come unità di riferimento l'articolo.

Nel 2019 sono state 11 le leggi recanti disposizioni abrogative, rispetto alle 14 del 2018.

Il saldo della produzione legislativa, inteso come differenza tra leggi approvate e leggi integralmente abrogate, ha registrato al 31 dicembre 2019 un incremento di 11 leggi.

Rispetto al 2018 la crescita è comunque inferiore: +11 contro +18.

1.4.12 - Natura della potestà legislativa

Anno 2019 - Distribuzione delle leggi rispetto alla natura della potestà legislativa

Potestà legislativa	N. leggi	%
primaria	13	52
concorrente	6	24
residuale	2	8
mista	3	12
delegata	-	-
integrativa attuativa	1	4
Totale	25	100

La classificazione è stata effettuata in base a un criterio di prevalenza significativa. Nell'impossibilità di individuare un titolo di competenza univoco, si è fatto ricorso alla categoria "mista".

La potestà primaria risulta la più esercitata, interessando il 52% del totale delle leggi.

L'uso della potestà primaria (articolo 4 dello Statuto) sommata alla potestà residuale (articolo 117, quarto comma, Cost.) dà una percentuale del 60%, che rappresenta di fatto la "potestà esclusiva" della Regione.

Rispetto al 2018 si registra una diminuzione della "potestà esclusiva" (nel 2018: primaria pari al 65%, residuale pari al 10%) e un aumento della potestà concorrente (esercitata per il 16% nel 2018).

1.4.13 - Tipologia della normazione

Anno 2019 - Distribuzione delle leggi per tipologia normativa e per soggetto titolare dell'iniziativa

Tipologia normativa	Consiglio	Giunta	Mista	Totale leggi	%
Bilancio	-	5	-	5	20
Istituzionale	2	4	-	6	24
Settore	3	6	-	9	36
Intersettoriale	1	2	-	3	12
Manutenzione	1	-	-	1	4
Europea	-	-	-	-	-
Provvedimento	-	1	-	1	4
Totale	7	18	-	25	100

Le tipologie normative utilizzate si basano sulle seguenti definizioni:

- leggi di bilancio: i provvedimenti attraverso cui si sviluppa il ciclo di gestione del bilancio; nel 2018 rilevano in questo senso: le leggi di rendiconto (n. 12), di assestamento (n. 13), la legge collegata alla manovra di bilancio (n. 23), la legge di stabilità (n. 24), la legge di bilancio (n. 25);
- legge europea: la legge approvata annualmente ai sensi della legge regionale 10/2004 "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea". Non vi rientrano eventuali altre leggi che contengano disposizioni attuative di obblighi comunitari;
- leggi istituzionali: le leggi concernenti l'organizzazione istituzionale della Regione o una disciplina istituzionale a carattere generale (es. disciplina generale delle nomine, semplificazione amministrativa) ovvero istitutiva di singoli enti;
- leggi di settore: le leggi che incidono su ambiti specifici dell'ordinamento o che siano dirette a definire strumenti amministrativi o finanziari per l'attuazione di politiche settoriali. Le leggi di settore sono classificate come tali se il loro contenuto innovativo prevale sulla mera manutenzione normativa;
- leggi intersettoriali: le leggi che interessano più materie o settori dell'ordinamento;
- leggi di manutenzione: le leggi che contengono disposizioni di puntuale correzione, modifica, integrazione della normativa vigente senza innovarla o sostituirla completamente o sostanzialmente;
- leggi provvedimento: le leggi che contengono disposizioni puntuali previste appositamente per singoli soggetti, eventi determinati o situazioni specifiche.

1.4.14 - Dimensioni astratte di contenuto

Anno 2019- Distribuzione delle leggi secondo le dimensioni astratte di contenuto e per soggetto titolare dell'iniziativa

Estensione	Consiglio	Giunta	Mista	Totale leggi	%
Generale	3	10	-	13	52
Settoriale	4	7	-	11	44
Microsezionale	-	-	-	-	-
Individuale	-	1	-	1	4
Totale	7	18	-	25	100

La dimensione astratta di contenuto fa riferimento all'estensione della platea dei soggetti ai quali le leggi sono dirette. La classificazione si basa sulle seguenti definizioni:

- leggi a carattere generale: dirette potenzialmente a tutti i soggetti dell'ordinamento giuridico;
- leggi a carattere settoriale: regolano attività o soddisfano interessi di gruppi o entità composite;
- leggi a carattere individuale: esplicano i loro effetti nei confronti di un unico soggetto;
- leggi a carattere microsezionale: riguardano l'interesse di gruppi ben definiti.

La dimensione di contenuto generale ha riguardato il 52% delle leggi del 2019 (in diminuzione rispetto al 2018: 58%), mentre le leggi a contenuto settoriale sono aumentate rispetto al 2018, passando dal 32% al 44%. Nel 2019 nessuna legge a carattere microsezionale, mentre nel 2018 erano il 10%. Le leggi a carattere individuale, assenti nel 2018, passano al 4%.

1.4.15 - Tecnica redazionale

Anno 2019 - Distribuzione della produzione legislativa rispetto alla tecnica redazionale e al soggetto titolare dell'iniziativa

Tecnica redazionale	Consiglio	Giunta	Mista	Totale leggi	%
Testo nuovo	4	7	-	11	44
Novella	3	5	-	8	32
Testo misto	-	6	-	6	24
Totale	7	18	-	25	100

La classificazione si basa sulle seguenti definizioni:

- testo nuovo: testi normativi anche solo in parte nuovi;
- novella: testi normativi contenenti esclusivamente modifiche di testi normativi previgenti;
- testo misto: testi normativi contenenti disposizioni nuove e di modifica di testi normativi previgenti.

Prevale l'utilizzo della tecnica redazionale del testo nuovo che interessa il 44% delle leggi, la tecnica della novella interessa il 32% delle leggi, quella del testo misto il 24%, mentre nel 2018 prevaleva con il 39% la tecnica della novella.

Si segnalano 5 leggi regionali che contengono discipline organiche e di riordino:

- Legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica.
- Legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi.
- Legge regionale 13 novembre 2019, n. 20 Disposizioni per la tutela e la promozione delle minoranze linguistiche slovena, friulana e tedesca del Friuli Venezia Giulia. Modifiche alle leggi regionali 26/2007, 29/2007, 20/2009, 13/2000 e 26/2014.
- Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.
- Legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006.

1.4.16 - Aspetti qualitativi della legislazione

Il Consiglio regionale da tempo dedica attenzione alla qualità della legislazione. Un'esigenza espressamente affermata nella legge regionale 17/2007 "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia", che, all'articolo 8, comma 1, lettera k), pone in capo al Consiglio regionale il compito di assicurare, anche attraverso propri organi interni, la qualità della produzione legislativa. Tale obiettivo trova poi concreta attuazione nel Regolamento interno del Consiglio, che, all'articolo 138 quinquies, comma 2, lettera f), attribuisce al Rapporto annuale della legislazione il compito di dare evidenza, in particolare, dei risultati dell'attività legislativa in termini di qualità delle leggi, con riguardo alla loro omogeneità, semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione, nonché alla loro efficacia ai fini della semplificazione e del riordino della legislazione, in applicazione del principio della certezza del diritto.

In attuazione quindi del mandato conferito dalla legge regionale 17/2007 e con riferimento ai parametri indicati nel Regolamento interno, sono stati individuati due criteri di valutazione della qualità legislativa: la qualità redazionale e la qualità tecnica.

La qualità redazionale si riferisce al rispetto delle tecniche di produzione legislativa e all'utilizzo di un linguaggio che risulti comprensibile ai destinatari delle norme. La qualità tecnica individua l'efficacia del testo a realizzare risultati di semplificazione normativa e amministrativa.

Fatto 100 il valore della qualità totale, si è convenuto di attribuire lo stesso peso ai due profili della qualità redazionale e tecnica ($p=50$).

All'interno dei profili, il peso dei parametri di qualità è stato distribuito diversamente secondo un assunto convenzionale che privilegia, per la qualità redazionale, l'omogeneità di contenuto, nonché la chiarezza, semplicità e proprietà di formulazione, mentre per la qualità tecnica, l'efficacia del testo ai fini della semplificazione normativa e del riordino, nonché della semplificazione amministrativa.

L'apporto dei singoli parametri alla costruzione degli indici di qualità è stato individuato nell'alternativa secca adeguatezza/non adeguatezza ovvero presenza/assenza. Ai poli negativi dell'alternativa è stato attribuito un peso nullo e ai poli positivi pesi differenziati: omogeneità $p=20$; semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione $p=30$; semplificazione normativa e riordino $p=35$; semplificazione amministrativa $p=15$.

È stata quindi definita una scala di qualità totale, graduata in 5 classi: molto bassa, bassa, media, alta, molto alta.

Di seguito si fornisce la chiave di lettura dei singoli parametri di qualità adottati.

- **Omogeneità di contenuto** - richiede che la legge tratti una sola materia o materie tra loro logicamente connesse. Il giudizio è effettuato secondo un criterio di prevalenza significativa.
- **Semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione** - richiedono che la legge risulti comprensibile ai suoi destinatari. Il parametro si scompone in una pluralità di aspetti diversi, che investono tanto la struttura dell'atto quanto l'articolazione interna del suo contenuto e la scelta dei termini e delle parole più adatte a esprimerlo. Anche qui il giudizio viene effettuato con un criterio di prevalenza significativa.
- **Semplificazione normativa** - ricorre in caso di:
 - adozione di leggi meramente abrogative di normative superate, implicitamente abrogate o non più operanti;
 - raccolta della disciplina concernente una stessa materia in un unico testo con finalità di riordino, con contestuale abrogazione della disciplina previgente;
 - delegificazione, ovvero trasferimento della disciplina normativa di dettaglio e procedimentale di una determinata materia o attività dalla sede legislativa a quella regolamentare o a disposizioni contenute in atti di pianificazione o altri atti amministrativi di natura sostanzialmente regolamentare.
- **Semplificazione amministrativa** - ricorre in caso di leggi che introducono la semplificazione di procedimenti amministrativi o comunque recano interventi che si traducono in una maggiore efficienza dell'azione amministrativa rispetto alla situazione previgente.

Sono state considerate sotto il profilo qualitativo 20 delle 25 leggi approvate, escludendo le leggi di approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione, nonché la legge di assestamento del bilancio che, per il loro contenuto, non si prestano a essere valutate, nonché la legge di stabilità e la legge collegata alla manovra di bilancio, per le quali è stata svolta, a parte, un'analisi che riguarda il loro profilo dimensionale.

Anno 2019 - Dati sintetici della qualità legislativa

Qualità redazionale

	Omogeneità		Semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione	
	adeguata	non adeguata	adeguata	non adeguata
N. leggi	19	1	19	1
% sul totale	95	5	95	5

Qualità tecnica

	Semplificazione normativa		Semplificazione amministrativa	
	presente	assente	presente	assente
N. leggi	4	16	1	19
% sul totale	20	80	5	95

Anno 2019 - Distribuzione delle leggi per classi di qualità

Classi di qualità	N. leggi	%
molto bassa (0-15)	0	0
bassa (20-35)	3	15
media (45-55)	13	65
alta (65-80)	0	0
molto alta (85-100)	4	20
Totale	20	100

Delle 20 leggi valutate, il 95% risulta adeguato con riferimento al parametro della semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione (era il 100% nel 2018), lo stesso 95% risulta adeguato rispetto al parametro dell'omogeneità, con un miglioramento rispetto all'81% nel 2018.

In ordine alla qualità tecnica, le leggi valutate con caratteristiche di semplificazione normativa sono il 20% (31% nel 2018), mentre le leggi valutate con caratteristiche di semplificazione amministrativa sono il 5% (15% nel 2018).

Rispetto alla distribuzione per classi di qualità, 13 leggi si collocano nella fascia media (65%), 4 leggi nella fascia molto alta (20%) e 3 leggi nella bassa (15%). Nessuna legge si colloca nella fascia alta e in quella molto bassa.

Considerando la qualità legislativa nel suo complesso, rispetto all'anno 2018 si rileva l'aumento delle leggi collocate in fascia media, che passano dal 50% del 2018 al 65%.

1.4.17 - Leggi relative alla manovra di bilancio

La legge di stabilità, la legge collegata alla manovra di bilancio e la legge di assestamento del bilancio sono strumenti strategici quanto a capacità d'innovare l'ordinamento normativo vigente, in ragione dei loro contenuti multisettoriali, della loro cadenza annuale, delle peculiari procedure cui sono assoggettate e della loro particolare valenza politico-istituzionale di fondamentali atti di attuazione e modulazione del programma di governo.

Anche limitarsi al solo esame del profilo dimensionale giustifica, di per sé, l'attenzione dovuta a tali provvedimenti che rappresentano una parte molto rilevante dell'attività del legislatore regionale, sia per la quantità delle materie trattate e per il numero delle disposizioni in essi contenute, sia per il tempo dedicato al loro esame.

La significativa incidenza delle leggi in questione sulla produzione complessiva di ciascun anno non rappresenta un fenomeno nuovo nella nostra Regione e nella legislazione regionale in generale.

Ai fini della valutazione dell'effettiva incidenza di tali leggi sulla produzione legislativa complessiva, le grandezze più significative da prendere in considerazione riguardano il numero dei commi e quello dei caratteri, mentre ha scarsa rilevanza la consistenza numerica degli articoli che, di norma, è limitata in quanto gli stessi vengono abitualmente riferiti ai grandi settori di competenza dell'Amministrazione regionale.

La tabella e il grafico seguenti presentano la situazione relativa al peso dimensionale in termini di articoli, commi e caratteri, sia in valori assoluti, sia in percentuale, sulla legislazione regionale dell'anno di riferimento, per tutte le leggi relative alla manovra di bilancio approvate nella X, nella XI e nella XII legislatura.

Anno 2019 - Dimensioni delle leggi relative alla manovra di bilancio in articoli, commi e caratteri per gli anni 2008-2019

Anno	Descrizione leggi	Leggi relative alla manovra di bilancio			Tutte le leggi			Incidenza percentuale delle leggi relative alla manovra di bilancio sul totale delle leggi		
		N. artt.	N. commi	N. caratteri	N. artt.	N. commi	N. caratteri	Su artt.	Su commi	Su caratteri
2019	Legge collegata (23/2019)	12	197	89.258						
	Legge di stabilità 2019 (24/2019)	16	617	264.836						
	Assestamento 2019 (13/2019)	17	508	221.063						
Totale 2019		45	1.322	575.157	618	2.898	1.276.547	7,28%	45,62%	45,06%
2018	Legge collegata (28/2018)	13	188	96.837						
	Legge di stabilità 2018 (29/2018)	18	511	223.716						
	Assestamento 2018 (20/2018)	17	353	148.532						
Totale 2018		48	1.052	469.085	467	2.740	1.253.668	10,28%	39,39%	37,42%
2017	Legge collegata (44/2017)	11	172	104.675						
	Legge di stabilità 2017 (45/2017)	16	814	303.606						
	Assestamento 2017 (31/2017)	16	561	247.541						
Totale 2017		43	1.547	655.822	838	3.859	1.721.247	5,13%	40,08%	38,10%
2016	Legge collegata (24/2016)	11	161	93.904						
	Legge di stabilità 2017 (25/2016)	15	590	266.572						
	Assestamento 2016 (14/2016)	13	709	292.400						
Totale 2016		39	1.460	652.876	769	4.073	1.876.383	7,6%	35,84%	34,79%
2015	Legge collegata (33/2015)	8	186	98.672						
	Legge di stabilità 2016 (34/2015)	10	351	139.699						
	Assestamento 2015	17	525	227.246						
Totale 2015		35	1.062	465.617	790	3.361	1.440.926	4,43%	31,60%	32,31%
2014	Fin 2014 (LR 27/2014)	16	718	294.682						
	Assestamento 2014	16	528	217.984						
Totale 2014		32	1.246	512.666	693	2.961	1.278.476	4,61%	42,08%	40,09%
2013	Fin 2013 (LR 23/2013)	16	306	126.967						
	Assestamento 2013	16	472	193.255						
Totale 2013		32	778	320.222	557	2.163	925.105	5,75%	35,96%	34,61%
2012	Fin 2013 (LR 27/2012)	16	1.237	445.827						
	Assestamento 2012	15	928	398.903						

Anno	Descrizione leggi	Leggi relative alla manovra di bilancio			Tutte le leggi			Incidenza percentuale delle leggi relative alla manovra di bilancio sul totale delle leggi		
		N. artt.	N. commi	N. caratteri	N. artt.	N. commi	N. caratteri	Su artt.	Su commi	Su caratteri
Totale 2012		31	2.165	844.730	825	4.100	1.660.024	3,75%	52,80%	50,88%
2011	Fin 2012 (LR 18/2011)	19	1.093	405.910						
	Assestamento 2011	15	861	441.314						
Totale 2011		34	1.954	847.224	386	2.829	1.216.551	8,80%	69,1%	69,64%
2010	Fin 2011 (LR 22/2010)	17	698	286.805						
	Assestamento 2010	15	311	126.534						
Totale 2010		32	1.009	413.339	466	1.998	986.405	6,86%	50,50%	41,90%
2009	Fin 2010 (LR 24/2009)	16	540	234.142						
	Assestamento 2009	17	475	191.836						
Totale 2009		33	1.015	425.978	367	2.112	801.176	8,99%	48,06%	53,17%
2008	Fin 2009 (LR 17/2008)	17	692	270.254						
	Assestamento 2008	15	352	154.185						
Totale 2008		32	1.044	424.439	346	2.057	869.123	9,25%	50,75%	48,84%

Andamento dell'incidenza percentuale delle leggi relative alla manovra di bilancio sul totale della produzione legislativa

Dal 2016 sono diventate pienamente operative nell'ordinamento regionale le regole sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali, di cui al decreto legislativo 118/2011; la Regione Friuli Venezia Giulia ha quindi completato l'adeguamento alla riforma nazionale delle proprie regole contabili e classificazioni di bilancio. Si ricorda tuttavia che fin dal 2015 il principale documento di programmazione finanziaria regionale, ovvero la legge finanziaria, è stato sostituito dalle leggi di stabilità e collegata alla manovra di bilancio.

Anche nel 2019 le tre leggi che attengono alla manovra di bilancio prese in considerazione hanno avuto dimensioni piuttosto consistenti rispetto al totale della produzione legislativa annuale.

Considerando il numero di commi e di caratteri che, come detto, rappresentano le grandezze più significative per una valutazione d'incidenza sull'insieme della produzione legislativa, le leggi in questione pesano più del 45% sia per quanto riguarda il numero di commi, sia per quanto riguarda il numero di caratteri sul totale delle leggi approvate dall'Aula nell'anno di riferimento.

L'incidenza percentuale è quindi in deciso aumento rispetto al 2018 (laddove la percentuale era intorno al 39% per quanto riguarda il numero di commi e intorno al 37% per quanto riguarda il numero di caratteri).

2 - INIZIATIVA LEGISLATIVA NELL'ANNO 2019

Le elaborazioni del presente capitolo si riferiscono alla tabella 2 riportata in appendice, che riguarda tutti i progetti di legge presentati nel corso del 2019, compresi quelli divenuti legge (non rientrano nella rilevazione gli stralci).

2.1 - Titolari dell'iniziativa legislativa

Anno 2019 - Distribuzione dei progetti di legge presentati per soggetto titolare dell'iniziativa

Soggetto titolare dell'iniziativa	N. progetti di legge	%
Giunta	20	48
Consiglio	22	52
Popolare	-	-
Mista	-	-
Totale	42	100

Nel corso del 2019 si assiste ad un complessivo calo nella presentazione dei progetti di legge rispetto al 2018 (42 contro 47) e l'iniziativa giuntale e consiliare si assestano sulle percentuali rispettivamente del 48% e del 52%. Il dato è in significativo scostamento rispetto a quello dell'anno precedente allorché i progetti di legge di iniziativa consiliare superavano di gran lunga quelli ascrivibili all'iniziativa della Giunta regionale (rispettivamente 60% consiliare e 40% giuntale).

Il dato del 2019 rispecchia invece il trend già registrato nel 2017 quando l'iniziativa consiliare e quella giuntale erano rispettivamente del 51% e del 49%, analogamente all'anno in esame.

L'iniziativa popolare è stata assente anche nel 2019, come del resto negli anni precedenti.

2.2 - Iniziativa legislativa consiliare

Anno 2019 - Distribuzione dei progetti di legge di iniziativa consiliare secondo schieramento

Schieramento	N. progetti di legge	%
Maggioranza	11	50
Opposizione	8	36
Trasversale	3	14
Totale	22	100

Le proposte di legge presentate dai consiglieri di maggioranza si attestano al 50% del totale dei progetti di legge rappresentando un dato inferiore rispetto a quello del 2018, pari al 57% del totale.

Le proposte sottoscritte dai consiglieri di opposizione, pari al 36% del totale, si attestano invece su un valore vicino a quello del 2018 che era del 39%.

L'iniziativa legislativa trasversale frutto della collaborazione tra gruppi di maggioranza e opposizione, aumenta molto considerevolmente rispetto al 2018, passando dal 4% al 14% dell'anno in esame.

Anno 2019 - Distribuzione dei progetti di legge di iniziativa consiliare per livello di aggregazione dei presentatori

Aggregazione dei presentatori	N. progetti di legge	%
Monogruppo	19	86
Coalizione (più gruppi di maggioranza o più gruppi di opposizione)	-	-
Trasversale (maggioranza e opposizione)	3	14
Totale	22	100

Le iniziative riconducibili a un solo gruppo rappresentano l'86% del totale e costituiscono, nettamente, la parte più significativa dell'iniziativa consiliare, considerevolmente aumentata rispetto al 2018 allorché il dato era pari al 61%.

Nel 2019 non sono stati presentati progetti di legge da parte di coalizioni politiche ed il

dato è particolarmente significativo ove lo si confronti con il 35% del 2018.

La collaborazione tra gruppi consiliari appartenenti a schieramenti diversi, per contro, aumenta notevolmente rispetto al 2018, passando dal 4% al 14% del 2019.

2.3 - Macrosettori di intervento legislativo

Anno 2019 - Distribuzione dei progetti di legge presentati nel 2019 per macrosettore

Macrosettore	N. progetti di legge	%
Finanza regionale	6	14
Ordinamento istituzionale	8	19
Servizi alle persone e alla comunità	16	38
Sviluppo economico e attività produttive	3	7
Territorio, ambiente e infrastrutture	7	17
Multisetore	2	5
Totale	42	100

Nel 2019, analogamente a quanto avvenuto nell'anno precedente, l'iniziativa legislativa si è concentrata sul macrosettore dei Servizi alle persone e alla comunità.

Nel corso del 2019 si registra una diminuzione dei progetti di legge riconducibili ai macrosettori della Finanza regionale, che passa dal 19% al 14%, e dell'Ordinamento istituzionale, che diminuisce considerevolmente passando dal 28% al 19%.

Risultano, invece, in aumento rispetto al 2018 i progetti di legge ascrivibili ai macrosettori dei Servizi alle persone e alla comunità, dal 30% al 38%, e a quello del Territorio, ambiente e infrastrutture, che passa dal 13% del 2018 al 17% dell'anno in esame.

Un lieve incremento interessa anche i progetti di legge Multisetore che salgono dal 2% al 5%, mentre rimane sostanzialmente invariato il dato dei progetti di legge riferibili al macrosettore dello Sviluppo economico e attività produttive che nel 2018 era dell'8% e nel 2019 è del 7%.

2.4 - Esito dei progetti di legge presentati nell'anno 2019

Anno 2019 - Situazione dei progetti di legge

Stato	N. progetti di legge	%
Giacenti	12	29
In corso di esame	6	14
Approvati	23	55
Respinti	-	-
Ritirati	1	2
Totale	42	100

Per progetti di legge giacenti si intendono quei provvedimenti il cui iter non è mai iniziato in Commissione, nemmeno con la mera illustrazione.

Per progetti di legge in corso di esame si intendono quei provvedimenti il cui iter è iniziato ma non si è concluso nel 2019.

Per progetti di legge approvati si intendono i provvedimenti presentati nel 2019 e che hanno concluso il loro iter con l'approvazione in Assemblea.

I progetti di legge giacenti, 29%, risultano inferiori al dato del 2018 che era del 32%, mentre i progetti di legge in corso di esame registrano un incremento passando dal 9% del 2018 al 14% dell'anno in esame.

La percentuale dei progetti di legge approvati dall'Assemblea nel 2019, pari al 55%, è identica a quella dell'anno precedente.

Nel 2019 è stato ritirato 1 progetto di legge, pari al 2% del totale.

Anno 2019 - Distribuzione dei progetti di legge giacenti in base al soggetto presentatore

Soggetto presentatore	N. progetti di legge giacenti	%
Giunta	1	8
Maggioranza	7	59
Opposizione	4	33
Trasversale	-	-
Totale	12	100

Nel 2019 i progetti di legge giacenti si dividono, nella maggior parte, tra quelli riconducibili all'iniziativa delle forze politiche di Maggioranza e di Opposizione, rappresentando rispettivamente il 59% ed il 33% del totale, mentre i progetti di legge di iniziativa giuntale giacenti si attestano sul valore dell'8%. Tale ultimo dato è in netto aumento rispetto al 2018 allorché non risultava giacente alcun progetto di iniziativa giuntale.

Nel 2019 tra i provvedimenti giacenti ben il 59% è riconducibile all'iniziativa della Maggioranza, laddove nel 2018 tale valore incideva per il 47%.

Per contro, in netto calo, risultano tra i progetti di legge giacenti, quelli ascrivibili all'iniziativa dell'Opposizione che si attestano al 33% a fronte del 53% del 2018.

Anno 2019 - Distribuzione dei progetti di legge presentati nel 2019 e approvati dall'Assemblea in base al soggetto presentatore

Soggetto presentatore	N. progetti di legge approvati	%
Giunta	18	78
Maggioranza	1	4
Opposizione	2	9
Trasversale	2	9
Totale	23	100

Su un totale di 42 progetti di legge presentati nel 2019 ne sono stati approvati 23, pari al 55%.

Anche per il 2019 risulta confermata la netta prevalenza, tra i progetti di legge approvati, di quelli di iniziativa giuntale: il valore per l'anno in esame, pari al 78%, è in aumento rispetto a quello, pur considerevole, del 2018 (73%).

Per quanto riguarda i progetti di legge approvati di iniziativa consiliare, quelli attribuibili alla Maggioranza, per il 2019, registrano un forte calo rispetto al dato del 2018, passando dal 23% all'attuale 4%.

Nel 2019 si registra, per contro, un importante aumento dei progetti di legge consiliari dell'Opposizione che sono stati approvati: il dato è del 9% mentre nel 2018 era pari a 0.

I progetti di legge approvati derivanti da un'iniziativa trasversale raddoppiano rispetto al 2018, passando dal 4% al 9%.

3 - REGOLAMENTI DELL'ESECUTIVO REGIONALE

Anno 2019 - Indicatori dimensionali dei regolamenti dell'Esecutivo

Indicatore	Numero	Media	
regolamenti	92	articoli per regolamento	12
articoli	1.157	commi per regolamento	26
commi	2.375	commi per articolo	2
caratteri	1.212.685	caratteri per articolo	1.048

Nel 2019 i regolamenti approvati dall'Esecutivo sono stati 92, in aumento rispetto all'anno 2018, in cui erano stati approvati 82 regolamenti.

La struttura dei regolamenti resta sostanzialmente confermata rispetto al numero medio di articoli, nonché rispetto alla media dei commi per regolamento e per articolo; mentre diminuisce la media dei caratteri per articolo (1.765 nel 2018 e 1.048 nel 2019).

Anno 2019 - Distribuzione dei regolamenti dell'Esecutivo per macrosettore

Macrosettori	N. Regolamenti	%
Ordinamento istituzionale	3	3
Sviluppo economico e attività produttive	32	35
Territorio ambiente e infrastrutture	23	25
Servizi alle persone e alla comunità	28	30
Finanza regionale	6	7
Totale	92	100

I regolamenti dell'Esecutivo sono stati distribuiti per macrosettore di intervento normativo, secondo lo schema classificatorio utilizzato per le leggi. Tra i macrosettori non compare il multisettore in quanto non compatibile con il fenomeno regolamentare.

Analogamente a quanto riscontrato negli anni precedenti anche nel 2019 le frequenze più alte continuano a registrarsi in due settori: quello dello Sviluppo economico e attività produttive e quello dei Servizi alle persone e alla comunità.

Il macrosettore dello Sviluppo economico e attività produttive registra una flessione rispetto al 2018, passando dal 41% al 35%, così come il macrosettore dei Servizi alle


persone e alla comunità che passa dal 35% all'attuale 30%.

Significativo è invece l'incremento dei regolamenti riconducibili al macrosettore Territorio, ambiente e infrastrutture che si attesta al 25% mentre nel 2018 era del 16% e di quelli di cui al macrosettore Finanza regionale che aumentano passando dal 3% del 2018 al 7% dell'anno in esame.

Il macrosettore dell'Ordinamento istituzionale registra un valore leggermente inferiore a quello del 2018, passando dal 5% al 3%.

Relativamente alla tipologia regolamentare, su 92 regolamenti emanati, 54 attengono alla manutenzione normativa, ovvero alla modifica di precedenti provvedimenti, con una percentuale pari al 59% del totale, in linea con il dato del 2018 (60%). I rimanenti 38 regolamenti sono attuativi di leggi settoriali o di disposizioni incluse nelle leggi finanziarie, utilizzate spesso in via preferenziale per intervenire sulla normativa vigente.

Anno 2019 - Rapporto leggi/regolamenti



Si conferma forte l'incidenza dei regolamenti sulla produzione normativa complessiva, pari al 79%, in aumento sia rispetto al 73% del 2018 che al 75% del 2017.

4 - RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO - FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO

Gli atti riconducibili alla funzione di indirizzo e controllo si dividono in atti di sindacato ispettivo (interpellanze e interrogazioni) e atti di indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno).

4.1 - Sindacato ispettivo

Atti di sindacato ispettivo presentati nel 2019

	Presentati	%
Interpellanze	21	5
Interrogazioni scritte	33	9
Interrogazione orale	116	31
Interrogazione a risposta immediata	205	55
Totale	375	100

Atti di sindacato ispettivo presentati da inizio XII legislatura al 31 dicembre 2019 e relativo tasso di evasione al 29 febbraio 2020

	Presentati	Evasi	% di evasione
Interpellanze	60	23	38
Interrogazioni scritte	65	13	20
Interrogazione orale	167	58	35
Interrogazione a risposta immediata	280	259	93
Totale	572	353	62

Sono 572 gli atti di sindacato ispettivo complessivamente presentati dall'inizio della XII legislatura al 31 dicembre 2019.

Il tasso di evasione complessiva al 29 febbraio 2020 è del 62%.

Il migliore risultato è ottenuto dalle interrogazioni a risposta immediata con un tasso di evasione del 93%.

Atti di sindacato ispettivo presentati da inizio XII legislatura al 31 dicembre 2019 distinti per Gruppo consiliare

	Interpellanze	Interr. scritte	Interr. orali	Interr. risposta imm.	Totale presentati
CITTADINI	2	3	0	25	30
FRATELLI D'ITALIA/AN	14	5	4	9	32
FORZA ITALIA	10	13	13	16	52
GRUPPO MISTO	0	9	4	14	27
LEGA SALVINI	4	2	1	8	15
MOVIMENTO 5 STELLE	11	1	20	54	86
PATTO PER L'AUTONOMIA	1	8	8	24	41
PARTITO DEMOCRATICO	15	13	103	119	250
PROGETTO FVG PER UNA REGIONE SPECIALE / AR	3	11	14	11	39
Totale	60	65	167	280	572

Con un totale di 250 atti, sono i consiglieri del Gruppo Partito democratico ad avere presentato il maggior numero di atti di sindacato ispettivo da inizio XII legislatura al 31 dicembre 2019.

Atti di sindacato ispettivo evasi da inizio XII legislatura al 29 febbraio 2020 distinti per Gruppo consiliare (presentati entro il 31 dicembre 2019)

	Interpellanze	Interr. scritte	Interr. orali	Interr. risposta imm.	Totale evasi
CITTADINI	0	0	0	24	24
FRATELLI D'ITALIA/AN	7	1	0	9	17
FORZA ITALIA	1	3	4	13	21
GRUPPO MISTO	0	0	0	13	13
LEGA SALVINI	0	2	0	7	9
MOVIMENTO 5 STELLE	2	1	6	50	59
PATTO PER L'AUTONOMIA	0	0	2	22	24
PARTITO DEMOCRATICO	11	4	38	112	165
PROGETTO FVG PER UNA REGIONE SPECIALE / AR	2	2	8	9	21
Totale	23	13	58	259	353

Tasso di evasione degli atti di sindacato ispettivo evasi da inizio XII legislatura al 29 febbraio 2020 distinti per Gruppo consiliare (presentati entro il 31 dicembre 2019)

	Presentati	Evasi	% di evasione
CITTADINI	30	24	80
FRATELLI D'ITALIA/AN	32	17	53
FORZA ITALIA	52	21	40
GRUPPO MISTO	27	13	48
LEGA SALVINI	15	9	60
MOVIMENTO 5 STELLE	86	59	69
PATTO PER L'AUTONOMIA	41	24	59
PARTITO DEMOCRATICO	250	165	66
PROGETTO FVG PER UNA REGIONE SPECIALE / AR	39	21	54
Totale	572	353	62

Il Gruppo consiliare con la più elevata percentuale di atti evasi è quello dei Cittadini con l'80%, seguito dal Movimento 5 stelle con il 69%. I Gruppi consiliari con le percentuali più basse sono il Gruppo Misto con il 48% e Forza Italia con il 40%.

4.2 - Indirizzo politico

Anno 2019 - Attività di indirizzo politico in Assemblea

	presentati
Mozioni	86
Ordini del giorno su progetti di legge	313
Ordini del giorno su referendum	2
Ordini del giorno su petizioni	-
Ordini del giorno su mozioni	1
Ordini del giorno su voti alle Camere e al Governo	-
Voti alle Camere e al Governo	4
Totale	406

L'attività di indirizzo politico cresce rispetto al 2018 (406 atti presentati nel 2019, rispetto ai 272 del 2018).

Nel 2019 aumentano le mozioni (86 presentate nel 2019, contro le 46 del 2018) e aumentano notevolmente anche gli ordini del giorno sui progetti di legge (313, rispetto ai 220 del 2018); rimane invariato il numero degli ordini del giorno sulle mozioni (1) e diminuiscono di poco i voti alle Camere e al Governo (4, rispetto ai 5 del 2018).

Atti di indirizzo politico presentati da inizio XII legislatura al 31 dicembre 2019 e relativo tasso di approvazione/accoglimento

	Presentati	Approvati/accolti	% di approvazione / accoglimento
Mozioni	131	67	51%
Ordini del giorno su progetti di legge	518	438	85%
Ordini del giorno su referendum	2	2	100%
Ordini del giorno su petizioni	-	-	-
Ordini del giorno su mozioni	2	2	100%
Odg su Comunicazioni della Giunta	-	-	-
Voti alle Camere e al Governo	8	2	25%
Ordini del giorno su voti alle Camere e al Governo	-	-	-
Totale	661	511	

5 – PETIZIONI

Ai sensi dell'articolo 134 del Regolamento interno del Consiglio ogni cittadino italiano, nato o residente in regione, può inviare petizioni al Consiglio regionale per chiedere, con proposte circostanziate e dirette, provvedimenti legislativi o amministrativi nelle materie di interesse della Regione e concernenti comuni necessità ovvero per richiedere l'intervento degli organi regionali nelle sedi competenti per la soluzione di problemi di interesse della collettività regionale.

L'articolo 135 prevede poi che l'esame della petizione abbia luogo nella Commissione competente e si possa concludere in tale sede con l'accoglimento, l'archiviazione o la remissione all'Assemblea. È altresì previsto che petizioni riguardanti il medesimo argomento di progetti di legge siano discusse congiuntamente con gli stessi.

Anno 2019 - Petizioni presentate, esaminate e giacenti

N. petizioni presentate	Iter avviato	Iter concluso	Giacenti
19	1	-	18

Nel corso del 2019 sono state presentate 19 nuove petizioni e solo per 1 di esse è stato avviato l'iter in Commissione.

La materia principalmente interessata dalle petizioni è la tutela della salute con 13 petizioni, 3 petizioni attengono al settore dei rapporti con lo Stato, mentre, per quanto concerne gli altri ambiti di intervento, sono state presentate 1 petizione sui trasporti, 1 petizione sull'ambiente e 1 petizione sugli enti locali.

6 - L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

6.1 - Commissioni

La panoramica delle attività complessivamente svolte dalle Commissioni sui provvedimenti di legge considera, oltre all'attività referente, anche quella consultiva che riguarda i pareri espressi sulle parti di competenza di provvedimenti legislativi assegnati ad altra Commissione. Nell'attività delle Commissioni sono stati conteggiati anche i provvedimenti di legge esaminati che poi, per vari motivi, non sono stati approvati dall'Assemblea.

Anno 2019 -Attività delle Commissioni di merito

Commissioni	Sedute	Ore di attività	Soggetti auditi	Pareri su atti di Giunta	Progetti di legge esaminati in sede referente	Progetti di legge esaminati in sede consultiva
I e I integrata FINANZA, PATRIMONIO REGIONALE E PERSONALE DEL COMPARTO UNICO	22	40	4	2	8	1
II SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	32	42	31	0	3	6
III SALUTE, SERVIZI SOCIALI E PREVIDENZA	25	38	73	2	2	8
IV TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	36	59	75	5	4	8
V AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI E RAPPORTI INTERNAZIONALI	35	61	26	10	9	8
VI ISTRUZIONE, BENI CULTURALI E SPORT	37	45	26	4	4	8
Totale	187	285	235	23	30	39

L'attività delle Commissioni ha avuto il seguente andamento rispetto a quella del 2018: sono aumentati il numero complessivo delle ore di attività (285 contro le 257 del 2018) e il numero complessivo delle sedute (187 contro le 160 del 2018); è rimasto invariato il numero dei progetti di legge esaminati in sede consultiva (39 anche nel 2018 mentre sono diminuiti il numero dei progetti di legge esaminati in sede referente (30 rispetto ai 33 del 2018), il numero complessivo dei soggetti auditi (235 rispetto ai 272 del 2018) e il numero dei pareri su atti della Giunta (23 contro i 32 del 2018).

6.2 - Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione

Anno 2019 - Attività del Comitato LCV

Sedute Comitato	Sedute UP	Atti/Documenti esaminati	Pareri resi alle Commissioni di merito	Relazioni presentate per l'esame in Aula
		3 clausole valutative contenute in progetti di legge	2	-
		2 relazioni informative della Giunta previste da clausola valutativa	-	2
		1 referto della Corte dei Conti (procedure valutazione effetti delle leggi)	-	1
		1 proposta di missione valutativa	-	-
		1 Rapporto sulla legislazione 2018	-	1
9	0	8	2	4

Nel 2019 il Comitato si è riunito per 9 volte (a fronte delle 7 sedute del 2018, cui si aggiungevano però 2 sedute dell'ufficio di presidenza, che nel 2019 non si è riunito).

Nel corso dell'anno sono stati esaminati 7 atti (a fronte di 1 atto nel 2018) ed è stato approvato il Rapporto sulla legislazione e le altre attività consiliari per il 2018. Il Comitato ha reso 2 pareri alle Commissioni di merito, relativi alle 3 clausole valutative¹ esaminate, e ha deliberato lo svolgimento della missione valutativa² relativa alla "Verifica dell'attuazione e degli effetti delle leggi regionali 10/2011 e 17/2014 con riferimento alla rete delle cure palliative e della terapia del dolore", attualmente in corso.

¹ Le clausole valutative sono articoli di legge che prevedono la presentazione, da parte della Giunta regionale, di relazioni informative al Consiglio regionale, aventi a oggetto l'attuazione e/o gli effetti della legge.

² Le missioni valutative sono attività conoscitive, svolte dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, finalizzate all'analisi dell'attuazione di una legge e/o alla valutazione dei suoi effetti.

Il Comitato ha riferito all'Aula sull'esito delle proprie attività, ai sensi dell'articolo 138 *sexies*, comma 6, del Regolamento interno del Consiglio regionale, in riferimento all'esame delle due relazioni informative previste da clausole valutative, all'esame del referto della Corte dei Conti in materia di procedure di valutazione e all'approvazione del Rapporto sulle legislazione 2018. L'Assemblea ha discusso e approvato le relazioni del Comitato.

In attesa della relazione conclusiva del triennio di sperimentazione della legge regionale 15/2015 (Sostegno al reddito), prevista dalla clausola valutativa (art. 12) della legge medesima, il Comitato ha anche svolto un'audizione dell'Assessore competente, nel corso della quale sono state illustrate alcune informazioni relative all'attuazione della legge.

Infine, a seguito del rinnovo dell'adesione del Consiglio regionale al Progetto CAPIRe - promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome e finalizzato a promuovere l'uso della valutazione delle politiche in seno alle assemblee legislative - il Comitato ha nominato i propri rappresentanti nel Comitato di indirizzo del Progetto.

6.3 - Assemblea

Anno 2019 - Attività dell'Assemblea

Tipo di attività	N.ro
Leggi approvate	25
Delibere non legislative	30
Nomine e designazioni	50 (14 nomine + 36 designazioni)
Votazioni	1.817
Sedute	78
Ore di attività	293

Nel 2019 l'Assemblea ha registrato una flessione della produzione legislativa (25 leggi approvate nel 2019 a confronto delle 31 del 2018); sono aumentati invece il numero delle sedute (78 sedute contro le 65 del 2018), il numero delle ore di attività (293 ore contro le 206 del 2018) e il numero delle votazioni (1.817 votazioni contro le 1.512 del 2018).

Sono invece diminuite le delibere non legislative (30 contro le 45 del 2018), nonché le nomine e designazioni (50 contro le 186 del 2018).

6.4 - Altri organi consiliari

Anno 2019 - Attività degli altri organi consiliari

Organi	Totale sedute
Conferenza Capigruppo	27
Conferenza Presidenti Commissione	0
Ufficio di Presidenza	25
Giunta elezioni	2
Giunta delle nomine	15
Giunta per il regolamento	0

Nel 2019 diminuiscono le sedute della Conferenza dei Capigruppo (27 contro le 32 del 2018) e quelle della Giunta delle elezioni (2 sedute contro le 7 del 2018); non si sono riunite la Conferenza dei Presidenti di Commissione (2 sedute nel 2018) e la Giunta per il regolamento (1 seduta nel 2018). Aumentano le sedute della Giunta per le nomine (15 rispetto alle 8 del 2018); rimangono pressoché costanti le sedute dell'Ufficio di Presidenza (25 sedute contro le 24 del 2018).

Anno 2019 - Attività della Giunta delle nomine

	N.ro
candidature esaminate	77
candidati auditi	7
nomine dirette	14
designazioni	36
enti/organismi interessati	11
pareri su nomine presidenti/ vicepresidenti	14
enti/organismi interessati	10

Nel 2019 la Giunta per le nomine ha esaminato 77 candidature ai fini dell'espressione del parere di competenza sui nominativi proposti dall'Esecutivo (contro le 183 del 2018) e ha effettuato 36 designazioni (contro le 170 del 2018); sono lievemente aumentate le nomine dirette (14 nel 2019 rispetto alle 11 nel 2018).

7 - CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI

Nel 2019 il Consiglio regionale ha approvato due leggi corredate da clausola valutativa (cioè da un articolo che prevede la presentazione, da parte della Giunta regionale, di relazioni informative al Consiglio regionale, aventi a oggetto l'attuazione e/o gli effetti della legge).

La clausola valutativa (art. 19) della legge regionale 14/2019 <<Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica>> è stata esaminata dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione e successivamente modificata in Aula, mentre la clausola valutativa (art. 70) della legge regionale 22/2019 <<Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006>> è stata introdotta con emendamento d'Aula.

Nel corso dell'anno, inoltre, le modifiche alla legge regionale 29/2007 (lingua friulana) apportate dalla legge regionale 20/2019, hanno interessato anche la clausola valutativa (art. 29).

All'esame del Comitato sono state sottoposte altre due clausole valutative, contenute nel disegno di legge 66 <<Semplifica FVG>>, successivamente parzialmente ritirato, che prevedeva l'inserimento di clausole valutative nella legge regionale 8/2003 <<Testo unico in materia di sport>> e nella legge regionale 16/2014 <<Norme regionali in materia di attività culturali>>.

Nel 2019 è pervenuta al Consiglio regionale una relazione informativa prevista da clausola valutativa, relativa all'attuazione della legge regionale 22/2014 "Promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 15/2014 (in materia di protezione sociale) per il triennio 2016 - 2018, che è stata esaminata dal Comitato. Il Comitato ha inoltre esaminato la relazione informativa sull'attuazione della legge regionale 29/2005 "Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande" per il triennio 2015 - 2017, pervenuta a fine 2018.

Nella tabella che segue sono riportate le relazioni informative previste da clausole valutative pervenute dalla Giunta ed esaminate dal Consiglio regionale; le relazioni relative al 2019 sono evidenziate in grassetto.

Lo stato delle relazioni informative previste da clausole valutative a partire dalla X legislatura

L.R. - OGGETTO - ART. CLAUSOLA VALUTATIVA	RELAZIONI PRESENTATE: LEGISLATURA/ ANNO DI PRESENTAZIONE	RELAZIONI ESAMINATE LEGISLATURA/ ANNO DI ESAME
22/2019 – Organizzazione sanitaria - Art. 70	<i>(Termini per la presentazione della relazione non ancora scaduti)</i>	
14/2019 - Riforma ATER - Art. 19	<i>(Termini per la presentazione della relazione non ancora scaduti)</i>	
41/2017 – Università della terza età - Art. 12	<i>(Termini per la presentazione della relazione non ancora scaduti)</i>	
40/2017 - Scomparsa minori - Art. 9 (2 adempimenti)		
34/2017 - Gestione rifiuti - Art. 32 (2 adempimenti)	<i>(Termini per la presentazione della relazione non ancora scaduti)</i>	
33/2017 - Diritto al gioco - Art. 7 (2 adempimenti)		
27/2017 – Formazione e orientamento permanente - Art. 33	<i>(Termini per la presentazione della relazione non ancora scaduti)</i>	
13/2017 - Fibromialgia - Art. 10	<i>(Termini per la presentazione della relazione non ancora scaduti)</i>	
7/2017 - AttivaGiovani - Art. 15 (2 adempimenti)		
4/2017 - Economia solidale - Art. 9	<i>(Termini per la presentazione della relazione non ancora scaduti)</i>	
18/2016 - Pubblico impiego - Art. 55		
1/2016 - Politiche abitative - Art. 54 (2 adempimenti)		
31/2015 - Immigrazione - art. 24		
15/2015 - Sostegno al reddito - art. 12 (2 adempimenti)	XI: 2017 (I)	XI: 2017 (I)

L.R. - OGGETTO - ART. CLAUSOLA VALUTATIVA	RELAZIONI PRESENTATE: LEGISLATURA/ ANNO DI PRESENTAZIONE	RELAZIONI ESAMINATE LEGISLATURA/ ANNO DI ESAME
3/2015 - Rilancimpresa - art. 99 (2 adempimenti)	XI: 2017 (I)	XI: 2018 (I)
26/2014 - Autonomie locali - art. 9		
23/2014 - Commercio equo e solidale - art. 9		
22/2014 - Invecchiamento attivo - art. 13	XII: 2019 (I)	XII: 2019 (I)
21/2014 - Diritto allo studio universitario - art. 10 (2 adempimenti)	XI: 2016 (I)	XI: 2016 (I)
4/2014 - Sostegno attività produttive - art. 25 (2 adempimenti)	XI: 2016 (I)	XI: 2016 (I)
1/2014 - Gioco d'azzardo - art. 10 (2 adempimenti)	XI: 2016 (I)	XI: 2016 (I)
9/2013 - Sostegno/ rilancio produzione e occupazione - art. 11	XI: 2014	XI: 2015
4/2013 - Rafforzamento e rilancio MPPI - art. 92	XI: 2016 (I)	XI: 2016 (I)
2/2013 - Cannabinoidi - art. 7	X: 2016 (I)	X: 2016 (I)
23/2012 - Volontariato - art. 38		
16/2012 - Riordino ERDISU (enti) - art- 31 (Abrogata)		
5/2012 - Autonomia dei giovani - art. 32	XI: 2016 (I e II)	XI: 2016 (I e II)
9/2011 - Sistema informativo regionale - art. 12		
14/2010 - Sostegno acquisto carburanti - art. 18	XI: 2014 (I), 2016 (II), 2017 (III)	XI: 2016 (I e II), 2017 (III)
10/2009 - Lingue straniere nelle scuole - art. 3 (Abrogata)		-
9/2009 - Polizia locale - art. 27	X: 2010 (I), 2011 (II)	X: 2011 (I)

L.R. - OGGETTO - ART. CLAUSOLA VALUTATIVA	RELAZIONI PRESENTATE: LEGISLATURA/ ANNO DI PRESENTAZIONE	RELAZIONI ESAMINATE LEGISLATURA/ ANNO DI ESAME
7/2009 - Liste d'attesa in sanità - art. 15	X: 2010 (I), 2011(II), 2012 (III) XI: 2017 (IV)	X: 2010 (I), 2012 (II e III), XI: 2017 (IV)
29/2007 - Lingua friulana -art. 29 (2 adempimenti)	XI: 2013 (I)	
12/2007 - Giovani - art. 7 (Abrogata)		
11/2006 - Famiglia e genitorialità -art. 24	X: 2012 (I)	X: 2013 (I)
6/2006 - Cittadinanza sociale - art. 61	X: 2010 (I)	
29/2005 - Commercio - art. 105	X: 2012 (I) XI: 2016 (II), XII: 2018 (III)	XI: 2016 (II) XII: 2019 (III)
20/2005 - Servizi prima infanzia -art. 28		
18/2005 - Lavoro - art. 4		
12/2005 - Diritto allo studio universitario - Art. 8 (Abrogata)	X: 2011 (I)	X: 2012 (I)
7/2005 - Mobbing - art. 7	X: 2011 (I)	
5/2005 - Immigrati - art. 6 (Abrogata)		
4/2005 - Sviluppo competitivo PMI - art. 12 (Abrogata)	X: 2012 (I)	X: 2013 (I)

8 - RAPPORTI TRA DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E ORDINAMENTO REGIONALE

Il Protocollo II al Trattato di Lisbona e la conseguente legge 234 del 2012 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" hanno valorizzato il ruolo dei parlamenti nazionali e regionali nel processo decisionale europeo, in particolare per quanto riguarda il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà nelle proposte legislative europee.

Tale principio, introdotto nell'articolo 5 del Trattato CE dal Trattato di Maastricht, stabilisce che *"nei settori che non sono di sua competenza esclusiva la Comunità interviene, (...), soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario"* e impone alle Istituzioni dell'Unione europea di motivare e dimostrare caso per caso che un obiettivo non può essere raggiunto in misura sufficiente a livello nazionale o regionale.

In particolare, i parlamenti nazionali possono formulare pareri motivati di non conformità e, a seconda del quorum raggiunto:

- imporre alla Commissione di riesaminare la proposta e di motivarne l'eventuale conferma;
- costringere il Consiglio e il Parlamento della UE a un voto espresso sulla "pregiudiziale di sussidiarietà" sollevata dai Parlamenti nazionali.

L'art. 6 del Protocollo II° sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) prevede, in particolare, che *"Ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di questi parlamenti può, entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo nelle lingue ufficiali dell'Unione, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. **Spetta a ciascun parlamento nazionale o a ciascuna camera dei parlamenti nazionali consultare all'occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi.**"*

Per dare attuazione a tale disposizione, la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) ha introdotto una serie di norme che disciplinano la partecipazione delle Regioni alla formazione del diritto dell'Unione europea, dedicando una apposita disciplina all'esame di sussidiarietà delle proposte legislative della Commissione europea.

L'art. 8 della legge 234/2012 "Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà" prevede che "1. Ciascuna Camera può esprimere, secondo le modalità previste nel rispettivo Regolamento, un parere motivato sulla conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea ovvero delle proposte di atti basate sull'articolo 352 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Il parere motivato che ciascuna Camera invia ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea ai sensi del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è trasmesso contestualmente anche al Governo.

3. Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al comma 1, **le Camere possono consultare, secondo le modalità previste nei rispettivi Regolamenti, i consigli e le assemblee delle regioni e delle province autonome, in conformità all'articolo 6, primo paragrafo, del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea."**

L'art. 9 della medesima legge 234/2012, dedicato alla "Partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea" prevede che "1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 8, sui progetti di atti legislativi e sugli altri atti trasmessi alle Camere in base al Protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, e in base al Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le Camere possono far pervenire alle istituzioni dell'Unione europea e contestualmente al Governo ogni documento utile alla definizione delle politiche europee.

2. **I documenti tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate** dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 24, comma 3, e **dalle assemblee e dai consigli regionali** e delle province autonome ai sensi dell'articolo 25."

L'art. 24 che disciplina la "Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea" reca: "1. I progetti e gli atti di cui all'articolo 6, comma 1 (ossia "i progetti di atti dell'Unione europea, gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni"), sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per gli affari europei, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, ai fini

dell'inoltro alle giunte e ai consigli regionali e delle province autonome.

2. In relazione a progetti di atti legislativi dell'Unione europea che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee assicura ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo un'informazione qualificata e tempestiva con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4.

3. Ai fini della formazione della posizione italiana sui progetti di atti di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, possono trasmettere osservazioni, entro trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui all'articolo 6, comma 1, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

4. Qualora un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.

5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di aver apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto della trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli gruppi di lavoro di cui all'articolo 19, comma 4, della presente legge, i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, ai fini della successiva definizione

della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.

8. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.

9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, delle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea e con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

11. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131¹."

L'art. 25 della legge 234/2012 disciplina la "Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle assemblee, dei consigli regionali e delle province

¹ Art. 5. (Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria) 1. Le Regioni e Le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di Loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e, comunque, garantendo l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle materie che spettano alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il Capo delegazione, che può essere anche un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma, è designato dal Governo sulla base di criteri e procedure determinati con un accordo generale di cooperazione tra Governo, Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attesa o in mancanza di tale accordo, il Capo delegazione è designato dal Governo. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

autonome di Trento e di Bolzano.” prevedendo che **“1. Ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 8, le assemblee e i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono far pervenire alle Camere le loro osservazioni in tempo utile per l'esame parlamentare dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.”**

Infine l'art. 26 della medesima legge 234/2012 disciplina anche la partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea, mediante apposita consultazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali ove gli atti della Commissione europea presentino aspetti di specifica rilevanza per gli enti locali.

Fin qui l'ordinamento nazionale.

Nell'ordinamento regionale il processo di partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi europei è disciplinato dalla legge statutaria 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.), che all'art. 17 rubricato “Partecipazione alla formazione del diritto comunitario” recita:

“1. Il Presidente della Regione promuove, nel quadro degli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale, la più ampia partecipazione della Regione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari.

2. I progetti di atti comunitari e dell'Unione europea di interesse regionale, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sui quali la Giunta regionale intende esprimersi, sono trasmessi al Consiglio regionale dal Presidente della Regione.

3. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 2 sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione delle Comunità europee.

4. Il Presidente della Regione informa tempestivamente il Consiglio regionale sulle proposte e sulle materie relative alla formazione del diritto comunitario che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri della Repubblica e del Consiglio dei ministri dell'Unione europea alle quali egli prenda parte.

5. Il Presidente della Regione riferisce annualmente al Consiglio regionale illustrando i temi di maggiore interesse regionale decisi o in discussione in ambito comunitario e informa sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

6. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 2 e 3 e nei casi previsti dal comma 4, il Consiglio regionale può formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo alla Giunta.”

Anche la legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea.) contiene agli articoli 1 e 2 norme dedicate alla partecipazione alla formazione del diritto UE².

La norma citata non rappresenta tuttavia, se non per alcuni aspetti nominali, l'attuazione della legge 234/2012. Per tale ragione il Consiglio regionale, poiché direttamente coinvolto nella procedura di formazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea, nelle more dell'adeguamento legislativo, ha disciplinato la propria partecipazione alla fase ascendente del diritto dell'Unione europea mediante procedure delineate con regolamento interno.

Il Regolamento interno del Consiglio regionale, disciplina la procedura di partecipazione all'esame di sussidiarietà degli atti della Commissione europea e la partecipazione al dialogo politico con le istituzioni europee e nazionali, quando si tratta di esaminare aspetti di politica europea che interessano la Regione.

Il regolamento citato prevede inoltre un'apposita disciplina per la "sessione europea" regionale, per l'esame congiunto del Programma di lavoro annuale della Commissione europea e delle relazioni annuali del Governo al Parlamento in materia di rapporti con l'Unione europea, nonché per l'esame della relazione di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo e del disegno di legge europea regionale. In questa sede il Consiglio regionale può impartire alla Giunta appositi indirizzi per l'attività di governo, in relazione alle questioni europee di interesse regionale.

L'art. 169 *ter*³ del regolamento del Consiglio regionale rubricato "Sessione europea" stabilisce che "1. Il Consiglio regionale si riunisce in sessione europea, per l'esame congiunto del programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e delle

² Art. 1 (Finalità) "1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione e nell'ambito delle proprie competenze, concorre direttamente alla formazione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.

2. Nell'ambito dei fini di cui al comma 1, la presente legge definisce le procedure finalizzate alla tempestiva attuazione delle direttive europee nelle materie di competenza legislativa della Regione."

Art. 2 (Partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione europea) "1. La Regione concorre direttamente, nelle materie di propria competenza, alla formazione degli atti dell'Unione europea, partecipando nell'ambito delle delegazioni del Governo all'attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei Comitati del Consiglio e della Commissione europea secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in conformità alle disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea)."

³ Articolo aggiunto dall'articolo 12, delibera del Consiglio regionale 25 giugno 2014.

relazioni annuali del Governo al Parlamento in materia di rapporti con l'Unione europea. L'esame congiunto può riguardare anche la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo e il disegno di legge europea regionale, di cui all'articolo 124. Sui documenti facenti parte della sessione europea, il Consiglio regionale promuove la partecipazione delle autonomie territoriali e delle realtà sociali ed economiche.

2. Il programma legislativo annuale della Commissione europea e le relazioni del Governo al Parlamento sono assegnati alla V Commissione permanente per l'esame generale e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle altre Commissioni.

3. La V Commissione riferisce all'Assemblea, predisponendo una apposita proposta di risoluzione che individua i progetti di atti dell'Unione europea di interesse della Regione su cui formulare osservazioni, ai sensi dell'articolo 170, comma 3. Con la stessa risoluzione possono essere definite linee di indirizzo per la Giunta regionale, nell'ambito della partecipazione al processo di formazione degli atti dell'Unione europea."

L'art. 170, rubricato "Partecipazione della Regione al processo di formazione degli atti dell'Unione europea"⁴⁵ prevede che : "1. Il Presidente della Regione informa tempestivamente il Consiglio delle iniziative assunte e delle attività svolte dalla Regione nell'ambito del processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea.

2. La V Commissione permanente, in esito alle procedure di informazione, può formulare osservazioni e adottare risoluzioni, ai sensi dell'articolo 167, per definire indirizzi alla Giunta regionale, relativi alla posizione della Regione nell'ambito del processo di formazione degli atti dell'Unione europea.

3. I progetti di atti dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni, trasmessi dal Governo ai sensi della vigente legislazione statale, sono immediatamente resi accessibili per via telematica ai consiglieri. Il Presidente del Consiglio, su segnalazione di ciascun consigliere o di propria iniziativa, assegna alla Commissione permanente competente per materia⁶ l'esame dei progetti di atti dell'Unione europea e degli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni, anche tenuto conto della risoluzione di cui all'articolo 169 ter. La Commissione permanente⁷, entro venti giorni dall'assegnazione, formula osservazioni su tali atti, in raccordo con la Giunta regionale. Le osservazioni, formulate con apposita risoluzione approvata dalla Commissione permanente, sono comunicate al Presidente della Regione e ai competenti

⁴ Articolo sostituito da art. 23, c. 1, Delibera del Consiglio regionale 25/10/2007 (B.U.R. 12/11/2007 S.O. n. 30).

⁵ Articolo sostituito da art. 13, c. 1, Delibera del Consiglio regionale 25/6/2014 (B.U.R. 9/7/2014, n. 28).

⁶ Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. a), Delibera del Consiglio regionale 23/10/2017 (B.U.R. 8/11/2017, n. 45).

⁷ Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. b), Delibera del Consiglio regionale 23/10/2017 (B.U.R. 8/11/2017, n. 45)

organi statali.

4. Il Presidente della Regione informa il Consiglio sugli esiti del processo decisionale relativo agli atti oggetto di osservazioni."

Infine l'art. Art. 170 bis⁸ del regolamento interno consiliare, rubricato "Controllo di sussidiarietà e di proporzionalità" stabilisce che:

"1. Il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità nei progetti di atti legislativi europei che hanno ad oggetto materie di competenza regionale è esercitato secondo la procedura prevista per la partecipazione alla fase ascendente di cui all'articolo 170, comma 3.

2. Gli esiti del controllo di sussidiarietà e di proporzionalità, approvati con risoluzione, sono comunicati alle Camere in tempo utile per l'esame parlamentare, dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome."

L'intento è quello di rafforzare il ruolo del Consiglio regionale nell'analisi di conformità dell'ordinamento regionale al diritto europeo mediante l'assegnazione dei singoli atti alla Commissione consiliare permanente, che si pronuncia sull'atto, rientrando nella propria sfera di competenza per materia, con apposita risoluzione; nel caso che gli atti rientrino trasversalmente nella sfera di competenza di più commissioni, ciascuna di esse formulerà un parere da trasmettere alla Commissione V consiliare (Politiche europee) che farà sintesi dei contributi, approvando un'unica risoluzione.

In vista di ciò, i progetti di atti legislativi europei trasmessi dal Governo ai sensi della vigente legislazione statale (legge 234/2012) sono immediatamente resi accessibili per via telematica ai consiglieri; il Presidente del Consiglio regionale, su segnalazione di un consigliere o di propria iniziativa, ne assegna l'esame alla Commissione consiliare competente, che formulerà, in raccordo con la Giunta regionale, specifiche osservazioni, sentite, se del caso, le autonomie territoriali e le realtà sociali ed economiche.

In tale contesto, è prevista una più intensa informazione da parte del Presidente della Regione sull'attività della Commissione paritetica Stato-Regione nell'ambito del processo di formazione della posizione italiana nella predisposizione degli atti dell'Unione europea e la V Commissione permanente, in esito alle procedure di informazione, può formulare osservazioni e adottare risoluzioni per definire indirizzi alla Giunta regionale relativi alla posizione della Regione nell'ambito del processo di formazione degli atti dell'Unione europea.

Le risoluzioni poi adottate dalla V Commissione permanente sono comunicate al Presidente della Regione e ai competenti Organi statali. Il Presidente della Regione informa il Consiglio sugli esiti del processo decisionale relativo agli atti oggetto di

⁸ Articolo aggiunto dall'articolo 14, delibera del Consiglio regionale del 25 giugno 2014.

osservazioni.

Lo stesso iter è previsto per il controllo di sussidiarietà e di proporzionalità nei progetti di atti legislativi europei che hanno ad oggetto materie di competenza regionale: gli esiti del controllo di sussidiarietà e proporzionalità, approvati con risoluzione, dalla Commissione consiliare competente per materia, o dalla V Commissione permanente, per il caso di competenze trasversali a più Commissioni, sono in questo caso comunicati alle Camere e contestualmente alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

8.1 - Risoluzioni adottate dal Consiglio regionale nell'anno 2019

Nel corso del 2019 Consiglio regionale non ha dato corso all'esame del Programma di lavoro della Commissione europea, poiché, terminando il suo mandato, la stessa aveva oramai concluso la gran parte dell'attività di iniziativa legislativa, sulla quale le Assemblee regionali sono chiamate a dare il proprio contributo nei ristretti termini delle otto settimane dalla comunicazione, termini previsti dal meccanismo dell'early warning system, ex lege 234/2012.

Per lo stesso motivo non sono state esaminate iniziative legislative puntuali ai sensi della disciplina del regolamento interno del Consiglio regionale.

Per il 2019 non è stata predisposta la legge europea regionale (prevista dalla LR 10/2004), in quanto non si è riscontrata la necessità di interventi a livello legislativo per l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'UE.

8.2 - Partecipazione della Regione alla fase discendente

La Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante "*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*" ha introdotto una apposita disciplina sui rapporti tra Regioni e Unione europea negli articoli 117 e 120 della Costituzione, riconoscendo espressamente in capo alle Regioni la prerogativa di dare corso all'attuazione e all'esecuzione degli atti dell'Unione europea.

In conseguenza dell'espansione della sfera di attribuzioni regionali operata dalla citata legge costituzionale 3/2001, importanti materie attribuite alla competenza dell'Unione europea sono al contempo materie di competenza legislativa e amministrativa delle Regioni. In tal modo, si è attribuito alle Regioni un ruolo importante nella cd. fase discendente del processo normativo europeo.

Per agevolare l'esame dell'attuazione regionale della cd. fase discendente, l'articolo 29, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) prevede a carico delle singole Regioni e Province autonome la verifica dello stato di conformità dei rispettivi ordinamenti agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

A tale scopo, nella “Relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale agli atti normativi dell’Unione europea per l’anno 2019” la Regione ha effettuato la verifica dello stato di conformità dell’ordinamento della Regione Friuli Venezia Giulia in relazione ai seguenti profili:

- 1) Procedure d’infrazione in corso nei confronti della Repubblica italiana per violazione del diritto dell’Unione europea da parte della Regione Friuli Venezia Giulia;
- 2) Provvedimenti regionali di attuazione di norme dell’Unione europea e di sentenze della Corte di Giustizia;
- 3) Questioni relative agli Aiuti di Stato ai sensi dell’art. 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

Nella relazione al punto 2 è spiegato che “Con riferimento alla legge europea annuale di recepimento prevista dalla legge regionale 2 aprile 2004, n. 10, le Direzioni centrali non hanno rappresentato esigenze in merito a direttive da attuare nelle materie di competenza regionale, né in merito a procedure di infrazione aperte che richiedessero soluzione a livello legislativo. Pertanto non si è proceduto per l’anno 2019 alla redazione della legge regionale europea.”

Si elencano di seguito provvedimenti regionali di attuazione di atti normativi e di indirizzo dell’Unione europea.

8.3 - Provvedimenti regionali di attuazione di atti normativi e di indirizzo dell’Unione europea

Con riferimento al **Regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio** sono stati emanati i seguenti atti:

- **Deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2019, n. 425**, con cui si è preso atto della Decisione di Esecuzione della Commissione europea C(2019) 1768 final del 27/02/2019, con la quale è stata approvata la versione 8.0 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
- **Decreto del Presidente della Regione 19 dicembre 2018, n. 239** di emanazione del Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione per l’accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia

Giulia mediante il pacchetto giovani, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (Feasr).

- **Decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2019, n. 125**, di emanazione del Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4.

Con riferimento al **Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio** è stato emanato il seguente atto:

- **Decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2019, n. 186** con cui è stato emanato il Regolamento recante modifiche al Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

Con riferimento al **Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008** sono stati emanati i seguenti atti:

- **Deliberazione della Giunta regionale 17 maggio 2019, n. 795** con cui è stata approvata la disciplina del regime di condizionalità nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 23 del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 17 gennaio 2019.
- **Decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2019, n. 188** con cui è stato emanato il Regolamento recante disposizioni per l'autorizzazione e la vigilanza delle attività dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) in attuazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 E (CE) n. 485/2008, nonché in conformità al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 (Riorganizzazione

dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154).

Con riferimento al **Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio** è stato emanato il seguente atto:

- **Deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2019, n. 475** con cui è stato approvato il Programma triennale di azioni dirette a migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 2020-2022.

9 - LEGISLAZIONE REGIONALE NEL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

9.1 - Giudizi di legittimità costituzionale in via principale

Nel corso del 2019, su 25 leggi regionali approvate, il Governo ne ha impugnate 2: la legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale) e la legge regionale 6 agosto 2019 n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

Leggi impuginate in via principale dal 1° luglio 2003 al 31.12.2019

Anno	Leggi approvate	Leggi impuginate	Incidenza leggi impuginate
2003	10	2	20%
2004	28	3	11%
2005	33	7	21%
2006	29	3	10%
2007	32	2	6%
2008	18	2	11%
2009	25	6	24%
2010	23	6	26%
2011	19	5	26%
2012	28	8	29%
2013	24	1	4%
2014	28	1	4%
2015	35	2	6%
2016	26	4	15%
2017	48	4	8%
2018	31	3	10%
2019	25	2	8%

Anno 2019: Censure promosse dallo Stato in via principale

Legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale). Reg. ric. n. 98/2019 pubbl. su G.U. del 23/10/2019 n. 43.

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

Disposizioni censurate	Art. 14
Parametri costituzionalità	Cost. art. 117, comma 2 lettera s); d.p.r. 357/1997; direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE; l.157/1992;
Censure del Governo	<p>La disposizione regionale censurata modifica la disciplina relativa alla tutela dei prati stabili naturali (L.R. 9/2005) prevedendo la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, dopo le attività autorizzate, ai sensi dell'art.12 L.R.1/2009, e la sospensione dei divieti, volti a evitare impatti negativi sui prati stabili.</p> <p>Secondo il ricorrente la norma impugnata diminuirebbe il livello di tutela ambientale previsto dalla normativa statale ed eurounitaria. Nei prati stabili rientrano habitat, individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, recepite con l. 157/1992 e d.p.r. 357/1997.</p> <p>Le disposizioni impuginate sarebbero in contrasto con i parametri interposti nazionali ed eurounitari riconducibili alla materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione.</p>
Disposizioni censurate	Art. 45
Parametri costituzionalità	Cost. art. 117, comma 2, lett. a) e b); art. 3 comma 5 e 40 d.lgs. 286/98
Censure del Governo	<p>La norma regionale impugnata abroga l'articolo 17 della legge regionale 31/2015 "Nome per l'accoglienza sociale delle persone straniere immigrate", che disciplina l'accoglienza e l'inserimento abitativo delle persone straniere, adottata in attuazione dell'articolo 40 del decreto legislativo 286/1998.</p> <p>Secondo il ricorrente, in seguito a tale abrogazione vi sarebbe un vuoto normativo nella legislazione regionale, in merito alle modalità di accesso, accoglienza ed inserimento abitativo</p>

	<p>delle persone straniere.</p> <p>La norma regionale sarebbe in contrasto con il comma 5 dell'articolo 3 del d.lgs. 286/98 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero") che prevede: "le Regioni adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello stato, con particolare riguardo a quelle inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona".</p> <p>La norma violerebbe l'art. 117, secondo comma, lett. a) e b), della Costituzione, che riserva alla competenza statale la materia relativa alla condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e immigrazione.</p>
Disposizioni censurate	Art. 74 comma 3
Parametri costituzionalità	Cost. art. 117, comma 2, lett. m) e comma 3; art. 5, n. 16) dello Statuto speciale; D.M. 70/2015; l.311/2004
Censure del Governo	<p>La norma censurata riguardante la riconversione delle strutture ospedaliere, prevede che i "punti di primo intervento" esistenti presso gli ospedali della Regione, riconvertiti per lo svolgimento di attività distrettuali sanitarie e sociosanitarie, siano "dotati di spazi di osservazione a disposizione della funzione di emergenza - urgenza".</p> <p>Secondo il ricorrente la norma sarebbe in contrasto con il decreto ministeriale n. 70 del 2015 (adottato ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge 311/2004) che prevede, a seguito della riconversione dell'attività di un ospedale per acuti in un ospedale per la post-acuzie, oppure in una struttura territoriale, "nei punti di primo intervento non è prevista l'osservazione breve del paziente".</p> <p>Secondo il Governo, la giurisprudenza costituzionale ha precisato che alla competenza in materia di "livelli essenziali di prestazioni", di cui all'art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, sono riconducibili anche norme che contengono un riferimento trasparente agli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, indicati nel D.M. 70/2015, e "la determinazione</p>

	<p>di tali standard deve, infatti, essere garantita, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto”.</p> <p>La norma impugnata incidendo sulla competenza statale in materia di “livelli essenziali delle prestazioni”, di organizzazione sanitaria e di “tutela della salute”, eccede dalla competenza legislativa attribuita alla Regione in materia di “assistenza sanitaria ed ospedaliera” dall’articolo 5, n. 16) dello Statuto speciale.</p> <p>Le disposizioni regionali, violerebbero i principi fondamentali in materia di tutela della salute di cui all’art. 117, comma 3 della Costituzione.</p>
Disposizioni censurate	Art. 88
Parametri costituzionalità	Cost. artt. 3, 117, comma 2, lett. m); art.1, comma 1, lett. c) d.lgs. 150/2015
Censure del Governo	<p>Le disposizioni impugnate prevedono la concessione di incentivi alle imprese, esclusivamente a fronte di assunzioni, inserimenti e stabilizzazioni occupazionali riguardanti soggetti che, alla data della presentazione della domanda di incentivo, risultino residenti continuativamente sul territorio regionale da almeno cinque anni.</p> <p>Secondo il Governo tali disposizioni violerebbero il principio di uguaglianza sostanziale di cui all’articolo 3, comma 2, della Costituzione, nonché la normativa comunitaria in tema di libertà di circolazione, diritto di stabilimento e libera concorrenza.</p> <p>La norma regionale realizzerebbe una forma di discriminazione indiretta e contrasterebbe con il principio di ragionevolezza, in violazione degli articoli 3, 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, riguardante i livelli essenziali delle prestazioni. Le misure di politica attiva del lavoro, nelle quali rientrano gli incentivi occupazionali riconosciuti ai datori di lavoro per l’assunzione di particolari categorie di lavoratori, fanno parte dei “servizi che devono essere riconosciuti a tutti i residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla Regione o Provincia autonoma di residenza”, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera c) del d.lgs. 150/2015.</p>
Disposizioni censurate	Art. 107 comma 1, lett. b)

Parametri costituzionalità	Cost. artt. 3, 51, comma 1, 97, 117, comma 2, lettere l) e m), e 117, comma 3; art.1 commi 361, 363 e 365 l. 145/2018
Censure del Governo	<p>La disposizione censurata prevede particolari modalità di utilizzazione delle graduatorie concorsuali per il reclutamento del personale regionale.</p> <p>Secondo il Governo tali modalità sarebbero diverse da quelle previste dal legislatore statale nella legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) che disciplina le procedure di assunzione.</p> <p>La norma regionale impugnata violerebbe i principi di uguaglianza, di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3, 51, comma 1, e 97 della Costituzione.</p> <p>Secondo il ricorrente le disposizioni regionali eccedono la competenza riservata alla legislazione statale nelle materie del diritto civile, della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, in violazione dell'articolo 117, comma 2, lettere l) e m), e comma 3 della Costituzione.</p>
Disposizioni censurate	Art. 108
Parametri costituzionalità	Cost. artt. 3, 117, comma 2, lettera l); d.lgs. 165/2001
Censure del Governo	<p>La norma censurata prevede che sia corrisposta l'indennità di cui all'art. 110, comma 6, della legge regionale 53/1981 anche agli autisti di rappresentanza.</p> <p>Secondo il ricorrente le disposizioni sarebbero in contrasto con il d. lgs. 165/2001 che indica le procedure da seguire in sede di contrattazione e l'obbligo del rispetto della normativa contrattuale.</p> <p>La norma sarebbe in contrasto con l'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile (contratti collettivi).</p> <p>La norma violerebbe il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione in quanto il personale delle altre Regioni, nella stessa situazione lavorativa, si troverebbe di fronte ad una diversa qualificazione degli emolumenti.</p>

Disposizioni censurate	Art. 109
Parametri costituzionalità	Cost. art. 117, comma 3; art. 35 bis d.l. 13/2018; l. 132 del 2019; art. 33 d.l. 34/2019; l.58/2019
Censure del Governo	<p>La norma censurata prevede la possibilità di assunzioni della polizia locale, da parte delle Unioni territoriali intercomunali e dei Comuni della Regione, oltre il 100% della spesa relativa al personale di ruolo, sostenuta nell'anno precedente.</p> <p>Secondo il ricorrente tali disposizioni sarebbero in contrasto con il limite previsto dalla legge statale (art. 35 bis del decreto-legge 113/2018 convertito con legge 132/2019) secondo cui i Comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono (in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio.</p> <p>La norma regionale, non fissando alcun limite di spesa, sarebbe in contrasto con l'art. 33 del d.l. 34/2019 che subordina la possibilità di assumere personale, di polizia locale a tempo indeterminato, al ricorrere di requisiti di sostenibilità finanziaria.</p> <p>Secondo il Governo le disposizioni censurate sarebbero lesive dei principi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dall'art. 117, comma 3 della Costituzione.</p>
Disposizioni censurate	Art. 112, comma 1
Parametri costituzionalità	Cost. artt. 3 e 117, comma 2, lettera l); art. 30, comma 2-quinquies dec. lgs. 165/2001
Censure del Governo	<p>La norma impugnata stabilisce che in relazione al processo di superamento delle Province e del conseguente trasferimento di funzioni alla Regione, il trattamento economico che prevede il mantenimento della retribuzione individuale di anzianità o il maturato economico in godimento all'atto del trasferimento - si applica anche nei confronti del personale trasferito dalle Province alla Regione, mediante mobilità volontaria di comparto.</p> <p>Secondo il ricorrente la norma regionale sarebbe in contrasto con la normativa statale (art. 30, comma 2-quinquies, del</p>

	<p>decreto legislativo 165/2001) che applica, al dipendente trasferito per mobilità, esclusivamente, il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi, vigenti nel comparto della stessa amministrazione.</p> <p>La norma statale regolerebbe in modo uniforme tutta la pubblica amministrazione il cui rapporto di lavoro è stato contrattualizzato ed in quanto tale riconducibile alla materia "ordinamento civile" riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.</p> <p>La norma impugnata applicando al personale istituti giuridici, non giustificabili nell'ipotesi di mobilità volontaria, violerebbe gli articoli 3 e 117, comma 2 lettera l).</p>
--	---

Legge regionale 6 agosto 2019 n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26). Reg. ric. n. 108/2019 pubbl. su G.U. del 20/11/2019 n.47.

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

Disposizioni censurate	Art. 9, comma 36
Parametri costituzionalità	Cost. Artt. 3 e 118 ultimo comma
Censure del Governo	<p>La norma censurata prevede la concessione di contributi straordinari per l'acquisto di autoveicoli, idonei al trasporti delle persone disabili, alle Organizzazioni di volontariato e alle Associazioni di promozione sociale, con sede in Regione ed iscritte nei registri regionali, aventi tra le finalità statutarie la tutela e promozione sociale dei disabili.</p> <p>Secondo il ricorrente tali disposizioni sarebbero in contrasto con gli articoli 3 e 118 della Costituzione, in quanto escluderebbero dalla contribuzione anche altre onlus e enti del terzo settore, iscritti nei registri nazionali.</p> <p>Le condizioni di accesso ai contributi dovrebbero basarsi sull'effettiva iscrizione in un registro pubblico e sulla effettiva operatività dell'ente in un determinato territorio di interesse della Regione, senza alcuna discriminazione.</p> <p>La norma sarebbe in contrasto con la finalità della riforma del terzo settore, attuata con il decreto legislativo 117/2017.</p>

Disposizioni censurate	Art. 9, comma 51, lettera b)
Parametri costituzionalità	Cost. art. 3; direttiva 2004/38/CE; d.lgs. 30/2007
Censure del Governo	<p>La norma censurata prevede che le risorse del fondo per il contrasto alla povertà, confermate in capo ai Servizi Sociali dei Comuni per la concessione di interventi di contrasto alla povertà, siano attribuibili a favore dei nuclei familiari a condizione che gli stessi abbiano almeno un componente che abbia la “residenza in Regione da almeno cinque anni continuativi”.</p> <p>Secondo il ricorrente la norma non sarebbe coerente con la giurisprudenza costituzionale secondo cui il subordinare l'accesso agli interventi e servizi sociali al requisito della residenza, protratta nel tempo nell'ambito del territorio regionale, si pone in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, non essendovi alcuna ragionevole compatibilità tra tale requisito e lo stato di bisogno.</p> <p>La disposizione discriminerebbe i cittadini italiani che risiedono nella Regione da meno di cinque anni, nonché anche i cittadini degli altri Stati membri, che versano nella medesima situazione, ai quali è attribuita la parità di trattamento con i cittadini degli Stati membri ai sensi dell'art. 24 della direttiva 2004/38/CE recepita con d. lgs. 30/2007.</p>
Disposizioni censurate	Art. 9, comma 67
Parametri costituzionalità	Cost. artt. 41, 117, comma 3; art. 5 n.16) Statuto autonomia; art. 8 ter d.lgs. 502/1992
Censure del Governo	<p>La norma censurata prevede la sospensione della presentazione delle domande per l'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture assistenziali per anziani, fino al completamento delle procedure di accreditamento con il servizio sanitario regionale delle strutture già autorizzate e operanti.</p> <p>Secondo il ricorrente la norma violerebbe l'art. 5 n. 16 dello Statuto regionale e l'articolo 117 comma 3 della Costituzione, essendo le materie di «igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera», «tutela della salute» di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regione.</p> <p>Secondo il Governo le disposizioni impugnate sarebbero</p>

contrastanti con la normativa statale (art. 8-ter del d.lgs. 502/1992), in materia di autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie.

La giurisprudenza ha evidenziato che il sistema di norme che regolano l'accesso al mercato di privati che intendono erogare prestazioni sanitarie, senza rimborsi o sovvenzioni a carico della spesa pubblica, non deve tradursi in una compressione della libertà di iniziativa economica privata, di cui all'articolo 41 della Costituzione.

Le disposizioni sarebbero lesive dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, considerato che la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto la natura di principi fondamentali, nella materia di "tutela della salute", alle norme del decreto legislativo 502/1992.


9.2 - Aspetti quantitativi relativi alle impugnazioni dell'anno 2019

Nel 2019 vi è stato un lieve aumento del numero delle leggi regionali complessivamente impugnate dal Governo (97 leggi regionali impugnate su 716 leggi regionali approvate) con un'incidenza di impugnative governative sul totale della produzione legislativa del 14% (rispetto al 10% del 2018).

La sottostante tabella riporta i numeri delle leggi approvate, delle leggi impugnate e la percentuale delle leggi impugnate rispetto a quelle approvate da ciascuna Regione.

REGIONE	LEGGI APPROVATE	LEGGI IMPUGNATE	PERCENTUALI
Abruzzo	48	2	4%
Basilicata	29	1	3%
PA Bolzano	17	3	18%
Calabria	62	13	21%
Campania	27	0	0%
Emilia-Romagna	31	1	3%
Friuli Venezia Giulia	25	2	8%
Lazio	29	2	7%
Liguria	34	5	15%
Lombardia	26	4	15%
Marche	43	3	7%
Molise	22	8	37%
Piemonte	25	4	16%
Puglia	56	11	18%
Sardegna	25	4	16%
Sicilia	30	9	30%
Toscana	83	9	11%
Trentino Alto Adige	10	1	10%
PA Trento	14	3	21%
Umbria	7	1	14%
Valle d'Aosta	20	3	15%
Veneto	53	8	15%
Totale	716	97	14%

La percentuale di impugnazioni delle leggi del Friuli Venezia Giulia è inferiore rispetto alla media nazionale (il Governo ha impugnato l'8% delle leggi regionali approvate in Friuli Venezia Giulia, rispetto alla media del 14% a livello nazionale). Sono 12 le Regioni con valori superiori al dato medio nazionale e 9 le Regioni con valori inferiori a tale dato. In una Regione la percentuale delle leggi impugnate corrisponde alla percentuale media del 14% mentre una Regione non ha avuto impugnazioni.



9.3 - Decisioni della Corte Costituzionale nell'anno 2019

Sentenza 81/2019. Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Deposito del 11/04/2019 Pubblicazione in G. U. 17/04/2019. Oggetto: Legge regionale 9 febbraio 2018, n. 5 (Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale).

Disposizioni censurate	Art. 1, comma 3
Parametri costituzionalità	Cost. artt. 3, 97 e 117, comma 2, lettera l); art. 4, comma 1, n. 1 Statuto regionale
Censure del Governo	<p>La norma censurata prevede l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico al personale iscritto all'albo dei giornalisti che presta servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni del comparto unico del Friuli Venezia Giulia e degli enti del Servizio sanitario regionale.</p> <p>Secondo il ricorrente la norma regionale sarebbe in contrasto con la normativa nazionale (l.155/2000) che regola la materia, determinando disparità di trattamento nei confronti dei dipendenti delle altre Regioni e degli enti locali che svolgono le medesime attività professionali.</p> <p>La norma impugnata determinerebbe riflessi non soltanto per quanto attiene al Comparto contrattuale unico del Friuli Venezia Giulia, ma anche con riguardo al personale del Comparto della Sanità, ambito negoziale sottratto alla competenza della Regione.</p> <p>La norma contrasterebbe con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, sia rispetto al restante personale della Regione Friuli Venezia Giulia, sia rispetto al personale delle altre Regioni italiane, nonché con i principi di buon andamento e imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione.</p> <p>La norma impugnata sarebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma lett. l) della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva dello Stato, l'ordinamento civile e quindi i rapporti di diritto privato, regolabili dal codice civile, quali i contratti collettivi.</p> <p>Secondo il ricorrente le disposizioni impugnate eccedono i limiti alle competenze statutarie (art. 4, primo comma, n. 1 dello Statuto). La competenza esclusiva della Regione, in materia di "ordinamento degli uffici e degli enti da essa dipendenti e di stato giuridico ed economico del personale addetto", dovrebbe esercitarsi «in armonia con la Costituzione, con i principi generali</p>

	dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali».
Decisione della Corte	dichiara l'illegittimità costituzionale

Sentenza 119/2019. Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 16/05/2019 Pubblicazione in G. U. 22/05/2019. Oggetto: Legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità).

Disposizioni censurate	Art. 4, lett. p)
Parametri costituzionalità	Cost. art. 117, comma 2 lettera s); art. 118, comma 1; d.lgs. n.152/2006
Censure del Governo	Le disposizioni censurate, disciplinando la gestione delle acque, in situazione di deficit idrico, violano il quadro normativo nazionale (art. 95 comma 4, del d.lgs. n.152/2006) che prevede la competenza dell'Autorità di bacino in materia di regolamentazione delle derivazioni d'acqua. La norma impugnata violerebbe i limiti alla potestà legislativa regionale risultando invasiva della competenza legislativa statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema ai sensi dell'art. 117 comma 2, lettera s) e 118, comma 1 della Costituzione.
Decisione della Corte	dichiara inammissibile la questioni di legittimità costituzionale
Disposizioni censurate	Art. 4, lett. w)
Parametri costituzionalità	Cost. artt. 3, 97 e 117, comma 2 lettera e); d. lgs. 79/1999
Censure del Governo	Secondo il ricorrente la norma censurata, imponendo un canone aggiuntivo o maggiorato per la stessa concessione per la quale l'operatore già versa il canone, sarebbe in contrasto con i principi di ragionevolezza e di parità di trattamento, nonché di "tutela della concorrenza" di competenza esclusiva dello Stato. La previsione regionale di un canone aggiuntivo o comunque maggiorato sarebbe in contrasto con il principio comunitario della libera concorrenza, incidendo negativamente sui gestori

	operanti nel territorio delle altre Regioni. Le disposizioni regionali violerebbero gli articoli 3, 97 e 117, comma 2 lettera e) della Costituzione eccedendo dalle competenze riconosciute alla Regione.
Decisione della Corte	dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
Disposizioni censurate	Art. 14
Parametri costituzionalità	Cost. art. 117, comma 2 lettera e) l. 124/ 2017
Censure del Governo	La norma censurata, in materia di impianti di distribuzione dei carburanti, prevede che, ai fini della decadenza del provvedimento autorizzativo, sono considerati in condizioni di incompatibilità territoriale o di inidoneità tecnica, gli impianti che non presentino al Comune il programma di adeguamento o di chiusura dell'impianto, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale. Secondo il ricorrente le materie relative alla concorrenza e sicurezza stradale, rientrerebbero nella legislazione esclusiva statale; le disposizioni censurate sarebbero in contrasto con la legge statale (l.124/2017) che fissa i tempi dell'adeguamento con modalità differenti e più stringenti sotto il profilo temporale; tale previsione, nel protrarre il termine di adeguamento degli impianti, inciderebbe sull'intento di uniformare la disciplina in materia su tutto il territorio nazionale, provocando squilibri concorrenziali. La norma regionale violerebbe l'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza.
Decisione della Corte	dichiara l'illegittimità costituzionale
Disposizioni censurate	Art. 15, comma 1
Parametri costituzionalità	Cost. art. 117, comma 2 lett. s); Art. 109 d.lgs. 152/2006
Censure del Governo	La norma censurata estenderebbe anche alle operazioni da svolgersi in mare, la procedura semplificata prevista, dall'art. 6 della l.r. 29/2017, limitando la procedura di autorizzazione

	<p>alla sola acquisizione delle verifiche e dei pareri, necessari al conferimento e al riutilizzo dei materiali, per gli interventi di dragaggio manutentivi, che risultano finalizzati al ripristino delle preesistenti condizioni di navigabilità in sicurezza.</p> <p>Secondo il ricorrente le operazioni di dragaggio in mare sarebbero disciplinate dall'art. 109 del decreto legislativo n. 152/2006 che pone precetti a tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.</p> <p>La norma regionale attuerebbe una duplice lesione, prevedendo un'autorizzazione regionale semplificata anche per le operazioni di dragaggio manutentivo in mare, ed escludendo la procedura, prevista dal decreto legislativo n. 152/2006, per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali.</p> <p>La norma censurata sarebbe in contrasto con la normativa statale in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» in violazione dell'art.117, comma 2, lett. s) della Costituzione.</p>
Decisione della Corte	dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale
Disposizioni censurate	Art. 16, comma 1
Parametri costituzionalità	Cost. art. 117, comma 2, lett. s); Art. 96 d.lgs. 152/2006; r.d. 1775/1993
Censure del Governo	<p>La norma impugnata prevede che l'attingimento di acque superficiali, a mezzo di dispositivi fissi, sia soggetto ad autorizzazione in sanatoria rilasciata dal Comune, previa presentazione dell'istanza, entro il 31 dicembre 2018.</p> <p>La disposizione censurata contrasterebbe con la disciplina statale (d.lgs. n. 152/2006), che limita la sanatoria al periodo precedente il 30 giugno 2006; i casi di abusiva derivazione o utilizzazione di acque commessi nel periodo successivo sarebbero sanzionabili, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del r.d. 1775/1933.</p> <p>La norma impugnata sarebbe invasiva della competenza legislativa statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in violazione dell'art 117, comma 2, lett. s) della Costituzione.</p>
Decisione della Corte	dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

Sentenza 153/2019. Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Deposito del 21/06/2019 Pubblicazione in G. U. 26/06/2019. Oggetto: Legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali).

Disposizioni censurate	Art. 7 comma 1
Parametri costituzionalità	Cost. artt. 117, comma 2, lett. s) e 119; Artt. 95 e 96 d.lgs. 152/2006
Censure del Governo	<p>La norma censurata prevede che “le limitazioni alle nuove concessioni di derivazione d’acqua previste dall’art. 43, commi 3, 4 e 5, delle Norme di attuazione del Piano regionale di tutela delle acque, non si applicano alle istanze di concessione di derivazione d’acqua presentate prima della data di approvazione del piano stesso”.</p> <p>Secondo il ricorrente la disciplina regionale sarebbe in contrasto con le disposizioni statali ed europee in materia di tutela quantitativa delle acque, con conseguenze altresì sulla tutela qualitativa dei corpi idrici.</p> <p>Secondo consolidata giurisprudenza costituzionale, spetta al legislatore statale, titolare della competenza esclusiva stabilita dalla lettera s) del comma 2 dell’articolo 117 della Costituzione, disciplinare l’ambiente, inteso come entità organica; tale disciplina inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto e deve garantire, come prescrive il diritto comunitario, un elevato livello di tutela inderogabile da altre discipline di settore.</p> <p>Il legislatore regionale non potrebbe derogare alla normativa statale in materia di tutela delle acque, contenuta nella parte terza del decreto legislativo n. 152/2006, in materia di tutela ambientale.</p> <p>Secondo il ricorrente la norma censurata contrasta con la disciplina statale poiché sottrae alle limitazioni previste dal Piano regionale di tutela delle acque le domande di concessione presentate prima della sua approvazione; in tal modo consentirebbe di prescindere dalle previsioni della pianificazione e programmazione, tese a garantire l’equilibrio del bilancio idrico.</p>

Decisione della Corte	dichiara l'illegittimità costituzionale
Disposizioni censurate	Art. 7, comma 11
Parametri costituzionalità	Cost. artt. 117, comma 2, lett. s) e 119; art. 3, comma 24 l. 549/1995
Censure del Governo	<p>La norma censurata prevede che i soggetti gestori degli impianti di smaltimento, localizzati sul territorio regionale, possano stipulare con i Comuni convenzioni che prevedono la corresponsione di un indennizzo, determinato da un regolamento regionale.</p> <p>Secondo il ricorrente la norma sarebbe in contrasto con l'articolo 119 della Costituzione, in quanto il legislatore statale (art. 3, commi 24 e ss l. 549/1995) avrebbe già istituito un tributo (per il conferimento di rifiuti in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico), sovrapponibile a quello previsto dalla norma regionale.</p> <p>Secondo la giurisprudenza costituzionale il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, disciplinato dalla legge n. 549/1995, costituisce tributo statale, e non già tributo «proprio» delle Regioni, senza che rilevino né l'attribuzione del suo gettito alle Regioni, né le competenze amministrative ad esse attribuite.</p> <p>L'istituzione del tributo che risponde a finalità ambientali consistenti nel favorire la minore produzione di rifiuti, il recupero di materia prima e di energie, la bonifica dei siti contaminati ed il recupero di aree degradate, rientra nell'ambito della competenza esclusiva attribuita allo Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. s).</p> <p>Il legislatore regionale non potrebbe introdurre modifiche della normativa statale non espressamente consentite, ovvero istituire un tributo sovrapponibile a quello previsto dallo Stato.</p> <p>La disposizione impugnata sarebbe in contrasto anche con l'art. 117 comma 2, lett. s) Cost. in quanto la disciplina dei rifiuti rientra nella materia ambientale, di competenza legislativa esclusiva dello Stato.</p>
Decisione della Corte	dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

Cenni relativi ad alcune decisioni della Corte costituzionale nei giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sentenza 240/2019. Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Deposito del 21/11/2019 Pubblicazione in G. U. 27/11/2019.

La Corte costituzionale **ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 3 e 5, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15** (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), **sollevate dalla Corte d'appello di Trieste**, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione, con due ordinanze (del 28 giugno 2018, iscritte al n. 192 e al n. 194 del registro ordinanze 2018, e con ordinanza del 19 luglio 2018, iscritta al n. 193 del registro ordinanze 2018, tutte pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2019).

Secondo la Corte la scelta legislativa di interrompere, a favore di alcuni dirigenti regionali cessati dal servizio, l'erogazione dei trattamenti differenziali e l'eliminazione, solo per il futuro, di un trattamento previdenziale aggiuntivo, non si atteggiava come prelievo a carico del beneficiario della pensione, ma come misura di razionalizzazione.

Sentenza 174/2019. Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Deposito del 12/07/2019 Pubblicazione in G. U. 17/07/2019.

Con ordinanza del 10 maggio 2018, iscritta al n. 151 del registro ordinanze 2018, **la Corte d'appello di Trieste** ha sollevato, in riferimento a molteplici parametri, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 28, 29 e 30, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), dichiaratamente volti a offrire l'interpretazione autentica degli artt. 142 e 143 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia).

Il ricorso in appello era stato proposto da alcuni dirigenti dell'amministrazione regionale contro la sentenza di primo grado, che aveva respinto la domanda di liquidazione dell'indennità di buonuscita, commisurata anche al servizio prestato con contratto a tempo determinato di diritto privato e alla retribuzione da ultimo percepita in forza di tale contratto.

La Corte costituzionale **ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, commi 28, 29 e 30, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33** in quanto le norme censurate che impedirebbero di valutare, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, il servizio «prestato con rapporto a tempo determinato di diritto privato».

Secondo la Corte le questioni di legittimità sono fondate in riferimento agli artt. 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, in quanto le disposizioni sono essenzialmente volta a regolare fattispecie pregresse con efficacia retroattiva.

Sentenza 148/2019. Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Deposito del 19/06/2019 Pubblicazione in G. U. 26/06/2019.

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 3, della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), nella parte in cui non consente la costruzione, all'interno della struttura degli argini dei corsi d'acqua, di manufatti per la realizzazione di impianti di produzione di energia idroelettrica, compatibili con le esigenze di prevenzione dei rischi idrogeologici.

Con ordinanza del 15 febbraio 2017, il **Tribunale superiore delle acque pubbliche**, in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 3, della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11, nella parte in cui non escludeva i manufatti e i lavori funzionali all'esercizio di concessioni di derivazione d'acqua, per uso idroelettrico, dal divieto di costruzione all'interno della struttura degli argini dei corsi d'acqua,

La Corte ha ritenuto fondata la questione con riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. in quanto la disciplina delle fonti rinnovabili, essenzialmente di matrice europea, è stata recepita dal legislatore nazionale che ha disciplinato con il d.lgs. n. 387 del 2003 il procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

Le norme statali, proprio «attraverso la disciplina delle procedure per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ha introdotto principi che, per costante giurisprudenza della Corte non tollerano eccezioni sull'intero territorio nazionale, in quanto espressione della competenza legislativa concorrente in materia di energia, di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione» (sentenza. 99 del 2012).

9.4 - Aspetti quantitativi sulle decisioni della Corte costituzionale

Anno 2019 - Riepilogo esiti decisioni della Corte costituzionale nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale.

Tipo di decisione	n.
Fondate	3
Infondate	1
Inammissibilità	4
Cessata la materia del contendere	0
Totale questioni esaminate	8

TABELLA 1: DATI ANALITICI LEGGI APPROVATE NELL'ANNO 2019

DATI LEGGI REGIONALI								
Legge regionale	Iniziativa	Schieramento	Coalizione	Data presentazione	Data assegnazione	Commissione referente	Parere organi esterni	Parere altre Commissioni
1	Consiliare	trasversale			06/08/2018	IV	Parere Consiglio Autonomie Locali*	
2	Consiliare	maggioranza	coalizione	08/10/2018	11/10/2018	VI		
3	Giunta			09/01/2019	10/01/2019	VI		
4	Giunta			15/02/2019	15/02/2019	V		
5	Consiliare	trasversale		16/04/2019	16/04/2019	V		
6	Consiliare	maggioranza	monogruppo	22/10/2018	23/10/2018	IV	Parere Consiglio Autonomie Locali	II - III - V - VI
7	Consiliare	maggioranza	monogruppo	01/03/2019	04/03/2019	II	Parere Consiglio Autonomie Locali	
8	Consiliare	trasversale		09/05/2019	09/05/2019	V		
9	Giunta			30/05/2019	30/05/2019	I	Intesa Consiglio Autonomie Locali	II - III - IV - V - VI **
10	Consiliare	trasversale		25/01/2019	29/01/2019	V		
11	Giunta			21/05/2019	21/05/2019	V	Intesa Consiglio Autonomie Locali	
12	Giunta			14/05/2019	17/05/2019	I integrata		II - III - IV - V - VI
13	Giunta			02/07/2019	02/07/2019	I integrata	Parere e Intesa Consiglio Autonomie Locali	II - III - IV - V - VI
14	Giunta			23/07/2019	23/07/2019	IV		
15	Giunta			15/10/2019	15/10/2019	V		
16	Giunta			04/10/2019	04/10/2019	I		II - III - IV - V - VI
17	Giunta			09/10/2019	11/10/2019	II	Intesa Consiglio Autonomie Locali	IV
18	Giunta			02/10/2019	02/10/2019	VI		
19	Giunta			15/10/2019	15/10/2019	V	Intesa Consiglio Autonomie Locali	
20	Giunta			15/10/2019	15/10/2019	V	Parere Consiglio Autonomie Locali	
21	Giunta			28/10/2019	29/10/2019	V	Intesa Consiglio Autonomie Locali	
22	Giunta			24/10/2019	24/10/2019	III	Intesa Consiglio Autonomie Locali	
23	Giunta			18/11/2019	18/11/2019	I integrata	Parere e Intesa Consiglio Autonomie Locali Commissione Pari Opportunità	II - III - IV - V - VI
24	Giunta			18/11/2019	18/11/2019	I integrata	Parere e Intesa Consiglio Autonomie Locali Commissione Pari Opportunità	II - III - IV - V - VI

DATI LEGGI REGIONALI								
Legge regionale	Iniziativa	Schieramento	Coalizione	Data presentazione	Data assegnazione	Commissione referente	Parere organi esterni	Parere altre Commissioni
25	Giunta			18/11/2019	18/11/2019	I integrata	Parere Consiglio Autonomie Locali	II - III - IV - V - VI

* Parere richiesto, ma non pervenuto

** Disegno di legge assegnato alla I Commissione ai sensi dell'art. 124 bis Reg.int. e alle Commissioni II, III, IV, V e VI per l'esame delle parti di competenza

COMMISSIONE								COMITATO RISTRETTO		EMENDAMENTI COMMISSIONE							
Legge regionale	Data inizio esame	Data fine esame	N. relatori maggioranza	N. relatori minoranza	N. sedute	Ore	N. auditi	Numero sedute	Numero ore	Giunta		Maggioranza		Opposizione		Comuni	
										pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.
1	17/01/2019	17/01/2019	1	2	1	5	4					10	9				
2	19/11/2018	16/01/2019	1	0	2	2	3					3	3				
3	16/01/2019	24/01/2019	1	2	2	5	11				26	26					
4	25/02/2019	25/02/2019	1	3	1	2					5	5	1	1	1	0	
5	18/04/2019	18/04/2019	1	0	1	1											
6	22/11/2018	20/02/2019	3	2	4	8	25					24	23	7	0		
7	02/04/2019	09/04/2019	2	0	2	3	2									20	20
8	23/05/2019	23/05/2019	2	0	1	1						5	5	1	1		
9	07/06/2019	12/06/2019	3	2	6	10					17	17			4	0	
10	23/05/2019	05/06/2019	1	0	2	2											
11	05/06/2019	05/06/2019	1	0	1	1											
12	08/07/2019	11/07/2019	1	0	2	1					1	1					
13	08/07/2019	12/07/2019	4	5	3	9	1				24	24					
14	26/07/2019	26/07/2019	3	4	1	4	13										
15	21/10/2019	21/10/2019	0	0	1	1											
16	11/10/2019	16/10/2019	1	3	2	4					17	17					
17	21/10/2019	24/10/2019	1	1	2	2					4	4			2	2	
18	09/10/2019	17/10/2019	1	2	2	4	11							2	0		
19	21/10/2019	21/10/2019	1	1	1	1											
20	21/10/2019	21/10/2019	1	3	1	2	3										
21	05/11/2019	06/11/2019	1	5	1	5	20				13	13	4	4			
22	31/10/2019	19/11/2019	2	5	4	18	65				16	16			24	8	1 1
23	25/11/2019	29/11/2019	3	5	3	10	1				9	9					
24	25/11/2019	29/11/2019	3	5	3	10	1				17	17					
25	25/11/2019	29/11/2019	3	5	2	1											

ASSEMBLEA			EMENDAMENTI ASSEMBLEA								ORDINI DEL GIORNO	APPROVAZIONE M=maggioranza U=unanimità
Legge regionale	N. sedute	Ore	Emendamenti Giunta		Emendamenti maggioranza		Emendamenti opposizione		Emendamenti comuni			
			pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.		
1	1	3			7	6	12	0			1	M
2	1	2			3	2	2	0			0	U
3	2	4	3	3	4	4	37	2			5	M
4	2	5	7	7	2	2	3	2	1	1	3	M
5	1	1			2	2			1	1	0	U
6	3	21	73	67	93	65	135	6	1	1	28	M
7	1	2			4	4	9	1	14	14	3	U
8	1	1			1	1					0	U
9	8	20	25	24	44	30	59	8	3	3	24	M
10	1	1							1	1	0	U
11	2	2	1	1							2	U
12	1	1	1	1							0	M
13	6	30	32	32	35	29	120	8	2	2	61	M
14	2	7			12	6	57	0			12	M
15	1	1									2	U
16	3	8	27	27	11	5	15	0			17	M
17	1	2	9	9			4	4			0	U
18	1	3	2	2			17	5			0	M
19	1	1									0	U
20	1	3	8	8			24	0			7	M
21	4	16	7	7	12	12	56	2			11	M
22	4	21	33	33	4	4	159	19	3	3	43	M
23	5	23	14	14	24	15	46	6			0	M
24	5	23	27	26	27	13	143	6			93	M
25	2	1									0	M

DATI LEGGI REGIONALI

Legge regionale	N. articoli	N. commi	N. caratteri	gg durata iter effettivo	gg durata iter formale	Entrata in vigore	Abrogazioni (Tipologia)	Abrogazioni (Regime di efficacia)	Abrogazioni (Momento regime di efficacia)	Data impugnazione	Potestà legislativa	Tipologia normazione
1	10	11	9.340	13	177	altro					concorrente	manutenzione normativa
2	5	10	3.470	73	112	anticipata					concorrente	settore
3	41	65	35.303	16	22	anticipata	parziali	a effetto immediato			residuale	settore
4	14	29	15.028	3	13	anticipata					primaria statutaria	istituzionale
5	3	6	1.311	1	2	anticipata					primaria statutaria	istituzionale
6	94	290	168.302	134	164	anticipata	integrali e parziali	a effetto immediato			mista	intersectoriale
7	14	49	14.750	15	44	anticipata					primaria statutaria	settore
8	7	26	9.308	5	19	ordinaria					primaria statutaria	istituzionale
9	116	246	129.203	18	26	anticipata	parziali	a effetto immediato		13/09/2019	mista	intersectoriale
10	3	6	2.550	34	148	ordinaria					concorrente	settore
11	21	55	21.636	42	57	anticipata	parziali	a effetto immediato			integrativa attuativa	settore
12	8	14	4.062	15	67	anticipata					primaria statutaria	bilancio
13	17	508	221.063	17	23	anticipata				03/10/2019	primaria statutaria	bilancio
14	23	79	29.436	3	6	anticipata	parziali	a effetto immediato			concorrente	settore
15	3	8	2.629	1	7	anticipata					residuale	provvedimento
16	14	141	49.879	12	19	anticipata					mista	intersectoriale
17	24	86	32.740	9	19	altro	integrali e parziali				primaria statutaria	settore
18	9	10	8.076	13	20	ordinaria	parziali	a effetto immediato			concorrente	settore
19	1	4	1.681	8	14	ordinaria					primaria statutaria	istituzionale
20	46	60	29.982	9	15	anticipata					primaria statutaria	istituzionale
21	41	132	38.464	9	16	ordinaria	parziali	a effetto immediato e differite	a data certa e a un certo evento		primaria statutaria	istituzionale
22	74	244	92.388	36	43	anticipata	integrali e parziali	a effetto immediato e differite	a data certa		concorrente	settore

DATI LEGGI REGIONALI

Legge regionale	N. articoli	N. commi	N. caratteri	gg durata iter effettivo	gg durata iter formale	Entrata in vigore	Abrogazioni (Tipologia)	Abrogazioni (Regime di efficacia)	Abrogazioni (Momento regime di efficacia)	Data impugnazione	Potestà legislativa	Tipologia normazione
23	12	197	89.258	18	25	anticipata	parziali	a effetto immediato			primaria statutaria	bilancio
24	16	617	264.836	18	25	anticipata	integrali e parziali	a effetto immediato			primaria statutaria	bilancio
25	2	5	1.852	18	25	anticipata					primaria statutaria	bilancio

LR	CLASSIFICAZIONE		Dimensione astratta di contenuto	Tecnica redazionale	Legge di riordino	Regolamenti	N. rinvii ad atti non legislativi	Atti sottoposti a parere di Commissione	N. atti sottoposti a parere	Forma rendicontazione al Consiglio	Istituzione organismi collegiali	N. organismi collegiali
	MACRO SETTORE	MATERIA										
1	C	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela degli inquinamenti e gestione dei rifiuti	Settoriale	Novella	No	No		No			Sì	1
2	D	Altro (es. sicurezza personale, polizia locale, tutela degli utenti consumatori, contrasto all'usura, ecc.)	Settoriale	Testo nuovo	No	Sì	2	No			No	0
3	D	Istruzione scolastica e universitaria	Settoriale	Novella	No	Sì	9	No			No	0
4	A	Enti locali e decentramento	Generale	Novella	No	No		No			No	0
5	A	Organi della regione	Generale	Novella	No	No		No			No	0
6	C	Multimateria	Generale	Novella	No	Sì	4	Sì	5		No	0
7	B	Commercio, fiere e mercati	Settoriale	Testo nuovo	No	Sì	2	No			Sì	1
8	A	Organi della regione	Generale	Testo nuovo	No	No		No			No	0
9	E	Multimateria	Settoriale	Mista	No	Sì	2	No			No	0
10	D	Beni e attività culturali	Settoriale	Testo nuovo	No	Sì	1	No			No	0
11	D	Beni e attività culturali	Settoriale	Testo nuovo	No	Sì	2	No			No	0
12	E	Bilancio	Generale	Testo nuovo	No	No		No			No	0
13	E	Bilancio	Generale	Mista	No	Sì	10	Sì	3		No	0
14	C	Territorio e urbanistica (incluso demanio, edilizia)	Generale	Testo nuovo	No	No		No			Sì	4
15	B	Lavoro	Individuale	Testo nuovo	No	No		No			No	0
16	A	Multimateria	Settoriale	Mista	No	No		No			No	0
17	B	Agricoltura e foreste	Settoriale	Testo nuovo	Sì	Sì	1	Sì	1		No	0
18	A	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni	Settoriale	Novella	No	Sì	1	Sì	1		No	0
19	A	Enti locali e decentramento	Generale	Novella	No	No		No			No	0
20	A	Altro (persone giuridiche e private, sistema statistico regionale, difensore civico, ecc.)	Generale	Novella	No	Sì	5	No			Sì	1
21	A	Enti locali e decentramento	Generale	Testo nuovo	No	No		No			Sì	2
22	D	Tutela della salute	Settoriale	Testo nuovo	No	Sì	13	No		Clausola valutativa	Sì	1

LR	CLASSIFICAZIONE		Dimensione astratta di contenuto	Tecnica redazionale	Legge di riordino	Regolamenti	N. rinvii ad atti non legislativi	Atti sottoposti a parere di Commissione	N. atti sottoposti a parere	Forma rendicontazione al Consiglio	Istituzione organismi collegiali	N. organismi collegiali
	MACRO SETTORE	MATERIA										
23	E	Bilancio	Generale	Mista	No	Sì	3	Sì	1		No	0
24	E	Bilancio	Generale	Mista	No	Sì	13	Sì	1		No	0
25	E	Bilancio	Generale	Mista	No	No		No			No	0

TABELLA 2: DATI ANALITICI PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI NELL'ANNO 2019

n.ro prog	Progetto di legge	Iniziativa	Data presentazione	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
1	37	Giunta	09/01/2019			Servizi alle persone e alla comunità	Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale)	VI	LR 3/2019
2	38	Consiglio	11/01/2019	maggioranza	monogruppo	Ordinamento istituzionale	Commemorazione dei Servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del dovere	V	in corso di esame
3	39	Consiglio	25/01/2019	opposizione	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Istituzione della "Giornata in ricordo della tragedia del Vajont" e del riconoscimento "Memoria Vajont"	V	LR 10/2019
4	40	Giunta	15/02/2019			Ordinamento istituzionale	Modifiche alle leggi regionali 19/2013, 45/2017 e 29/2018	V	LR 4/2019
5	41	Consiglio	01/03/2019	maggioranza	monogruppo	Sviluppo economico e attività produttive	Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali	II	LR 7/2019
6	42	Consiglio	07/03/2019	opposizione	monogruppo	Territorio, ambiente e infrastrutture	Nuove norme in materia di lavori pubblici di interesse regionale e locale	IV	in corso di esame
7	43	Consiglio	13/03/2019	maggioranza	monogruppo	Sviluppo economico e attività produttive	Promozione e tutela della produzione del gelato artigianale di qualità in Friuli Venezia Giulia	II	in corso di esame
8	44	Consiglio	27/03/2019	maggioranza	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione	III	giacente
9	45	Consiglio	02/04/2019	opposizione	monogruppo	Sviluppo economico e attività produttive	Misure di sostegno alle Pro Loco e alle associazioni per l'organizzazione di sagre, eventi locali e feste tradizionali	II	progetto assorbito dalla PDL 41
10	46	Consiglio	03/04/2019	maggioranza	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Modifiche alla legge regionale 9/2009 e misure per una più ampia valorizzazione del ruolo e delle funzioni dei Volontari della sicurezza nei nostri Comuni	V	giacente
11	47	Consiglio	16/04/2019	trasversale	trasversale	Ordinamento istituzionale	Proroga della riduzione temporanea dell'assegno vitalizio e sospensione della rivalutazione annuale	V	LR 5/2019

n.ro prog	Progetto di legge	Iniziativa	Data presentazione	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
12	48	Consiglio	17/04/2019	opposizione	monogruppo	Territorio, ambiente e infrastrutture	Disposizioni per la transizione della Regione Friuli Venezia Giulia verso un'economia verde, circolare e sostenibile attraverso la promozione, la coltivazione e la trasformazione della canapa industriale (Cannabis sativa L.)	II	in corso di esame
13	49	Consiglio	09/05/2019	trasversale	trasversale	Ordinamento istituzionale	Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi previsti e disciplinati dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38 e 12 agosto 2003, n. 13	V	LR 8/2019
14	50	Giunta	14/05/2019			Finanza regionale	Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2018	I integrata	LR 12/2019
15	51	Giunta	21/05/2019			Servizi alle persone e alla comunità	Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO	V	LR 11/2019
16	52	Consiglio	28/05/2019	opposizione	monogruppo	Territorio, ambiente e infrastrutture	Istituzione del Reddito energetico regionale	IV	giacente
17	53	Consiglio	29/05/2019	trasversale	trasversale	Ordinamento istituzionale	Introduzione del trattamento previdenziale calcolato secondo il sistema contributivo	V	ritirato
18	54	Giunta	30/05/2019			Multisetto	Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale	I	LR 9/2019
19	55	Giunta	02/07/2019			Finanza regionale	Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26	I integrata	LR 13/2019
20	56	Giunta	23/07/2019			Territorio, ambiente e infrastrutture	Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica	IV	LR 14/2019
21	57	Consiglio	24/07/2019	maggioranza	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Tutela dei cittadini, in particolare dei minori, dalle conseguenze del consumo di bevande alcoliche e delle sostanze psicotrope e misure di partecipazione alla spesa sanitaria	III	giacente
22	58	Consiglio	29/08/2019	maggioranza	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo	V	in corso di esame

n.ro prog	Progetto di legge	Iniziativa	Data presentazione	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
							libero), concernente norme per la tutela del patrimonio storico, culturale, educativo e sociale delle società sportive centenarie del Friuli Venezia Giulia		
23	59	Consiglio	24/09/2019	opposizione	monogruppo	Ordinamento istituzionale	Norme per la partecipazione e l'inclusione democratica nel processo legislativo e modalità di rappresentanza istituzionale degli interessi	V	giacente
24	60	Consiglio	25/09/2019	maggioranza	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Fondo regionale per la lotta al gioco d'azzardo patologico	III	giacente
25	61	Consiglio	01/10/2019	maggioranza	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche e attività di supporto a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia	III	giacente
26	62	Giunta	04/10/2019			Finanza regionale	Misure finanziarie intersettoriali	I	LR 16/2019
27	63	Giunta	02/10/2019			Servizi alle persone e alla comunità	Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale)	VI	LR 18/2019
28	64	Consiglio	02/10/2019	maggioranza	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Promozione di servizi educativi, didattici e aggregativi nel settore dell'agricoltura sociale	II	giacente
29	65	Giunta	09/10/2019			Territorio, ambiente e infrastrutture	Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi	II	LR 17/2019
30	66	Giunta	14/10/2019			Multisetto	Semplifica FVG	I	in corso di esame
31	67	Giunta	15/10/2019			Ordinamento istituzionale	Recepimento dei principi fondamentali del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia, di cui all'Accordo tra Stato e Regione in materia di finanza pubblica del 25 febbraio 2019. Modifiche alla legge regionale 18/2015	V	LR 19/2019
32	68	Giunta	15/10/2019			Servizi alle persone e alla comunità	Disposizioni per la tutela e la promozione delle minoranze linguistiche slovena, friulana e tedesca del Friuli Venezia Giulia. Modifiche alle leggi regionali 26/2007, 29/2007, 20/2009 e 13/2000	V	LR 20/2019

n.ro prog	Progetto di legge	Iniziativa	Data presentazione	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
33	69	Giunta	15/10/2019			Servizi alle persone e alla comunità	Contributo straordinario di solidarietà in favore dei familiari degli agenti della Polizia di Stato Matteo Demenego e Pierluigi Rotta	V	LR 15/2019
34	70	Giunta	24/10/2019			Servizi alle persone e alla comunità	Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e socio-sanitaria e modifiche alla legge regionale 6/2006 e alla legge regionale 26/2015	III	LR 22/2019
35	71	Giunta	28/10/2019			Ordinamento istituzionale	Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli Enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti regionali di decentramento amministrativo	V	LR 21/2019
36	72	Giunta	18/11/2019			Finanza regionale	Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022	I integrata	LR 23/2019
37	73	Giunta	18/11/2019			Finanza regionale	Legge di stabilità 2020	I integrata	LR 24/2019
38	74	Giunta	18/11/2019			Finanza regionale	Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022	I integrata	LR 25/2019
39	75	Consiglio	21/11/2019	maggioranza	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato	V	giacente
40	76	Consiglio	25/11/2019	opposizione	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Modifiche alla legge regionale 13/2018 ai fini del contrasto all'analfabetismo emotivo e funzionale	VI	giacente
41	77	Consiglio	26/11/2019	opposizione	monogruppo	Territorio, ambiente e infrastrutture	Disposizioni per la promozione di iniziative e azioni positive volte alla limitazione di emissioni di CO2 da fonti fossili e al riscaldamento globale antropogenico	IV	giacente
42	78	Giunta	11/12/2019			Territorio, ambiente e infrastrutture	Disposizioni concernenti la realizzazione di nuovi locali della Questura di Trieste	IV	giacente

TABELLA 3: DATI ANALITICI CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

ANNO 2003				2003
Leggi approvate: 10 Leggi impugnate: 2				20%
1	21/03	Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali	Sent. 0173/2005	
2	22/03	Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive	Sent. 0198/2004	
ANNO 2004				% 2004
Leggi approvate: 28 Leggi impugnate: 3				11%
1	15/04	Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia	Sent. 0215/2006	
2	17/04	Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali	Sent. 0378/2005	
3	25/04	Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale	Ord. 0426/2005	
ANNO 2005				% 2005
Leggi approvate: 33 Leggi impugnate: 7				21%
1	4/05	Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004	Sent. 0075/2006	
2	5/05	Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati	Sent. 0156/2006	
3	7/05	Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro	Sent. 0239/2006	
4	11/05	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità	Sent. 0398/2006	

		Europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004)		
5	19/05	Norme in materia di comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nonché di accesso all'impiego regionale	Sent. 0391/2006	
6	21/05	Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale	Ord. 417/2006	
7	30/05	Norme in materia di piano territoriale regionale	Sent. 0286/2006	
ANNO 2006				% 2006
Leggi approvate: 29 Leggi impugnate: 3				
1	1/06	Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia	Sent. 0238/2007	10%
2	12/06	Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7	Ord. 0427/2007	
3	18/06	Istituzione della fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area	Ord. 0442/2007	
ANNO 2007				% 2007
Leggi approvate: 32 Leggi impugnate: 2				
1	24/07	Attuazione dell'articolo 24, paragrafo 6, dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPs).	Sent. 368/2008	6%
2	29/07	Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana	Sent. 159/2009	
ANNO 2008				% 2008
Leggi approvate: 18 Leggi impugnate: 2				
1	6/08	Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria	Sent. 165/2009	11%
2	12/08	Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)	Sent. 101/2010	

ANNO 2009				% 2009
Leggi approvate: 25 Leggi impugnate: 6				24%
1	9/09	Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale	Sent. 167/2010	
2	11/09	Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici	Sent. 221/2010	
3	12/09	Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007	Sent. 234/2010	
4	13/09	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008)	Sent. 233/2010	
5	16/09	Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio	Sent. 254/2010	
6	24/09	Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010)	Sent. 40/2011	
ANNO 2010				% 2010

Leggi approvate: 23 Leggi impugnate: 6				26%
1	5/10	Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia	Sent. 88/2011	
2	12/10	Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007	Sent. 114/2011	
3	14/10	Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo	Sent. 185/2011	
4	16/10	Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre	Ord. 238/2011	
5	17/10	Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010	Sent. 227/2011	
6	22/10	Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)	Sent. 54/2014	
ANNO 2011				% 2011
Leggi approvate: 19 Leggi impugnate: 5				26%
1	6/11	Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche	Sent. 100/2012	
2	10/11	Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore	Sent. 115/2012	
3	11/11	Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007	Sent. 217/2012	
4	16/11	Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale	Sent. 222/2013	
5	18/11	Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012)	Sent. 3/2013	

ANNO 2012				% 2012
Leggi approvate: 28 Leggi impugnate: 8				29%
1	3/12	Norme urgenti in materia di enti locali	Sent. 197/2015	
2	12/12	Disciplina della portualità di competenza regionale	Ord. 89/2013	
3	14/12	Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007	Sent. 218/2013	
4	15/12	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno ed adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria (Legge comunitaria 2010)	Sent. 2/2015	
5	16/12	Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione	Sent. 227/2013	
6	19/12	Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti	Sent. 298/2013	
7	25/12	Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale	Sent. 4/2014	
8	26/12	Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012	Sent. 300/2013	
ANNO 2013				% 2013
Leggi approvate: 24 Leggi impugnate: 1				4%
1	5/13	Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali.	Sent. 181/2014	

ANNO 2014				% 2014
Leggi approvate: 28 Leggi impugnate: 1				4%
1	5/14	Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)	Sent. 16/2015	
ANNO 2015				% 2015
Leggi approvate: 35 Leggi impugnate: 2				6%
1	4/15	Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti"	Sent. 262/2016	
2	16/15	Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2015 n. 4 (Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti)	Sent. 262/2016	
ANNO 2016				% 2016
Leggi approvate: 26 Leggi impugnate: 4				15%
1	4/16	Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.	Sent. 98/2017	
2	9/16	Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 6/2006, in materia di operatori del sistema integrato di interventi e servizi sociali.	Ord. 163/2017	
3	10/16	Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012.	Ord. 155/2018	
4	18/16	Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale	Sent. 38/2018	

ANNO 2017				% 2017
Leggi approvate: 48 Leggi impugnate 4				8%
1	10/17	Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006	Sent. 109/2018	
2	31/17	Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26	Ord. 129/2018	
3	34/17	Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare	Sent. 215/2018	
4	44/17	Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020	Ord. 61/2019	
ANNO 2018				% 2018
Leggi approvate: 31 Leggi impugnate: 3				10%
1	3/18	Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità	Sent. 119/2019	
2	5/18	Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale	Sent. 81/2019	
3	12/18	Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali	Sent. 153/2019	
ANNO 2019				% 2019
Leggi approvate: 25 Leggi impugnate: 2				8%
1	9/19	Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale		
2	13/19	Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26		



Pubblicazione fuori commercio

© Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia - 2020
Tutti i diritti riservati

Redazione a cura del Servizio giuridico-legislativo

Stampa a cura del Centro stampa regionale
settembre 2020

Distribuzione a cura della Segreteria generale del Consiglio regionale

Versione pdf disponibile sul sito web: www.consiglio.regione.fvg.it